

**COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE
DELLA
TOSCANA**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE

DELLA

REGIONE TOSCANA

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO
2011**

Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Dott. MARIO CICALA

Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario

Avv. Mario Mariotti

Estensori delle massime:

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Dr. Francesco Ricci

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:
Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta
Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

**INDICE DELLE MASSIME
DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA REGIONE TOSCANA
PER MATERIA FISCALE**

IMPOSTE INDIRETTE.....	p. 6
Imposta sul valore aggiunto.....	p. 7
Imposta di registro.....	p. 21
Imposta sulle successioni e donazioni.....	p. 33
Tasse sulle concessioni governative.....	p. 35
Tasse automobilistiche.....	p. 37
IMPOSTE DIRETTE.....	p. 39
Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	p. 40
Imposta sul reddito delle società.....	p. 49
FINANZA LOCALE.....	p. 56
Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	p. 57
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.....	p. 59
Imposta comunale sugli immobili.....	p. 63
Imposta Regionale sulle attività produttive	p. 71
Tributi locali vari.....	p. 73
PROCESSI	p. 75
Riscossione.....	p. 76
Accertamento imposte.....	p. 82
Violazioni e sanzioni.....	p. 93

Contenzioso.....	p. 96
Condono.....	p. 113
Rapporti con l'amministrazione finanziaria.....	p. 115
DOGANE.....	p. 117
TERRITORIO.....	p. 120
Catasto	p. 121
ACCISE.....	p. 123
Accise armonizzate – prodotti energetici ed elettricità.....	p. 124
ECONOMIA PUBBLICA.....	p. 126
Finanza pubblica.....	p. 127

MASSIME
DELLE
COMMISSIONI TRIBUTARIE
DELLA
REGIONE TOSCANA
per
materia fiscale e voce di classificazione

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta sul valore aggiunto

Imposta di registro

Imposte sulle successioni e donazioni

Tasse sulle concessioni governative

Tasse automobilistiche

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

VOCE

Accertamento e controlli
Acquisti ed importazioni con plafond
Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale)
Agevolazioni ed esenzioni
Agricoltura (regime speciale)
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Competenze e poteri uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Dichiarazione d'imposta
Dichiarazioni e comunicazioni varie
Documenti di consegna
Editoria (regime speciale)
Enti non commerciali
Esercizio di più attività
Fattura
Liquidazioni
Momento impositivo
Operazioni escluse
Operazioni esenti
Operazioni imponibili
Operazioni non imponibili
Regimi speciali vari
Ricevuta e scontrino
Rimborsi
Riscossione e versamento
Rivalsa e detrazione d'imposta
Scambi comunitari ed extracomunitari
Scritture contabili
Semplificazione per contribuenti minimi e minori
Settore immobiliare (regime speciale)
Società controllanti e controllate
Soggetti passivi
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
Violazioni e sanzioni
Volume d'affari

Iva - Accertamento e controlli

Verifica della G. di F. oltre il termine di cui all'art.12, comma 5, legge 27.07.2000, n. 212 – Presupposti.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Caretto)
Sentenza n. 79 del 10/06/2011*

I sessanta giorni di cui all'art. 12, comma 5, legge 27.07.2000, n. 212, sono riferibili alla permanenza dei verificatori in azienda e non alla durata della verifica e comunque il termine ha natura ordinatoria e l'eventuale superamento non comporta conseguenze giuridicamente rilevanti segnatamente nel caso in cui la verifica si presenti oggettivamente complessa ed ove il termine temporale non consentisse il suo esaurimento.

Iva - Acquisti e importazioni con plafond

Acquisti senza applicazione dell'Iva effettuati oltre il plafond disponibile – Avviso di accertamento oltre il termine per la regolarizzazione degli acquisti con il versamento e la detrazione dell'Iva versata – Irrecuperabilità dell'imposta – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)
Sentenza n. 46 del 06/04/2011*

Il contribuente esportatore abituale che abbia effettuato acquisti oltre il plafond disponibile senza l'applicazione dell'Iva e senza che abbia applicato la regola dell'inversione contabile non può essere privato del diritto alla detrazione anche quando l'irregolarità sia stata accertata oltre il termine per la regolarizzazione degli acquisti con il versamento dell'imposta ed il suo recupero attraverso la detrazione. Infatti, per il principio della neutralità fiscale, la detrazione dell'Iva a monte deve essere accordata anche se taluni obblighi formali siano stati omessi dal soggetto passivo (salva la relativa sanzione), ma siano stati soddisfatti gli obblighi sostanziali (Corte di Giustizia CEE, sent. 8.5.2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07; S.C., Sent. 05.05.2010, n. 10819; C.T.R. Piemonte, Sent. 16.05.2008, n. 16).

Iva - Agenzie di viaggio e turismo (regime speciale)

Art. 74 ter, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Agenzia di viaggi – Servizi turistici acquisiti da terzi nella disponibilità dell'Agenzia – Art. 2, d.l. 17.03.1995, n. 111 - Imponibilità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 63 del 09/02/2011*

E' da ritenersi che la "disponibilità" dei pacchetti turistici da parte della Agenzia di viaggi cui fa riferimento l'art. 2, d.l. 17.03.1995, n. 111, comprenda, oltre che l'acquisto di servizi turistici da terzi, anche le ipotesi in cui l'albergatore, od il vettore, "tengano per un certo tempo a disposizione" dell'Agente di Viaggio i servizi medesimi, con la conseguenza per la quale l'utente che si rivolge alla stessa Agenzia non conferisce un semplice ordine di acquisto condizionato alla disponibilità dell'albergatore, ma ha la certezza dell'acquisto, rendendosi così applicabile l'art. 73 ter, d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Iva - Agevolazioni ed esenzioni

Aliquota agevolata al 4% per acquisto c.d. prima casa - Applicabilità agevolazione ad unità abitative al catasto classificate al gruppo A facenti parte di complesso destinato ad attività turistico-alberghiere - Non spetta.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)
Sentenza n. 138 del 16/12/2011*

L'aliquota agevolata al 4% ex n.21 tabella A parte II allegata al d.P.R. 26.10.1972 n. 633 non può essere applicata nella compravendita di unità abitative facenti parte di un residence turistico-alberghiero in quanto dette unità non possono essere assimilate alle case di civile abitazione anche se classificate al catasto nel gruppo A quando tale classificazione non risulta conforme all'effettiva destinazione edilizia rilasciata dalle preposte autorità amministrative.

Iva - Aliquote

Aliquota agevolata 4% “ prima casa” applicata a fatturazioni di somme qualificate come “acconti” per gli acquisti di immobili in contratto preliminare – Illegittimità - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 70 del 17/10/2011*

Il contratto preliminare si connota come mero vincolo giuridico diretto all'obbligo di conclusione del contratto definitivo (quindi, l'obbligo di un “facere” alla definitiva manifestazione della volontà) ed è dunque solo a quel momento (alla stipula del definitivo) che giuridicamente – e quindi con la connessa efficacia – che si perfeziona la dichiarazione del promettente acquirente di volersi avvalere dell'aliquota agevolata per gli acquisti “prima casa”. Conseguenza che sulle somme erogate al momento della stipula dei contratti preliminari la correlata fatturazione vada redatta ed emessa in applicazione dell'Iva al 10% e non al 4%.

Iva - Ambito di applicazione

Cessione del relativo credito ad un terzo – Ambito applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 15 del 14/02/2011*

La cessione del credito Iva ad un terzo può essere effettuata dal contribuente, fermo restando che il rapporto tributario riguarda sempre e comunque il contribuente medesimo e la A.F., mentre la cessione comporta che la Amministrazione debba assolvere il proprio debito nei confronti del cessionario il quale è dunque il destinatario del pagamento senza però costui divenire in alcun modo il titolare del rapporto tributario.

Iva - Ambito di applicazione

Assoggettabilità di terreni in caso di cessione – Ambito applicativo – Terreno non edificabile inserito nel PRG – Nozione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)
Sentenza n. 258 del 07/06/2011*

Non è soggetta ad Iva la vendita di terreni non suscettivi di utilizzazione edificabile. Non devono ritenersi terreni edificabili, ma agricoli, quelli inseriti nel PRG, ma ricompresi nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie.

Iva - Ambito di applicazione

Prestazioni rese all'estero, in un paese extra CE, da parte di una società italiana per l'installazione di macchinari esportati da altra società italiana – Assoggettamento a Iva se si tratta di attività di appalto, non assoggettamento a Iva se si tratta di mera prestazione di servizi – Diversità tra le due attività.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. D'Amelio)
Sentenza n. 71 del 10/06/2011*

Le prestazioni rese da una società italiana per l'installazione di apparecchiature, esportate in un paese extra CE da altra società italiana, possono essere ritenute quale attività svolta in

appalto e, quindi, sottoposta ad Iva, solo se sussiste una vera e propria struttura organizzativa in termine di personale e macchinari necessaria a far fronte agli obblighi pattuiti con il committente, ma se manca detta struttura o si presenta in forme estremamente semplificate, con l'attività di installazione e manutenzione eseguita tramite un solo dipendente, le suddette prestazioni assumono la natura di prestazioni di servizi all'estero non soggette ad Iva. Va comunque tenuto presente che la prova dell'appalto delle prestazioni in oggetto va fornita dall'Ufficio il quale ritiene che proprio per il loro appalto debba essere applicata l'Iva.

Iva - Ambito di applicazione

Locazione d'immobile a destinazione abitativa da parte di una società ad un proprio socio - Detrazione Iva sul canone di locazione - Non spetta.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)
Sentenza n. 65 del 26/09/2011*

Non è da escludere in linea assoluta la possibilità di annoverare quale immobile strumentale un fabbricato classificato catastalmente A/2, perché la strumentalità dell'immobile dipende non dalla sua natura, ma dall'effettiva e concreta destinazione. La locazione di un immobile ad un socio ad un canone assai esiguo si classifica estranea all'oggetto sociale perché non è ragionevole considerare esercizio d'attività d'impresa l'attribuzione di un bene societario ad un socio, quando si tratta di una ipotesi di mero godimento di un bene.

Iva - Ambito di applicazione

Operazioni simulate per ottenere indebiti vantaggi fiscali - Abuso di diritto - Necessità di provare gli intenti simulatori e lo scopo essenziale di ottenere risparmi d'imposta - Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Maurici)
Sentenza n. 148 del 23/11/2011*

Il così detto abuso di diritto è ravvisabile allorché vengano messe in atto operazioni apparentemente senza giustificazione economica, ma essenzialmente, anche se non esclusivamente, dirette a conseguire un risparmio fiscale. E' onere dell'Amministrazione Finanziaria di provare non solo il carattere elusivo dei negozi giuridici posti in essere, ma anche di dimostrare che il contribuente ha posto in essere gli atti giuridici dissimulati allo scopo essenziale di ottenere un risparmio d'imposta. Il concetto di abuso di diritto quale configurato nella prassi tributaria italiana è in assoluto assai labile e tale da prestarsi da parte degli Uffici tributari a rasentare indebite ingerenze nelle scelte di attività private ed imprenditoriali, per cui è auspicabile una normativa generale che ne codifichi il contenuto.

Iva - Base imponibile

Compravendita di immobili secondo la regola del "valore normale" – D.l. 04.07.2006, n. 223 – Ambito applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. D'Amelio)
Sentenza n. 10 del 20/01/2011*

Premessa la normativa di cui all'art. 24, legge 07.07.2009, n. 88 (comunitaria 2008) che ha privato il "valore normale" della sua particolare efficacia dimostrativa conferitagli dal d.l. 04.07.2006, n. 223 e la conseguente ed asseverativa Circolare n. 18 del 14.04.2010 resa dalla Agenzia delle Entrate, l'assunto di infedeltà del corrispettivo dichiarato in costanza di compravendita immobiliare non potrà avere il solo supporto del suo preteso scostamento dal valore normale, ma dovrà essere accompagnato da ulteriori elementi idonei ad integrare la pretesa erariale quali l'importo del mutuo (ove di entità superiore a quella di cui alla compravendita), la ricostruzione dei ricavi dell'impresa sulla base delle indagini finanziarie e

del movimento degli affari, i prezzi che emergano da precedenti contratti di compravendita del medesimo immobile, il versamento sui conti dell'impresa di denaro che trovi verosimile giustificazione, anche per il rapporto temporale tra il contratto e l'accredito, nella cessione degli immobili e simili.

Iva - Base imponibile

Esposizione in fattura dello sconto finanziario (di cassa) – E' possibile se sussiste un impegno contrattuale al pagamento della fattura entro i termini concordati.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bertozzi)
Sentenza n. 19 del 22/02/2011*

Lo sconto finanziario (di cassa) può essere esposto in fattura solo se il cliente si contrattualmente impegnato al pagamento entro il termine concordato. Altrimenti lo sconto di cassa va accordato solo al verificarsi della condizione del pagamento nei termini (esposti in fattura) e va documentato con la nota di variazione di cui all'art. 26, d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Iva - Dichiarazione d'imposta

Eccedenza d'imposta – Credito maturato in annualità precedenti – Detraibilità nel caso di omessa dichiarazione – Necessità che il credito risulti dalla documentazione contabile – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Mariotti, Est. Di Rollo)
Sentenza n. 55 del 11/07/2011*

Il ritardo/omissione nella presentazione della dichiarazione per l'anno in cui il credito d'imposta si è determinato non esclude il diritto al riconoscimento del diritto alla detrazione se effettuata entro il secondo anno successivo a quello in cui si è maturato il credito. E' necessario, tuttavia, che detto credito risulti dalle liquidazioni periodiche e/o dalla documentazione contabile controllabile dall'Ufficio (vedi anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n. 74/E del 19.04.2007).

Iva - Dichiarazione d'imposta

Mancato riconoscimento del riporto del credito a seguito di omissione di allegazione della parte relativa al tributo – Recupero erariale mediante ruolo – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Mauceri)
Sentenza n. 113 del 13/12/2011*

L'inottemperanza del contribuente all'obbligo della dichiarazione annuale esclude implicitamente la possibilità di recuperare il credito maturato – ovvero il credito asseritamente ritenuto tale – in ordine al periodo di imposta successivo, unicamente residuando, nel caso, la possibilità di chiederne il rimborso: ogni diverso comportamento urta contro l'ordine sistematico del regime Iva non essendo prevista una ultronea attività erariale – cioè la verifica e l'accertamento della entità e della inerenza del credito asseritamente vantato – invero non contemplata dalle norme.

Iva - Fattura

Fatturazioni nei confronti di cliente estero – Estremi di identificazione riportati corretti - Numero identificativo non esistente nel sistema VIES - Errore formale – Art. 50, d.l. 30.08.1993, n. 331 – Imponibilità – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Gerardi)
Sentenza n. 5 del 20/01/2011*

L'art. 50, d.l. 30.08.1993, n. 331, non subordina l'esenzione dal tributo Iva ai contraenti di operazioni commerciali esteri alla conferma dei loro dati identificativi attribuiti dallo Stato membro di appartenenza, essendo a tal fine sufficiente la semplice comunicazione. Infatti, la conferma della validità del numero di identificazione da parte dell'Ufficio è prevista solo di impulso degli esercenti della attività imprenditoriale a richiesta, non essendo peraltro vincolante la diversa interpretazione offerta dalla Risoluzione erariale n. 25\E del 12.02.97.

Iva - Fattura

Operazioni inesistenti – Ambito di applicazione – Onere probatorio a carico dell'Ufficio – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Caldini)
Sentenza n. 28 del 16/03/2011*

La nozione di operazione inesistente in ambito Iva e quale prevista dalla norma, deve necessariamente corrispondere, per esigenze di omogeneità interpretativa, a quella che tale è oggettivamente e cioè all'operazione che non è realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura od altra documentazione. Occorre cioè che uno dei soggetti dell'operazione, rilevante sotto il profilo fiscale, sia del tutto estraneo a detta operazione, non avendo realmente assunto la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio ovvero di pagatore o di percettore dell'importo della relativa prestazione. E' dunque onere dell'Ufficio, in quanto accertatore, provare l'inesistenza degli anzidetti presupposti al fine dichiarare fiscalmente inesistente l'operazione.

Iva - Fattura

Operazioni assunte inesistenti dall'Erario - Onere della prova - Ambito di applicazione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)
Sentenza n. 44 del 28/04/2011*

Nel caso di inesistenza di operazioni imponibili affermata dall'Amministrazione finanziaria è onere dell'Erario fornire la prova dell'inesistenza delle operazioni fatturate. Tuttavia, quando l'Amministrazione finanziaria ha fornito positiva prova del suo assunto, l'onere della prova dell'esistenza delle operazioni va a ricadere sul contribuente (S.C., Sent. 11.06.2008, n. 15395).

Iva - Operazioni imponibili

Concessionari auto – “Bonus” erogati dalla concedente al raggiungimento di determinati standards – Contratto di concessione che non impone la realizzazione dei suddetti standards – Assoggettamento ad Iva dei “bonus”- Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)
Sentenza n. 13 del 07/02/2011*

I “bonus”(premi qualitativi) concessi dalla Casa automobilistica, concedente, al concessionario per il conseguimento di determinati standards non sono soggetti ad Iva quando nel contratto di concessione non è previsto l'obbligo del raggiungimento di detti standards. Diversa situazione si avrebbe, invece, se il contratto prevedesse, per il concessionario, l'obbligo del raggiungimento degli standards previsti contrattualmente che, se non raggiunti, potrebbero anche determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, infatti, il concessionario si assume delle obbligazioni di fare, comprese tra le prestazioni di servizi di cui all'art. 3, comma 1, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Iva - Operazioni imponibili

Indennità corrisposta dal concedente all'affittuario al termine del contratto di affitto di un terreno agricolo per le migliorie apportate al terreno – Assoggettamento all'imposta – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Mauceri)
Sentenza n. 65 del 16/06/2011*

L'art. 17 della legge 03.05.1982, n. 203, prevede che al termine del contratto di affitto il conduttore ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento di valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati. L'indennità di cui sopra costituisce il corrispettivo erogato dal concedente l'affitto al conduttore in ragione delle opere e delle attività da quest'ultimo messe in atto a favore del primo avendo apportato al fondo rustico migliorie che ne aumentano la potenzialità e la produttività, corrispettivo che va assoggettato all'imposta sul valore aggiunto.

Iva - Operazioni non imponibili

Cessioni intracomunitarie – Mancata indicazione nelle fatture del numero identificativo del cessionario – Non costituisce errore formale, ma errore sostanziale.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Pellegrino)
Sentenza n. 59 del 06/06/2011*

Nelle fatture relative a cessioni intracomunitarie, la mancata indicazione del numero identificativo attribuito dallo Stato di appartenenza del cessionario non può essere considerato un errore formale in quanto, non risultando certa tale identificazione, viene a mancare la garanzia della tassazione nel paese di destinazione della merce.

Iva - Regimi speciali vari

Acquisti di auto usate in uno Stato della Comunità Europea con il regime del margine – Necessità dell'onere della diligenza da parte del contribuente acquirente, anche mediato, nell'accertamento dei presupposti di fatto che giustificano l'applicazione del regime speciale del margine – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Soresina)
Sentenza n. 65 del 16/06/2011*

L'applicazione dello speciale regime del margine in deroga al normale regime impositivo è giustificata dalla mancata detrazione dell'Iva sull'acquisto da parte del cedente. E' pertanto onere del contribuente, anche se non primo acquirente nazionale, provare, a fronte di contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'applicazione dello speciale regime usando i normali criteri di diligenza e prudenza quantomeno nella rilevazione dei dati risultanti dai libretti di circolazione (S.C., Sentenze: 12.02.2010, n. 3427 e 31.01.2011, n. 2227).

Iva - Regimi speciali vari

Acquisto intracomunitario di veicoli usati – Onere di controllo sulla veridicità della dichiarazione del cedente del veicolo sulla applicabilità del regime del margine a carico del cessionario italiano – Non è configurabile se la contestazione sull'applicazione del regime del margine da parte dell'Amministrazione finanziaria si basa su segnalazione di autorità fiscale estera.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)
Sentenza n. 67 del 25/07/2011*

Nell'acquisto intracomunitario di veicoli usati, l'acquirente italiano ha un obbligo di controllo sulla applicabilità del regime del margine. Tuttavia, non può configurarsi detto obbligo del

cessionario se sulla fattura estera è stata dichiarata l'applicabilità del regime del margine e la sua non applicabilità non risulta chiaramente dai libretti di circolazione e se la contestazione, sulla applicazione dello speciale regime Iva da parte dell'Amministrazione finanziaria, si basa sulla scorta di elementi acquisiti solo da una segnalazione di una autorità fiscale estera, che è una fonte inaccessibile per il cessionario italiano, il quale non può riscontrare detti elementi.

Iva - Regimi speciali vari

Importazione di autovetture usate - Applicazione del regime del margine - Dimostrazione della spettanza a carico del contribuente - Inapplicabilità del principio quando l'apparente validità della documentazione sia tale da non far desumere dalla documentazione in possesso e/o reperibile dal contribuente alcuna irregolarità.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)
Sentenza n. 80 del 13/09/2011*

Pur essendo a carico del contribuente la dimostrazione relativa alla spettanza dell'agevolazione Iva derivante dal regime del margine, pur tuttavia la obbiettiva difficoltà di assolvimento di tale onere derivante da una documentazione apparentemente valida e non superabile con la comune diligenza, costituisce di per se stessa prova dirimente e definitiva per ritenere il contribuente esente da rilievi.

Iva - Regimi speciali vari

Acquisti di auto usate in uno Stato della Comunità Europea con il regime del margine – Necessità della prova della sussistenza delle condizioni per usufruire della speciale agevolazione tributaria – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)
Sentenza n. 127 del 17/11/2011*

Il regime del margine, previsto dall'art. 36, d.l. 23.02.1995, n. 41, costituisce una speciale agevolazione tributaria della quale il contribuente - commerciante di auto usate - può avvalersi, con la conseguenza che rimane obbligato a provare la sussistenza delle condizioni per usufruire di tale agevolazione.

Iva - Regimi speciali vari

Responsabilità del commerciante cessionario di autoveicoli usati nell'applicazione del regime del margine – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Bonanni, Est. Mannini)
Sentenza n. 221 del 01/12/2011*

Il commerciante acquirente di autoveicoli usati, per applicare un regime agevolativo come il regime del margine, deve dare prova di avere osservato gli ordinari criteri di prudenza nell'accertare la sussistenza dei requisiti necessari per utilizzare il regime del margine. Infatti anche da un semplice esame dei libretti di circolazione può essere rilevato se i soggetti precedenti intestatari degli autoveicoli acquistati erano imprese che, in base ai normali criteri di economicità, non potevano che avere utilizzato il loro diritto alla detrazione dell'imposta, con la conseguenza, in tal caso, dell'inapplicabilità regime del margine.

Iva - Ricevuta e scontrino

Mancata emissione di documento fiscale – Mancata dimostrazione della inesistenza della prestazione – Legittimità della sanzione – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)
Sentenza n. 115 del 01/03/2011*

Il processo verbale di constatazione nel quale i verificatori affermano di avere accertato la violazione dell'obbligo di emissione del documento fiscale va ritenuto veritiero fino a querela di falso. D'altra parte, essendo diritto del contribuente decidere le proprie difese, non appare corretto il sillogismo secondo cui alla non contestazione immediata corrisponda l'accettazione ed il riconoscimento dell'accertamento. Mentre, in sede contenziosa, va ritenuta corretta l'irrogazione della sanzione se il contribuente non dimostra che la prestazione, per la quale viene contestata la mancata emissione del documento fiscale, non è avvenuta.

Iva - Rimborsi

Credito nei confronti dell'Erario – Cessazione di attività – Rimborso – Artt. 30, comma 2, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, e 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Termine di prescrizione decennale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 1 del 14/01/2011

Il credito Iva nei confronti dell'Erario, se legittimo e domandato entro i termini prescrizionali ordinari, continua a sussistere anche ove sia formalmente carente la richiesta di rimborso dell'eccedenza di imposta in quanto regolata dall'art. 30, comma 2, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, che prevede il termine decennale di prescrizione, e non da quello biennale previsto dall'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, che è applicabile solo in via sussidiaria e residuale stante la mancanza di specifica normativa ed ove maggiormente si consideri come non sia possibile ipotizzare di portare in detrazione l'eccedenza in questione nel successivo esercizio di imposta posta la mancata prosecuzione della attività, perché cessata.

Iva - Rimborsi

Richiesta di rimborso di credito non contestato – Termine decadenziale biennale ex art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Non sussiste – Termine di prescrizione ordinaria decennale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Turri)

Sentenza n. 24 del 22/02/2011

In caso di richiesta di rimborso, oltre il biennio, di non contestato credito Iva, non può eccipirsi la previsione di cui all'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in quanto siffatta previsione ha carattere residuale e si riferisce ad ipotesi non previste dall'art. 30, d.P.R. 26.10.1972, n. 633. Deve invece applicarsi il termine decennale di prescrizione ordinaria considerato che la norma che prevede il rimborso non indica alcun termine di prescrizione o decadenza ed è inquadrabile nell'istituto della ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033, cod. civ.

Iva - Rimborsi

Istanza di rimborso – Presentazione oltre il termine biennale – Art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Non rileva – Prescrizione ordinaria decennale – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Pulvirenti, Est. Fugacci)

Sentenza n. 64 del 04/02/2011

L'Iva è imposta neutra e la possibilità della perdita del tributo pagato costituisce una eccezione alla regola generale, non ravvisabile ove la legge non la preveda espressamente, anche considerato che, in presenza di omessa presentazione nel termine biennale di cui all'art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ciò che non può essere perduto è il diritto sostanziale al rimborso la cui prescrizione è dunque quella ordinaria decennale, unicamente perdendosi, in diversa ipotesi, il diritto al rimborso accelerato.

Iva - Rimborsi

Rimborso delle somme pagate in eccesso e non dovute – Termine prescrizionale – Quello ordinario stabilito ex art. 2946, cod. civ. - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Mazzoli)

Sentenza n. 45 del 18/04/2011

In materia Iva non è stabilito un termine prescrizionale per chiedere il rimborso delle somme pagate in eccesso e non dovute: sarà quindi necessario far riferimento al termine ordinario previsto dall'art. 2946, cod. civ..

Iva - Rimborsi

Ottenimento non fraudolento di rimborso di imposta – Art. 3, comma 1, d.lgs. 18.12.1997, n. 472 – Applicazione della sanzione ex art. 30, comma 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Calvori)

Sentenza n. 24 del 21/04/2011

Ove di un credito di imposta Iva sia stato riconosciuto legittimo dall'Erario e richiesto dal contribuente a rimborso nella propria dichiarazione annuale, posto e premesso che alcuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, l'Ufficio non potrà traslare una sanzione espressamente prevista per l'omissione di un pagamento ad un fatto non specificatamente sanzionato (nella specie si discute di rimborso spettante perché relativo alla costruzione di un bene ammortizzabile – costruzione di natura recettiva -, mentre l'Ufficio assumeva che l'aver richiesto ed ottenuto rimborsi Iva in difetto dei presupposti di cui all'art. 30, comma 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, equivaleva a tardivo pagamento poiché il rimborso si traduceva nella disponibilità anticipata di somma cui il contribuente avrebbe dovuto usufruire nella prima dichiarazione utile).

Iva - Rimborsi

Art. 73, comma 3, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Compensazione “orizzontale” di debiti e crediti Iva infragruppo – Presupposti e condizioni – Art. 8, d.P.R. 14.10.1999, n. 542 – Applicabilità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Del Re)

Sentenza n. 66 del 23/05/2011

Va condiviso il principio sancito dall'art. 8, d.P.R. 14.10.1999, n. 542, che dispone come non siano ammessi alla compensazione di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. 09.07.1997, n. 241, i crediti ed i debiti relativi ad Iva trasferiti dalle società ed enti che si avvalgono della procedura di compensazione a norma dell'art. 73, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, perché le eccedenze di credito emergenti dalle dichiarazioni del precedente esercizio delle società che, per la prima volta alla liquidazione di gruppo, debbono essere trasferite al gruppo stesso e gestite dalla società controllante.

Iva - Rimborsi

Rimborso delle eccedenze – Debenza degli interessi legali – Sussiste – Sentenza Corte Giustizia Europea 12\5\11 C-107\10.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Pulvirenti, Est. Fugacci)

Sentenza n. 390 del 05/10/2011

In materia di rimborso di eccedenze Iva sono dovuti gli interessi in misura legale sulla somma a rimborso in quanto il normale funzionamento del sistema comune dell'Iva

presuppone l'esatta riscossione dell'imposta nel cui contesto devono essere ritenuti dovuti e ricompresi anche gli interessi in misura legale quali elementi accessori del rimborso; per altro verso, lo svantaggio economico che il contribuente sopporta, non potendo immediatamente fruire dei relativi fondi, deve sempre essere compensato mediante corresponsione degli interessi di mora, pena la violazione dei principi di neutralità, proporzionalità e legittimo affidamento, siccome anche insegna la sentenza 12\5\11 C107\10 resa dalla CGE.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Recupero a tassazione dei costi e delle spese inerenti in costanza di esercizio di impresa – Correlato onere probatorio del contribuente - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 2 del 14/01/2011

Il sistema complesso degli artt. 1, 4, 17 e 19, del d.P.R. 26.10.1972, n. 633, non qualifica come ex se inerente all'esercizio di impresa qualsiasi operazione attiva o passiva compiuta dall'ente commerciale, ma attribuisce, in ogni caso, all'ente medesimo l'onere dell'imposta sulle operazioni attive, riservando la detraibilità del tributo solo alle comprovate operazioni passive nel comprovando e comprovato effettivo esercizio dell'impresa correlato alla inerenza o strumentalità dei beni, esercizio che non è deduttivamente presumibile per l'esistenza ex se dell'ente commerciale.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Acquisto effettuato presso società ritenuta, dall'Amministrazione Finanziaria, interposto fittizio nell'acquisto presso fornitori in altri stati della Comunità Europea – Indetraibilità – Non sussiste quando l'acquirente dimostra la sua buona fede.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)

Sentenza n. 1 del 10/02/2011

L'acquisto, di un bene proveniente da altro Stato della Comunità Europea, effettuato presso una società italiana importatrice che è soggetta ad accertamento perché ritenuta soggetto interposto fittizio, non comporta, per l'acquirente, l'indetraibilità dell'Iva pagata se l'acquirente stesso dimostra la sua buona fede avendo effettuato gli accertamenti camerali sulla effettiva esistenza e sull'attività della società.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Assenza di ricavi – Risorse economiche rappresentate dai contributi dei soci – Detraibilità dell'imposta corrisposta sugli acquisti – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Florio, Est. Pellegrini)

Sentenza n. 55 del 07/06/2011

La mancata espletazione delle attività previste dallo statuto di una società e quindi la mancanza di ricavi non escludono la detraibilità dell'Iva sugli acquisti effettuati con le risorse economiche derivanti dai conferimenti effettuati dai soci (S.C., Sentenza 30.12.2009, n. 28046).

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Acquisto di beni immobili con destinazione abitativa ovvero interventi edilizi relativi alla loro manutenzione - Art. 19 - bis1, lettera 1), d.P.R. 29.10.1972, n. 633 – Ambito di applicazione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 69 del 22/06/2011

Richiamato l'art. 19 - bis1, lettera 1), d.P.R. 29.10.1972, n. 633 , la indetraibilità dell'Iva, in costanza di acquisto di immobili con destinazione abitativa ovvero di interventi edilizi riferibili alla loro manutenzione o gestione, va resa (fatte salve le imprese che ne abbiano ad esclusivo o principale oggetto della attività esercitata) in riferimento alla loro rilevanza catastale e non alla loro destinazione, versandosi in ipotesi di indetraibilità oggettiva.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Società cooperativa a r. l. - Esercizio del diritto alla detrazione – Necessità dell'effettuazione di attività imprenditoriali a carattere commerciale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci)

Sentenza n. 93 del 15/07/2011

Una società cooperativa a r. l., che è proprietaria di un complesso immobiliare, le cui unità immobiliari sono utilizzate esclusivamente dai propri soci come abitazioni private e le cui attività non sono mai state rivolte a terzi, ma solo nei confronti dei propri soci, è priva, non effettuando operazioni imponibili attive, del requisito di imprenditorialità commerciale che è il presupposto per la detrazione dell'Iva pagata nell'acquisto di beni e servizi.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Detraibilità dell'Iva da parte di una cooperativa costituita in ente commerciale per acquisti attinenti la parte dell'immobile concessa in disponibilità gratuita a terzi per esercizio di attività non lucrativa di natura sociale e culturale - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci)

Sentenza n. 115 del 04/10/2011

Il presupposto che una cooperativa sia inserita tra gli enti esercenti attività commerciale non determina che tutte le attività siano proprie dell'impresa e che l'Iva sugli acquisti sia sempre detraibile. Occorre in concreto accertarsi che l'ente abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciale e solo per questa riconoscere il diritto della detrazione dell'Iva sugli acquisti. La cessione in disponibilità gratuita a terzi di una parte di un immobile per esercizio di attività non lucrativa di natura sociale e culturale, anche se l'ente ha per statuto natura commerciale, non si considera effettuata nell'esercizio dell'attività d'impresa e quindi l'Iva sugli acquisti inerenti a tale operazione sono indetraibili perché da considerarsi fuori dal campo d'applicazione dell'Iva.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Interventi di ristrutturazione su fabbricati destinati ad attività agricola ed agrituristica classificati in categoria "A" –Detraibilità dell'imposta - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)

Sentenza n. 54 del 07/10/2011

E' legittima la detrazione dell'Iva sulle spese per la ristrutturazione di fabbricati che, seppure classificati in categoria "A" ai fini della loro abitabilità, sono beni strumentali all'attività agricola ed agrituristica e non normali fabbricati abitativi. Ai fini della detraibilità dell'Iva è determinata la effettiva destinazione e strumentalità di tali immobili.

Iva - Rivalsa e detrazione d'imposta

Diritto alla detrazione usato in modo fraudolento – Necessità da parte dell'Ufficio di dimostrare con elementi obiettivi la partecipazione alla frode da parte del soggetto che ha effettuato la detrazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)

Sentenza n. 129 del 24/11/2011

Per non riconoscere il diritto alla detraibilità dell'Iva pagata, l'Ufficio deve dimostrare, attraverso elementi obiettivi, che il soggetto passivo era o poteva essere partecipe alla frode dell'imposta. Quindi, pur in presenza di una eventuale frode commessa a monte dal venditore, non può essere negato ad un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'Iva senza la prova che lo stesso soggetto sia stato a conoscenza e/o abbia partecipato alla frode.

Iva – Scambi comunitari ed extracomunitari

Acquisto di autoveicoli provenienti da altro Stato europeo – Verifiche delle condizioni oggettive e soggettive – Sono a carico del primo acquirente nazionale.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Monaco)
Sentenza n. 76 del 10/06/2011*

Per l'acquisto di autoveicoli provenienti da altro Stato europeo, l'obbligo delle verifiche oggettive e soggettive compete al primo cessionario italiano. Non sussiste responsabilità del successivo acquirente nazionale, per le operazioni effettuate prima dell'1.10.2005.

Iva - Scritture contabili

Modalità e termini per la tenuta e conservazione dei registri contabili con sistemi meccanografici – Mancata stampa contestuale alla richiesta dei verificatori fiscali – E' solo una violazione formale se non è stato recato pregiudizio al controllo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 125 del 18/11/2011*

L'art. 7, comma 4 ter, d.l. 10.06.1994, n. 357, dispone che "la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei allorquando anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza". L'art. 6, comma 5 bis, d.lgs. 18.12.1957, n. 472, dispone che "non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo". Pertanto, se le obbligazioni contabili sono state regolarmente assolte ed è stato consentito ai verificatori fiscali ogni più ampio controllo, anche la mancata contestualità della stampa dei registri contabili non può dar luogo a sanzioni.

Iva - Soggetti passivi

Rappresentante fiscale – Art. 17, d.P.R. 26.10.1972, n. 633 – Non è ex se rappresentante legale – Legittimità.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 24 del 25/01/2011*

Colui che, ai fini Iva, è rappresentante fiscale della società ex art. 17, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, non ne è necessariamente né automaticamente il rappresentante legale e come tale, cioè come rappresentante fiscale, non è legittimato a ricevere ogni e qualsiasi atto avente rilevanza giuridica reso nei confronti della società che continua ad essere l'unico soggetto del rapporto tributario.

Iva - Territorialità

Stabile organizzazione di società estera ai fini Iva – Presenza di mezzi umani e tecnici quali elementi necessari per individuare l'esistenza di una stabile organizzazione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Mangano)
Sentenza n. 56 del 07/10/2011*

L'esistenza di una stabile organizzazione in Italia di una società estera, anche se tale società risulta controllata da una società italiana, è verificata soltanto quando sul territorio dello Stato vi sia un centro di attività stabile dotato di mezzi umani e tecnici.

Iva – Variazioni dell'imponibile o dell'imposta

Controlli e responsabilità del cessionario sulla regolarità della fattura ricevuta – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)

Sentenza n. 52 del 14/07/2011

L'acquirente di beni o di servizi che riceve la fattura ha l'obbligo di controllare se la fattura sia stata correttamente intestata all'emittente ed all'acquirente, se sia corretta la descrizione della prestazione ricevuta e se il corrispettivo sia quello pattuito e che sarà regolato tra le parti, mentre il ricevente non ha l'obbligo di controllare ed eventualmente sindacare se la eventuale indicazione sul documento della debenza o non debenza dell'imposta sia corretta o meno. Ciò facendo, infatti, trasformerebbe il cessionario in un collaboratore con supplenza del Fisco per una funzione che spetta soltanto agli Uffici finanziari.

Iva - Violazioni e sanzioni

Credito in eccedenza risultante dalla dichiarazione - Contestazione per omessa documentazione - Inutilizzazione a compensazione nelle dichiarazioni successive – Irrecuperabilità a tassazione – Sussiste – Applicabilità della sanzione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 23 Livorno (Pres. De Pasquale, Est. Misiti)

Sentenza n. 4 del 25/01/2011

Il credito contestato per omessa documentazione, quanto alla dichiarazione di competenza e non riportato in quelle successive, non può essere recuperato a tassazione non potendo essere recuperato un credito non utilizzato. Quanto alla comminata sanzione, questa compete posto che per le violazioni delle norme tributarie, ai fini della responsabilità del contribuente per aver questi richiesto un rimborso IVA in misura eccedente al dovuto, non è richiesto un intento fraudolento in quanto gli artt. 5, d.l. 18.12.1997, n. 471 e 5, d.l. 18.12.1997, n. 472, ritengono sufficiente, ai fini sanzionatori, l'elemento psicologico della colpa, peraltro presunta, a carico di colui che abbia consapevolmente posto in essere l'atto vietato.

Iva - Violazioni e sanzioni

Sanzioni per indebito rimborso Iva - Applicazione analogica dell'art 13 d.lgs. 18.12.1997 n. 472 per ricavare sanzione mancante - Preclusione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)

Sentenza n. 72 del 19/10/2011

Il ricorso dell'Ufficio al procedimento analogico al fine di sanzionare un indebito rimborso Iva, ricavando la sanzione mancante da altra disposizione - nella specie l'art 13 del d.lgs. 18.12.1997 n. 472 - è preclusa dalla riserva di legge di cui all'art 3, stesso decreto, che stabilisce che solo una legge dello Stato può individuare tassative fattispecie sanzionabili a carico del contribuente. Il ricorso dell'Ufficio al procedimento analogico su questa materia finalizzato a ricavare la sanzione mancante, è quindi inammissibile ed illegittimo.

IMPOSTA DI REGISTRO

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Registrazione degli atti
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Registro - Accertamento e controlli

Contratto di locazione a cittadini stranieri – Comodato gratuito – Onere delle prova – Art. 41, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 17 del 25/01/2011*

In caso di godimento di immobile da parte di cittadini stranieri non è bastevole affermare trattarsi di godimento a titolo di comodato gratuito, ma occorre esaustivamente comprovare – allo scopo non essendo sufficienti dichiarazioni scritte dei beneficiari stranieri di cui non è certa né l'identità né la veridicità delle stesse dichiarazioni – l'effettiva sussistenza di tale assunto rapporto posto che, diversamente, trova applicazione l'art. 41, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, che presume, pur iuris tantum, l'esistenza di un rapporto di locazione.

Registro - Accertamento e controlli

Avviso di accertamento motivato dal valore definito per adesione dell'acquirente di un terreno edificabile – Automatismo dell'estensione del valore definito, con l'adesione dell'acquirente, al corrispettivo percepito dal cedente – Non sussiste – Carezza di motivazione – Condizioni e limiti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)
Sentenza n. 5 del 27/01/2011*

Non sussiste l'automatismo dell'estensione del valore di un terreno edificabile, definito con l'adesione dell'acquirente, all'importo del corrispettivo percepito dal cedente il quale ha interesse e diritto di contestare il diverso valore accertato e definito con l'acquirente, investendo anche il merito della determinazione del valore che sta a monte dell'accordo tra l'Ufficio e l'acquirente. La mancanza, nell'avviso di accertamento degli elementi e che hanno determinato l'accertamento con adesione dell'acquirente ovvero la mancata allegazione dell'atto di adesione allo stesso avviso di accertamento, rendono carente la motivazione dell'avviso stesso, sia sotto il profilo formale per la violazione di un preciso disposto dello statuto del contribuente, sia sotto il profilo sostanziale per non aver fornito al contribuente gli elementi di fatto che avevano determinato l'accertamento.

Registro - Accertamento e controlli

Vendita di esercizio - Rettifica del valore dell'avviamento – Criterio di riferibilità alla percentuale di reddito applicata alla media dei ricavi nell'ultimo triennio – Art. 2, comma 4, d.P.R. 31.07.1996, n. 460 - Legittimità – Limiti - Ambito applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 24 del 14/03/2011*

Ai fini della determinazione dell'avviamento secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 4, d.P.R. 31.07.1996, n. 460, è legittimo il riferimento alla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi dell'ultimo triennio, ma tale legittimità deve comunque riscontrarsi solo in assenza degli studi di settore: senonché, l'Ufficio non è tenuto ad enunciare, nel provvedimento accertativo, l'eventuale inesistenza degli studi in questione considerato che si versa in materia di presupposto di fatto ostativo alla legittimità dell'atto e quindi da dedursi ad esclusivo onere di parte contribuente.

Registro - Accertamento e controlli

Accertamento in rettifica del valore immobiliare – Condizioni ed ambito di applicazione della rettifica del contenuto degli atti traslativi.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci)
Sentenza n. 62 del 02/05/2011*

In materia di contestazione e rettifica degli atti traslativi, la impugnazione dell'avviso di accertamento presuppone che l'Amministrazione sia onerata della prova delle circostanze poste a fondamento della rettifica del valore dichiarato dal contribuente e tale onere non può ritenersi soddisfatto con la mera produzione della stima Ute che, provenendo da ente che non è al sopra delle parti, ma facente parte della stessa A.F., non può ex se costituire elemento di prova a sostegno del maggior valore accertato, soprattutto quando non resulti fondata su oggettivi e certi elementi di riscontro.

Registro - Accertamento e controlli

Rettifica del valore dichiarato – Necessità, per l'Ufficio, di esporre gli elementi sui quali si fonda la rettifica – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Paggetti)
Sentenza n. 49 del 27/06/2011*

La rettifica del valore di un immobile compravenduto non può essere fondata solo su una stima generica dell'Agenzia del Territorio, non documentata e non basata su dati di fatto o confrontabili con immobili simili. Inoltre, per consentire al contribuente di effettuare le opportune verifiche per una sua idonea difesa, l'Ufficio, che sostenga che la valutazione è stata effettuata con metodo sintetico comparativo in base ai valori correnti di mercato, non può esimersi dal riportare, nell'atto di accertamento, gli estremi dei contratti di compravendita relativi ad immobili simili.

Registro - Accertamento e controlli

Valore dell'azienda – Cessione dell'azienda e vendita separata delle merci – Elusione di imposta – Sussiste - Detraibilità dell'Iva sulle merci cedute separatamente dall'azienda – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 79 del 06/07/2011*

La cessione delle merci separatamente dalla cessione dell'azienda o del ramo di azienda allo stesso acquirente dell'azienda o del ramo di azienda, con applicazione dell'Iva sulle merci cedute, costituisce elusione dell'imposta di registro con abuso del diritto. Conseguentemente l'Iva sulle merci cedute allo stesso acquirente dell'azienda non è detraibile.

Registro - Accertamento e controlli

Cessione di fabbricato con terreni costituenti pertinenza dell'immobile – La natura dei terreni, edificabile o pertinenziale rispetto all'immobile compravenduto va individuata in base ad elementi fattuali dimostrativi dell'effettiva destinazione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Pellegrini)
Sentenza n. 70 del 14/07/2011*

Nella vendita di un edificio con i terreni circostanti, situato in una zona prevista dal piano regolatore generale come edificabile, i terreni in questione possono essere ritenuti come pertinenza dell'edificio stesso solo con la verifica degli elementi oggettivi che dimostrino la loro destinazione, in modo durevole, al servizio ed a ornamento dell'edificio (art. 817 cod. civ.).

Registro - Accertamento e controlli

Valore immobili – Utilizzo dei valori OMI per l'accertamento – Illegittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 80 del 22/07/2011*

Il richiamo ai valori OMI quale base per l'atto di accertamento del valore di un immobile è contrario al diritto comunitario ed è, pertanto, illegittimo. La direttiva n. 2006/112/CE prevede, infatti, che la base imponibile debba comunque essere il corrispettivo pagato e la Commissione Europea, con la procedura d'infrazione n. 2007/4575, ha contestato l'applicabilità del metodo del valore normale perché costituisce una "disposizione sproporzionata in quanto trasferisce l'onere della prova (del valore) sui soggetti passivi in assenza di qualsiasi prova di frode fiscale".

Registro - Accertamento e controlli

Accertamento di maggior valore di un bene immobile compravenduto – Onere della prova a carico dell'Ufficio accertatore - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 126 del 28/10/2011

Nell'accertamento di maggior valore di un immobile, rispetto a quanto è stato dichiarato nell'atto di compravendita, la prova del maggior valore accertato è a carico dell'Ufficio il quale non può chiedere che la prova del valore del bene compravenduto sia fornita dal ricorrente.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per l'edilizia – Agevolazione di cui all'art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 – Decadenza per il mancato integrale rispetto della condizione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Lenzi)

Sentenza n. 25 del 31/01/2011

L'agevolazione di cui all'art. 33, comma 3, della legge 23.12.2000, n. 388, prevede l'applicazione dell'aliquota dell'1% dell'imposta di registro all'acquisto di terreni edificabili a condizione che l'utilizzo edificatorio dell'area acquistata avvenga nel termine di cinque anni dall'acquisto stesso e l'edificazione, quindi, sia ultimata nel quinquennio. Scopo di tale agevolazione è l'incentivazione dei programmi urbanistici e poiché, in generale, l'onere che condiziona un beneficio fiscale deve gravare su chi ne ha tratto beneficio, la norma che dispone l'agevolazione va interpretata restrittivamente. Pertanto, decade dal beneficio il soggetto (beneficiario dell'agevolazione fiscale in oggetto) il quale, avendo ceduto l'immobile del quale non era terminata la costruzione, non abbia osservato integralmente la condizione del completamento dell'edificazione nel quinquennio.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Assegnazione di beni ai figli nell'ambito di un procedimento di separazione tra coniugi, omologato dal Tribunale – Esenzione dall'imposta – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)

Sentenza n. 12 del 07/02/2011

La Corte costituzionale, con la sentenza 10.05.1999, n. 154, si è espressa nel senso di estendere le esenzioni tributarie a tutti gli atti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione tra coniugi compresi i provvedimenti a favore dei figli. Anche la S.C. con la sentenza 30.05.2005, n. 11458, con riferimento agli orientamenti della Corte Costituzionale, chiarisce che gli atti e procedimenti di separazione personale e di divorzio è applicabile la normativa speciale di esenzione di cui all'art. 19 della legge 06.03.1987, n. 74, che esclude gli atti, documenti e provvedimenti, relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, dalle imposte di bollo, di registro ed ogni altra tassa.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni fiscali “prima casa” – Revoca in caso di abitazione di lusso – Sussistenza di condizioni singole e non cumulative – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Dova, Est. Fugacci)
Sentenza n. 31 del 16/02/2011*

Dalla lettura del D.M. 02.08.1969 si evince che per la qualificazione di “lusso” di un immobile è bastevole che sussistano alternativamente e non cumulativamente le previste condizioni.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per acquisto prima casa – Cessione dell’immobile prima del decorso del quinquennio – Notificazione di avviso di liquidazione per la revoca delle agevolazioni oltre il termine triennale di cui all’art. 76, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 – Illegittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Caldini)
Sentenza n. 21 del 24/02/2011*

Il termine decadenziale per la revoca dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa inizia a decorrere dalla registrazione dell’atto di cessione dell’immobile, per il quale erano state ottenute le agevolazioni per l’acquisto della prima casa, prima dei cinque anni previsti dalla norma agevolativa. Pertanto, è illegittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro dovuta per la revoca dei benefici fiscali che sia stato notificato oltre il termine triennale previsto dall’art. 76, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 (S.C., Sentenza 26.5.2008, n. 13491).

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per l’acquisto della prima casa – Vendita dell’immobile “prima casa” del “de cuius” prima del compimento del quinquennio dall’acquisto agevolato – Decadenza dalle agevolazioni – Non Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Monaco)
Sentenza n. 56 del 29/04/2011*

Le agevolazioni “prima casa” sono di natura soggettiva e, quindi, riferibili alla persona che ha acquistato l’immobile con le agevolazioni previste dall’art. 1, Nota 2 bis della Tariffa-Parte prima, allegata al d.P.R. 25.04.1986, n. 131, destinandolo a propria abitazione e contraendo anche il divieto di trasferimento dello stesso immobile prima di cinque anni dalla data dell’acquisto. Pertanto, data la natura soggettiva e sanzionatoria della decadenza, gli eredi che, per successione, acquisiscono l’immobile che il “de cuius” aveva acquistato con le ridette agevolazioni, possono liberamente vendere l’immobile stesso anche prima del decorso di cinque anni dall’acquisto effettuato dal “de cuius”.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Acquisto prima casa – Agevolazioni per l’acquisto di abitazione non di lusso di residenza turistica alberghiera, idonea ad ospitare nuclei familiari – Condizioni.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Est. Dazzi)
Sentenza n. 48 del 02/05/2011*

L’acquisto di un’unità immobiliare non di lusso di una residenza turistica alberghiera è consentito con le agevolazioni per l’acquisto della prima casa purché siano rispettate le condizioni indicate nella Nota II bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Acquisto "prima casa" – Revoca dell'agevolazione all'acquirente comproprietario di altro immobile acquistato per usucapione dal coniuge – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)

Sentenza n. 32 del 24/05/2011

Va revocata l'agevolazione per l'acquisto della prima casa all'acquirente che al momento dell'atto di compravendita, sia ancora comproprietario di un altro immobile acquisito per usucapione dal coniuge. Infatti, la sentenza del Tribunale è soltanto dichiarativa dell'avvenuto acquisto per usucapione per compimento del ventennio continuativo dell'immobile e non retroagisce alla data dell'inizio del ventennio stesso.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per l'edilizia ex art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 – Natura soggettiva dell'agevolazione – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 33 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 33 del 27/05/2011

Allo scopo di incentivare l'edificazione dei terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato, all'acquirente di un terreno edificabile con le caratteristiche ridette, viene concessa un'agevolazione consistente nella riduzione all'1% dell'imposta di registro alla condizione che l'acquirente stesso si impegni alla edificazione del terreno entro i cinque anni dall'acquisto.

Il trattamento fiscale agevolato non può che avere natura soggettiva e non oggettiva in quanto il soggetto che usufruisce dell'agevolazione nell'atto di acquisto si è impegnato all'edificazione del terreno acquistato. Di conseguenza, qualora il terreno sia stato ceduto ad altro soggetto, che ha provveduto all'edificazione, seppure nel quinquennio, risulta legittima la revoca dell'agevolazione stessa in capo all'acquirente che ne aveva usufruito.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni per l'edilizia – Art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)

Sentenza n. 51 del 14/07/2011

L'art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388, dispone agevolazioni per l'imposta di registro e per le imposte ipotecarie e catastali nel trasferimento di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati "a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento". Il trasferimento dell'area ad un successivo acquirente non fa venir meno le agevolazioni ottenute con il primo trasferimento se è stata rispettata la condizione che impone l'utilizzazione edificatoria dell'area entro cinque anni dal primo trasferimento. La norma, infatti, ha lo scopo di incoraggiare l'attività di costruzione e non prevede espressamente che la condizione dell'utilizzazione edificatoria dell'area nei cinque anni venga assolta solo dal primo acquirente.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni nell'ambito dei piani di recupero del patrimonio edilizio ex art. 5, legge 22.04.1982, n. 168 – Necessità della preventiva sottoscrizione di convenzione con il Comune – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)

Sentenza n. 53 del 14/07/2011

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 5, comma 1, legge 22.04.1982, n. 168, è necessario e sufficiente che nell'atto di trasferimento dell'edificio, che sarà oggetto del recupero edilizio, il soggetto che attuerà il recupero si impegni a che l'immobile venga inserito in un piano di recupero che dovrà essere approvato dalla Giunta comunale (S.C., Sentenza 08.04.2009, n. 8480). L'attuazione di tali impegni potrà essere accertata successivamente dall'Ufficio.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni “prima casa” – Trasferimento della residenza oltre il termine previsto a causa del ritardo nella conclusione dei lavori di ristrutturazione edilizia – Revoca delle agevolazioni – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 395 del 18/10/2011*

Non sono revocabili le agevolazioni fiscali per l'acquisto della “prima casa” se è stato acquistato un appartamento da ristrutturare ed il ritardo nel trasferimento della residenza oltre il termine dei diciotto mesi previsti dalla norma agevolativa è stato causato dal ritardo nella conclusione dei lavori di ristrutturazione.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Vendita della prima casa prima che sia decorso il quinquennio dall'acquisto per costruire l'abitazione su un terreno già di proprietà del contribuente – Revoca delle agevolazioni – Legittimità – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Boni)
Sentenza n. 65 del 08/11/2011*

Non possono essere revocate le agevolazioni per l'acquisto della prima casa qualora questa sia venduta prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto per acquistare un terreno ove costruire la nuova abitazione (Circolare n. 38/2005, paragrafo 5.2). Le stesse agevolazioni permangono a favore del contribuente che impieghi la somma realizzata con la vendita dell'immobile acquistato con i benefici prima casa per realizzare la sua abitazione su un terreno di sua proprietà.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni ai sensi della legge 06.08.1954, n. 604 - Vendita della proprietà agricola nel quinquennio Ici a favore di un soggetto avente le caratteristiche di giovane imprenditore agricolo - Decadenza delle agevolazioni - Non Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)
Sentenza n. 114 del 29/11/2011*

Per effetto del disposto dell'art 11 del d.lgs. 18.05.2001, n. 228 non può ritenersi avvenuta la decadenza delle agevolazioni per effetto dell'alienazione della proprietà agricola nel quinquennio a favore di giovane imprenditore agricolo anche quando manchi un preciso nesso tra la vendita e le specifiche politiche comunitarie, essendo comunque la ratio della norma quella d'incentivare l'inserimento dei giovani imprenditori nell'agricoltura in un contesto normativo volto a favorire tale categoria di soggetti.

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Acquisto di area edificabile con le agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388 – Inizio dell'attività edilizia sull'area nel quinquennio dall'acquisto, ma non fino alla realizzazione del rustico con le mura perimetrali e la copertura – Legittimità della revoca delle agevolazioni – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)
Sentenza n. 117 del 13/12/2011

E' legittima la revoca delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, legge 23.12.2000, n. 388, provvisoriamente concesse al momento della registrazione dell'atto di acquisto di un'area edificabile soggetta a piani urbanistici particolareggiati, se l'utilizzazione edificatoria dell'area stessa non è avvenuta entro il quinquennio dal suo acquisto. Non è, infatti, sufficiente che nel quinquennio dall'acquisto dell'area sia stata iniziata un'attività edilizia, ma perché si integri l'ipotesi di utilizzazione edificatoria occorre che la costruzione sia iniziata e sia stato eseguito il rustico comprensivo delle mura perimetrali delle singole unità e sia stata completata la copertura (Agenzia delle Entrate, circolare n. 11/E del 31.1.2001).

Registro - Agevolazioni ed esenzioni

Esenzione per atti, documenti e provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio ed alla separazione tra coniugi, compresi gli atti portanti attribuzioni patrimoniali fra coniugi - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Naldoni)
Sentenza n. 239 del 15/12/2011

L'esenzione dall'imposta di registro e da ogni altra tassa per gli atti, documenti e provvedimenti è ora prevista anche per il procedimento di separazione personale dei coniugi, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999, n. 154, con la quale veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 06.03.1987, n. 74, nella parte in cui non estendeva l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi e con circolare n. 49/E – 43171 del 16.03.2000, l'Amministrazione finanziaria ammette l'applicabilità dell'esenzione anche agli atti portanti attribuzioni patrimoniali tra coniugi connessi al procedimento di separazione o divorzio.

Registro - Ambito di applicazione e presupposti

Registrazione di provvedimento giudiziario non definitivo – Art.37, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Tucceri Cimini)
Sentenza n. 48 del 13/04/2011

E' dovuta l'Imposta di Registro su provvedimento giudiziario non definitivo (qui sentenza) in espresso richiamo alla previsione di cui all'art. 37, d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Registro - Ambito di applicazione e presupposti

Donazione – Fattispecie.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Ciacci)
Sentenza n. 93 del 22/09/2011

Il negozio in forza del quale gli eredi del donatario hanno retrocesso al donante un bene oggetto di pregressa donazione integra un negozio dispositivo autonomo, quindi un "contrarius actus" e non un negozio risolutorio con effetti retroattivi e come tale legittimamente assoggettato ad imposta di registro (si discute dell'assoggettamento al tributo quanto all'atto col quale gli eredi R. hanno retroceduto a V. un bene da questi a suo tempo donato alla sorella intendendo così risolvere consensualmente questo ultimo atto, per conseguenza ritenendo di esentarsi dal pagamento dell'imposta di registro considerando questo atto quale risoluzione del pregresso).

Registro - Ambito di applicazione e presupposti

Donazione – Risoluzione per mutuo consenso – Nuovo trasferimento di immobili dal donatario al donante – Assoggettamento in misura fissa, ad imposta di registro, ipotecaria e catastale – Non sussiste – Art.2, commi 47 e 49, d.l. 03.10.2006 n. 262.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Pulvirenti, Est. Fugacci)

Sentenza n. 392 del 05/10/2011

Non rappresenta un nuovo trasferimento di immobili dal donatario al donante la risoluzione per mutuo consenso dell'atto di donazione originariamente stipulato. Infatti, ancorché si volesse assimilare l'atto di risoluzione a nuovo trasferimento immobiliare, discutendosi di atto non oneroso tanto dovrebbe comportare la applicazione dell'imposta sulle donazioni e non la proporzionale imposta di registro, ciò trovando conferma nelle disposizioni di cui all'art. 2, commi 47 e 49, d.l. 03.10.2006 n. 262 convertito in legge 24.11.2006 n. 286.

Registro - Ambito di applicazione e presupposti

Deliberazione dell'assemblea sociale che autorizza l'organo amministrativo ad un contratto di finanziamento soci - Necessità di sottoporre il verbale autorizzativo a registrazione in termine fisso - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Magnesa, Est. Meocci)

Sentenza n. 123 del 14/10/2011

Le deliberazioni assembleari, come atti interni, sono inidonee a produrre effetti giuridici suscettibili d'impegnare la società all'esterno, per cui il verbale di deliberazione assembleare che autorizza l'organo amministrativo ad un contratto di finanziamento soci non può costituire un presupposto dell'imposta da registrarsi in termine fisso (Imposta 3%). E' infatti rimesso all'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2364, cod. civ., il compimento dei singoli atti nei quali si sostanzia l'esercizio dell'impresa, non essendo previsto che lo statuto possa attribuire all'assemblea competenze gestorie e pure se il compimento di determinati atti degli amministratori debba essere autorizzato dall'Assemblea, resta ferma, anche in questi casi, la responsabilità dell'organo amministrativo per l'esecuzione degli stessi. Di conseguenza, ai fini dell'imposta di registro, non può avere rilevanza esterna il verbale autorizzativo dell'assemblea, ma solo il contratto di finanziamento che, se gestito dall'organo amministrativo sotto forma di corrispondenza commerciale, sconta l'imposta di registro solo in caso d'uso.

Registro - Base imponibile

Atto di mutuo dissenso di contratto di compravendita precedentemente stipulato – Art. 28, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 – Nuova manifestazione di volontà – Imponibilità - Sussiste – Determinazione del tributo – Art. 52, comma 4, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 – Legittimità.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)

Sentenza n. 21 del 07/02/2011

In caso di stipula di atto di mutuo dissenso (qui per mancato pagamento del corrispettivo) di altro atto di compravendita immobiliare precedentemente stipulato, nella misura in cui è rinvenibile altra e nuova manifestazione di volontà si rende applicabile l'art. 28, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 ed ai fini della determinazione del valore del trasferimento derivante dall'atto di mutuo dissenso risulta equa la applicazione del meccanismo oggettivo di calcolo basato sulla rendita catastale individuato dal legislatore nell'art. 52, comma 4, d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Registro - Base imponibile

Avviamento – Determinazione non su parametri di redditività – Illegittimità – Sussiste.
Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Torriti)
Sentenza n. 9 del 15/06/2011

E' illegittima la ripresa fiscale quanto all'Imposta di Registro sull'avviamento dichiarato ove fondata non su parametri di redditività, ma facente esclusivo riferimento ad un costo e tanto nella arbitraria convinzione che il reddito, frutto della correlazione fra costi e ricavi, non possa essere inferiore ad esso.

Registro - Condonò, amnistia e concordato

Lite pendente – Revoca di agevolazioni fiscali – Avviso di liquidazione - Ambito applicativo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 50 del 20/06/2011

Il concetto di "lite pendente", prodromico alla richiesta di condono, è strettamente correlato ai soli atti di natura impositiva, con la conseguenza per la quale non è applicabile ove si versi in ipotesi di revoca di benefici fiscali (qui "prima casa"). Non può infatti costituire "lite pendente" quella riferibile ad un provvedimento di mero calcolo del tributo quale possa essere l'avviso di liquidazione emesso a seguito di revoca delle agevolazioni fiscali in base a dati e comportamenti originariamente forniti dal contribuente (qui: voler adibire l'immobile a propria abitazione ed il divieto di rivendita dello stesso nel quinquennio se non seguito, nei dodici mesi successivi, dal riacquisto di altro immobile).

Registro - Contenzioso

Difetto di interesse ad impugnare da parte del venditore per aver l'acquirente corrisposto la maggiore imposta e gli accessori – Conseguente inammissibilità dell'appello – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Beneforti, Est. Ramazzotti)
Sentenza n. 128 del 30/03/2011

E' inammissibile l'appello proposto dal contribuente venditore di un bene contro la sentenza di primo grado, con la quale era stata riconosciuta la correttezza dell'accertamento dell'Ufficio, essendo state pagate dall'acquirente le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali oltre sanzioni e interessi senza possibilità di rivalsa nei confronti del venditore per espresso patto contrattuale. La conseguente cessata materia del contendere ha determinato la mancanza di interesse dell'appellante e, quindi, l'inammissibilità dell'appello.

Registro - Determinazione dell'imposta

Acquisto di nuda proprietà e costituzione di usufrutto in capo a soggetto diverso dall'acquirente – Unicità dell'atto – Sussiste – Art. 21, comma 2, d.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Dova, Est. Fugacci)
Sentenza n. 362 del 22/09/2011

Nel pieno rispetto dell'autonomia negoziale (art. 1322 cod. civ.), una compravendita nella quale una parte trasferisca la nuda proprietà e ad altro soggetto l'usufrutto dello stesso immobile realizza un unico contratto in quanto unico è l'interesse perseguito rinvenibile nella cessione dell'intera proprietà sussistendo un vincolo di derivazione necessaria – art. 21, comma 2, d.P.R. 26.04.1986 n. 131 - che dà origine ad un'unica dichiarazione negoziale.

Registro - Registrazione degli atti

Cessione di ramo di azienda - Registrazione obbligatoria – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. I (Pres. Est. Perretti)

Sentenza n. 27 del 13/01/2011

La comunicazione ad una Autorità amministrativa che rilascia l'autorizzazione all'esercizio di una attività, la transizione di personale dalla società cedente il ramo di azienda alla cessionaria per consentire a quest'ultima la attuazione di cognizioni tecniche di esercizio, la stipulazione di una scrittura privata con la quale la società cedente mette a disposizione della cessionaria certe sue strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività da parte della cessionaria stessa, sono elementi che consentono l'individuazione di una volontà traslativa del ramo di azienda e la conseguente registrazione d'ufficio della cessione, con la determinazione anche del valore della cessione stessa.

Registro - Registrazione degli atti

Contratto di mandato a termine a vendere in favore di terzi – Contestuale trasferimento di quota di proprietà al mandatario – Pagamento di imposta fissa – Sussiste – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. I (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza n. 177 del 11/04/2011

In caso di contratto di mandato a termine a vendere e contestuale trasferimento di quota di proprietà al mandatario, costui risponde solo del suo operato, ma non del valore del bene. Di conseguenza la richiesta di pagamento in misura fissa è compatibile con la natura del contratto di mandato, come peraltro evolutivamente è stato ritenuto per il Trust e le Società Fiduciarie. Per altro verso, il pagamento a tassa fissa è legittimo solo se entro i termini del mandato venga stipulata la vendita ed in caso di mancata retrocessione ben potrà l'Ufficio esercitare tutti i diritti all'accertamento di imposta, divenendo in tal caso, l'atto notarile, una vera e propria compravendita.

Registro - Registrazione degli atti

Riconoscimento di debito – Atto di natura dichiarativa se non vi si rinviene un patto sostanziale tra le parti che è costitutivo del debito - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)

Sentenza n. 48 del 13/04/2011

Il riconoscimento di debito, pur costituendo un negozio sostanzialmente astratto nel quale è normalmente implicito un sottostante rapporto patrimoniale, ha natura dichiarativa ed è sottoposto all'imposta di registro con l'aliquota dell'1%, ma può divenire costitutivo di un rapporto patrimoniale se la pattuizione della restituzione del debito è la conseguenza della prestazione patrimoniale stabilita con lo stesso atto. E' in questo caso che l'atto va sottoposto all'imposta di registro di cui all'art. 9 della Tariffa – Parte prima, allegata al d.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Registro - Registrazione degli atti

Atto oggetto di più disposizioni negoziali - Applicazione di autonome imposte di registro - Sussiste - Limiti.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Lombardi)

Sentenza n. 175 del 27/10/2011

Un atto che ha ad oggetto più disposizioni negoziali è assoggettabile ad autonome imposte di registro quando contenga più negozi giuridici strutturalmente autonomi e inquadrabili in diverse schemi causali. Quando invece queste disposizioni negoziali siano riconducibili ad

un'unica causa, vale a dire hanno un'unica funzione economica sociale, l'atto è assoggettabile ad un'unica tassazione.

Registro - Soggetti passivi

Pagamento da parte del debitore solidale – Estinzione del giudizio – Art. 28, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Mariotti, Est. Gerardi)

Sentenza n. 11 del 20/01/2011

E' legittima l'ordinanza presidenziale di estinzione del giudizio resa ex art. 28 d.lgs. 31.12.1992, n. 546 ove l'Ufficio abbia comunicato l'avvenuto pagamento dell'Imposta di Registro da parte del debitore solidale ex art. 57, d.P.R. 26.04.1986, n. 131. Peraltro, l'azione risarcitoria promossa dal debitore principale, oltre che a competere al giudice ordinario, non ha fondamento considerato che il ricorso avanti il giudice tributario non può essere introdotto e proposto ove si voglia attivato un processo con finalità di mero accertamento.

IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione delle imposte
Dichiarazione di successione
Divieti ed obblighi a carico di terzi
Doppia imposizione
Riscossione e versamento
Rimborsi
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Successioni e donazioni - Soggetti passivi

Trust liberale - Donazione indiretta tra il disponente e i beneficiari - Presupposto impositivo al momento in cui l'esecutore attribuirà il trust fund ai beneficiari conformemente al programma predisposto dal disponente - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Guiducci)

Sentenza n. 77 del 17/11/2011

La costituzione del trust, così detto liberale, (donazione indiretta tra disponente e beneficiari) mediante trasferimento dei beni immobili nel trust, senza che siano al momento della costituzione identificabili i beneficiari finali perché la loro individuazione è condizionata al verificarsi di eventi futuri ed incerti, non realizza il presupposto impositivo dell'imposta proporzionale sulle successioni, catastali ed ipotecarie. Il trust liberale non è quindi soggetto passivo dell'imposta in quanto immediato destinatario dei beni oggetto della disposizione, ma solo un veicolo di attuazione del programma voluto dal disponente e realizzato dall'incaricato esecutore del programma (trustee). Infatti in materia di successioni e/o donazioni, oggetto del prelievo tributario è l'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione. Nel caso del trust liberale tale incremento patrimoniale si ottiene solo nei confronti dei beneficiari a seguito attribuzione definitiva del trust fund ed è in questa fase che si verifica il presupposto impositivo. Tassare il trasferimento dei beni al trust significherebbe individuare quale soggetto passivo del tributo un'entità neutra che amministra beni destinati a realizzare programmi predisposti dal disponente e quindi estranea ad ogni forma di incremento netto di ricchezza.

TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione e misura dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Violazioni e sanzioni

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Telefonia mobile - Richiesta rimborso da parte di ente pubblico – Legittimità - Art. 21, Tariffa, d.P.R. 26.10.1972, n. 641 - Presupposti e condizioni.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Del Carlo)
Sentenza n. 116 del 12/07/2011

La tassa CCGG ha come presupposto, quanto all'Ente pubblico (qui, Comune, art. 21, Tariffa, d.P.R. 26.10.1972, n. 641), il carattere pubblico del servizio anche rispetto all'utente terminale ed il conseguente regime concessorio la cui abolizione, da parte del d.lgs. 01.08.2003, n. 259, ha reso legittima la liberalizzazione di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e l'uso dei correlati mezzi. Al rapporto concessorio di tipo pubblicistico si è dunque sostituito un rapporto contrattuale privatistico e quindi la situazione giuridica dell'utente finale si è trasformata da interesse legittimo a diritto soggettivo che ha come controparte il gestore privato. Conseguentemente non si rende più necessaria la licenza e non vi può insistere la tassa che a tale licenza era connessa, con susseguente legittimità dell'istanza di rimborso della corrisposta CCGG.

Concessioni governative - Ambito di applicazione e presupposti

Art. 21 Tariffa allegata d.P.R. 26.10.1986 n. 641 e successive modificazioni – Tacita abrogazione – Non sussiste – Legittimità della pretesa fiscale – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Moroni, Est. Evangelisti)
Sentenza n. 122 del 30/11/2011

La pretesa tacita abrogazione della tassa sulle concessioni governative non trova conferma nell'art. 21 Tariffa allegata d.P.R. 26.10.1972 n. 641 posto che la norma in questione comprende, oltre alla licenza, anche il "documento sostitutivo" per l'impiego delle apparecchiature (qui terminali), anche considerato che il Legislatore ha inteso liberalizzare la materia sostituendo al regime "concessorio" della licenza la disciplina della "autorizzazione" e mantenendo vigente il ridetto art. 21 della Tariffa.

Concessioni governative - Agevolazioni ed esenzioni

Esenzione sul servizio di telefonia mobile per gli Enti locali – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bertozzi)
Sentenza n. 101 del 22/11/2011

Nessuna norma di legge tributaria prevede esenzioni dal pagamento della tassa di concessione governativa sul servizio di telefonia mobile e solo lo Stato, quale titolare del diritto di imposizione è esente. Gli Enti locali, seppure Enti pubblici, non sono parificabili agli effetti fiscali allo Stato impositore.

TASSE AUTOMOBILISTICHE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione e misura dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Violazioni e sanzioni

Tasse automobilistiche - Agevolazioni ed esenzioni

Esenzione – Presupposti.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Del Re)

Sentenza n. 63 del 23/05/2011

Per poter usufruire della esenzione dalla tassa automobilistica è necessaria una capacità di deambulazione limitata accertata dalla apposita commissione istituita dalla legge 05.02.1992, n. 104, essendo del tutto incapiente la mera certificazione medica.

IMPOSTE DIRETTE

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle società

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

VOCE

Accertamento e controlli
Addizionali Irpef
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Detrazioni d'imposta
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generati
Dichiarazione dei redditi: persone fisiche
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Oneri deducibili o detraibili
Presupposto dell'imposta
Redditi di capitale
Redditi di lavoro autonomo
Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Redditi d'impresa (regime ordinario)
Redditi d'impresa (regimi semplificati e regimi particolari)
Redditi diversi
Redditi fondiari
Redditi prodotti in forma associata
Regimi speciali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Ritenute alla fonte
Riscossione e versamento
Scritture contabili art e professioni
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Soggetti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Violazioni e sanzioni

Irpef - Accertamento e controlli

Ricostruzione del reddito sulla base di indagini bancarie – Movimentazioni in denaro contante, non giustificabili – Movimentazioni “tracciabili” con assegni, bonifici e giroconti possono essere giustificabili.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. D’Amelio)
Sentenza n. 14 del 23/02/2011

Le movimentazioni avvenute sui conti correnti in denaro contante, non possono essere, generalmente, giustificabili dal contribuente per la difficoltà della loro “tracciabilità” mentre possono essere assai più facilmente giustificabili per la loro tracciabilità le operazioni bancarie avvenute tramite assegni, bonifici e giroconti.

Irpef - Agevolazioni ed esenzioni

Istanza di rimborso del maggior tributo pagato sulla indennità percetta in aumento rispetto al normale trattamento pensionistico – Trattamento agevolativo – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)
Sentenza n. 33 del 05/05/2011

Il trattamento fiscale agevolato esiste, in virtù di esplicita norma agevolatrice, fin tanto che l’indennità corrisposta durante il servizio attivo conservi la sua specifica natura di compenso aggiuntivo. Allorquando però detta indennità si trasformi in quota di trattamento di quiescenza parametrata soltanto alla indennità fruita durante il servizio attivo, non sussiste motivo, anche sotto il profilo sistematico, di operare differenziazioni di natura fiscale.

Irpef - Agevolazioni ed esenzioni

Pensioni privilegiate ordinarie – Art. 67, d.P.R. 29.12.1993, n. 1072 ed art. 34, d.P.R. 29.09.1973, n. 601 – Imponibilità - Sussiste – Diniego al rimborso del decimo del privilegio del normale trattamento pensionistico – Legittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Ciappei)
Sentenza n. 92 del 07/11/2011

E’ legittimo il diniego al rimborso del privilegio del decimo del normale trattamento pensionistico richiesto ex art. 67, d.P.R. 29.12.1993 n. 1072, essendo l’intero ammontare delle pensioni privilegiate ordinarie soggetto ad imposizione diretta in quanto non ricomprese tra i redditi indicati nell’art. 34, d.P.R. 29.09.1973 n. 601, e non potendo queste essere assimilate - in ragione della natura eccezionale dei casi di esenzione – alle pensioni di guerra né alle pensioni per invalidità contratta nel servizio militare di leva. Per altro verso, non assume rilievo la componente risarcitoria degli emolumenti in quanto ne resta ferma la natura reddituale di retribuzione differita di prestazioni di lavoro.

Irpef – Base imponibile

Plusvalenze – Terreni compresi dal Piano Regolatore Generale tra i terreni edificabili, ma, di fatto, non utilizzabili dai privati ai fini edificatori perché vincolati ad un uso pubblicistico – Accertamento di plusvalenza in caso di vendita – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 4 del 17/01/2011

Non è accertabile una plusvalenza in caso di vendita di un terreno compreso dal Piano Regolatore Generale tra le aree edificabili, ma di fatto non utilizzabile dal privato proprietario ai propri fini edificatori in quanto soggetto ad un vincolo di destinazione meramente pubblicistico (S.C., sentenza 24.10.2008, n. 25672 e ordinanza 26.11.2010, n. 24098).

Irpef - Condono, amnistia e concordato

Condono ex art. 9 bis, legge 27.12.2002, n. 289 – Decadenza dal beneficio per il contribuente che non ha versato una delle rate successive alla prima – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Pellegrino)

Sentenza n. 61 del 06/06/2011

Nell'art. 9 bis della legge 27.12.2002, n. 289, non è stata espressamente prevista la decadenza dai benefici del condono in caso di omesso versamento delle rate successive alla prima. La sanzione della decadenza, infatti, deve essere prevista espressamente dalla legge e non può essere regolata da circolari interpretative che sono soltanto atti interni della Pubblica Amministrazione.

Irpef - Determinazione dell'imposta

Istanza di rimborso per somme pagate a titolo transattivo per risoluzione di rapporto di lavoro – Silenzio rifiuto - Natura risarcitoria – Art. 6, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Assoggettabilità ad imposta – Limiti ed ambito applicativo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 54 del 01/02/2011

In linea di principio, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretizzatosi nella mancanza di percezione di redditi. Conseguentemente che la applicazione concreta dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - relativa alla imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio – non può prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio sofferto e che l'importo ricevuto abbia la funzione di indennizzare, dovendosi in particolare verificare se la dazione di tali importi trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito e solo in caso di accertamento positivo potrà affermarsi la tassazione della relativa indennità.

Irpef - Determinazione dell'imposta

Cessione di Azienda – Determinazione della plusvalenza – Principio della competenza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco)

Sentenza n. 17 del 11/03/2011

A mente del d.P.R. 22.12.1986, n. 917, la tassazione delle plusvalenze deve avvenire in base al principio della competenza ed indipendentemente dalla percezione effettiva delle somme costituenti il corrispettivo, non rilevandosi alcun contrasto con la norma costituzionale, rimanendo affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario la determinazione del momento impositivo cui riferire la tassazione.

Irpef - Detrazioni d'imposta

Mancata indicazione in D.U., per assunto difetto di pagamento da parte del coniuge tenuto, di assegno previsto in sede di accordo di separazione – Illegittimità – Sussiste – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Spaziani, Est. Ricci)

Sentenza n. 5 del 14/01/2011

La mancata indicazione in D.U. dell'assegno previsto in sede di separazione fra coniugi per non averlo, il coniuge tenuto, corrisposto all'altro coniuge in esecuzione degli accordi omologati, integra estremi di illegittimità – e dunque legittima la correlata ripresa fiscale – posto che in diritto tributario, e tanto a valere per i redditi di impresa come per quelli di

lavoro autonomo e dipendente, vige il principio per il quale i crediti cosiddetti inesigibili possono essere portati in detrazione solo idoneamente comprovando (azioni legali, esecutive e quant'altro) che tali crediti non siano più recuperabili. Conseguenza come ai ridetti fini non sia sufficiente affermare la mancata percezione dell'assegno in questione né è onere dell'Ufficio comprovare che tale credito sia stato soddisfatto.

Irpef - Detrazioni d'imposta

Detrazione ex lege 23.12.1998, n. 448 – Garage di nuova costruzione - Asservimento pertinenziale – Presupposti.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Naldoni)

Sentenza n. 86 del 26/05/2011

Ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza, oltre che del requisito soggettivo della appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, anche del requisito oggettivo della contiguità, anche se solo di servizio, tra i due beni, dovendo, il bene accessorio, arrecare utilità al bene principale e non al suo proprietario.

Irpef - Detrazioni d'imposta

Interventi di recupero del patrimonio edilizio – Superamento dell'importo di € 51.645,69 di spesa – Omessa dichiarazione di esecuzione dei lavori nei termini previsti da circolare ministeriale – Recupero ex art. 36 ter, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Legittimità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Gerardi)

Sentenza n. 74 del 10/06/2011

L'omessa dichiarazione di esecuzione dei lavori prevista dal D.M. 18.02.1998, n. 41, nel caso che la spesa per interventi di recupero del patrimonio edilizio abbia superato l'importo di € 51.645,69, non comporta il recupero, ex art. 36 ter del d.P.R. 29.09.1973, n. 600, delle detrazioni d'imposta in relazione all'intero importo della spesa, ma soltanto dell'eccedenza delle detrazioni d'imposta effettuate in relazione al maggiore importo di spesa rispetto al limite di € 51.645,69. D'altra parte va considerato che il termine per la presentazione della dichiarazione di esecuzione dei lavori non è previsto dalla legge, ma soltanto dalla circolare ministeriale 11.05.1998, n. 121/E.

Irpef - Doppia imposizione

Violazione del principio della doppia imposizione – Illegittimità – Sussiste – Plusvalenze realizzate a titolo oneroso da cittadino estero - Convenzione Italia\Usa – Legge 11.12.1985 n.763 - Artt. 5, 23 e 67, d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza 9422/12/2011

Premesso il generale principio per il quale la sufficienza, ex sé, del solo elemento costitutivo (quanto all'esistenza del potere impositivo statale) deve ritenersi coeva e coerente con la pluralità delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni che recano il preminente fine di eliminare sovrapposizioni dei sistemi fiscali nazionali onde evitare che contribuenti abbiano un maggiore carico fiscale sui redditi percepiti all'estero, va per conseguenza affermato il coerente principio per il quale l'art. 23 d.P.R. 22.12.1986 n. 917 non può porsi come norma "speciale", e quindi derogativa della (in specie qua) Convenzione Italia\Usa, ratificata dalla legge 11.12.1985, n. 763, diversamente integrandosi i presupposti lesivi del divieto di doppia imposizione considerato che il combinato disposto di cui agli artt. 5, 23 e 67 Tuir fa riferimento, tra l'altro, alla possibilità impositiva nei confronti di cessioni di

partecipazione qualificate in società che siano – o debbano ritenersi - residenti , ma nulla dispone quanto allo “status” giuridico soggettivo di colui che le ridette plusvalenze abbia realizzato (qui cessione di quote di cantiere navale da parte di cittadino americano residente nel paese d’origine), con l’ovvio rinvio, per i casi non ricompresi nel paragrafo 4°), alla disciplina prevista dalle rispettive Convenzioni bilaterali.

Irpef - Oneri deducibili

Spese di manutenzione di immobile vincolato ai sensi della legge 01.06.1939, n. 1089 – Deducibilità nei limiti di quanto riconosciuto con certificazione di congruità della spesa rilasciata ai sensi della legge 02.08.1982, n. 512.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo)

Sentenza n. 50 del 28/06/2011

Le spese sostenute per i lavori di manutenzione di un immobile vincolato ai sensi della legge 01.06.1939, n. 1089, autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici, Artistici e Storici, sono deducibili dal reddito del proprietario nei limiti di quanto riconosciuto con certificazione di congruità rilasciata, ai sensi della legge 02.08.1983, n. 512, dalla stessa Soprintendenza di concerto con l’Ute dopo esame congiunto e sopralluogo.

Irpef - Redditi di capitale

Utili extracontabili da partecipazione in società di capitali a base sociale ristretta – Presunzione semplice – E’ tale – Ammissibilità della prova contraria – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 396 del 18/10/2011

Nel caso di società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili. Poiché si tratta di presunzione semplice è consentita la prova contraria. Pertanto, un socio che dimostra di non avere avuto parte nella gestione sociale, in quanto mero intestatario delle quote che in realtà spettavano ad altri, dimostrando altresì la mancata percezione degli utili occulti, non può essere oggetto dell’accertamento a suo carico di detti utili.

Irpef - Redditi di impresa (regime ordinario)

Determinazione di plusvalenza realizzata dalla società per la vendita dell’azienda, con riferimento al valore concordato con l’acquirente ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento con adesione – Legittimità – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)

Sentenza n. 43 del 25/01/2011

L’avviso di accertamento, con il quale viene determinata una plusvalenza realizzata da una società per la cessione della sua azienda con riferimento al valore dell’azienda concordato con l’acquirente in sede di accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro, va annullato per carenza di motivazione. Infatti, il valore dell’azienda concordato con l’acquirente ai fini dell’imposta di registro per la convenienza dello stesso acquirente, non solo non può costituire una presunzione a favore dell’Ufficio, ma nemmeno un mero indizio.

Irpef - Redditi di impresa (regime ordinario)

Allevatore cavalli da corsa - Costi e spese indicate in fatture in maniera generica per prestazioni connesse ad attività di allevamento - Difetto d’inerenza - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci)

Sentenza n. 117 del 04/10/2011

Dalle norme generali dei componenti del reddito d'impresa desunte dall'art 109, d.P.R. 22.12.1986 n. 917, si deduce che i costi e le spese imputati al reddito d'esercizio per essere fiscalmente deducibili devono avere il requisito della effettività, certezza, attualità ed inerenza. Di conseguenza è onere del contribuente provare il collegamento specifico dei costi e la loro congruità con l'attività d'impresa. La mancanza della prova della correlazione tra costi e ricavi non consente la deducibilità del costo per difetto del principio d'inerenza.

Irpef - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Indennità di missione – Imponibilità – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 283 del 20/06/2011

Il legislatore prevede un trattamento agevolato per le indennità di missione in quanto queste vadano a coprire spese vive sostenute dal contribuente ed è quindi logico assumere che tali indennità siano colpite da imposizione nella limitata misura in cui determinino un suo arricchimento.

Irpef - Redditi diversi

Indennità di occupazione di terreno per la realizzazione di un'opera pubblica corrisposta sotto forma di canone di locazione – Natura indennitaria - E' tale.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 14 (Pres. Bucelli, Est. Lepri)

Sentenza n. 20 del 26/01/2011

Le somme corrisposte al proprietario del fondo occupato in funzione della realizzazione di un'opera pubblica, anche se, per esigenze di celerità, corrisposte come canone di locazione in luogo di indennità erogate a seguito di provvedimenti autoritativi, hanno, comunque, natura indennitaria al di là del "nomen iuris" del titolo in forza del quale le somme sono state corrisposte (canone di locazione o indennizzo per occupazione coattiva).

Irpef - Redditi diversi

Plusvalenza – Tassazione separata – Art. 67, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Vendita di quote di terreno suscettive di utilizzo edificatorio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 10 Livorno (Pres. De Carlo, Est. Tallarico)

Sentenza n. 31 del 14/02/2011

Ai fini dell'accertamento di plusvalenza di cui all'art. 67, d.P.R. 22.12.1986, n. 917, in ragione di vendita di quote di terreno suscettive di utilizzo edificatorio assume rilevanza il principio della "edificabilità di diritto" rinvenibile dal momento in cui le aree vengono ricomprese nel PRG adottato dal Comune di competenza e ciò indipendentemente dalle successive approvazioni e dalla adozione di piani attuativi e particolareggiati.

Irpef - Redditi diversi

Plusvalenza accertata a seguito di vendita di immobile – Artt. 51 e 52, d.P.R. 26.04.1986, n. 131 – Artt. 67 e 68, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Presunzione di coesistenza tra Imposta di Registro ed Irpef - Non sussiste - Corrispondenza necessaria tra valore di mercato e somma incassata - Non sussiste – Onere della prova in capo all'Ufficio – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza n. 94 del 17/02/2011

Stante la diversità dei presupposti della tassazione della plusvalenza, a seguito di vendita immobiliare, tra l'Imposta di Registro e l'Irpef, non è costituzionalmente corretta l'ipotesi di presunzione di coesistenza dei due metodi accertativi, anche in quanto si sposta sul

contribuente l'onere di provare un fatto negativo cioè il non aver incassato più del dichiarato, peraltro nascendo, la presunzione (qui semplice ex art. 35, d.l. 04.07.2006, n. 223), da un fatto noto estraneo alla disciplina legislativa delle imposte dirette, quando invece l'onere della prova rimane in capo all'Ufficio accertatore anche considerando che l'art.2729, cod. civ. stabilisce che la decisione finale debba essere lasciata al prudente apprezzamento del giudicante.

Irpef - Redditi diversi

Plusvalenze da cessione di immobili – Accertamento della plusvalenza sulla base del valore accertato per l'imposta di registro – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 125 del 28/10/2011

Il valore del bene immobile compravenduto, definito concordemente tra l'Ufficio ed il solo contribuente acquirente ai fini dell'imposta di registro, al cui pagamento sono tenuti in solido sia l'acquirente che il venditore, diviene definitivo per il principio dell'unitarietà della valutazione dello stesso immobile ai fini tributari. Di conseguenza la plusvalenza ottenuta dalla cessione del bene immobile va determinata tenendo conto dello stesso valore definito per l'imposta di registro.

Irpef - Redditi diversi

Plusvalenza da cessione di aree edificabili determinata in base al valore accertato ai fini dell'imposta di registro per l'adesione dell'acquirente – Legittimità – Sussiste se il contribuente non dimostra che il valore dell'area dichiarato dalle parti con l'atto di compravendita era congruo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Boni)

Sentenza n. 77 del 21/12/2011

L'Amministrazione finanziaria è legittimata ad accertare in via induttiva il reddito da plusvalenza per la cessione di un'area edificabile sulla base del valore accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro per adesione della parte acquirente. Tuttavia il contribuente può superare la presunzione di corrispondenza del valore accertato con il prezzo di mercato dimostrando (anche con ricorso ad elementi indiziari) di avere, in concreto, venduto ad un prezzo inferiore a quello accertato (S.C., Ordinanza 22.01.2010, n. 1124).

Irpef – Redditi fondiari

Contratto di locazione a cittadini stranieri – Comodato gratuito – Onere delle prova – Art. 41, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Federici, Est. Cecchetti)

Sentenza n. 17 del 25/01/2011

In caso di godimento di immobile da parte di cittadini stranieri non è bastevole affermare trattarsi di godimento a titolo di comodato gratuito, ma occorre esaurientemente comprovare – allo scopo non essendo sufficienti dichiarazioni scritte dei beneficiari stranieri di cui non è certa né l'identità né la veridicità delle stesse dichiarazioni – l'effettiva sussistenza di tale assunto rapporto posto che, diversamente, trova applicazione l'art. 41, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, che presume, pur iuris tantum, l'esistenza di un rapporto di locazione.

Irpef - Redditi prodotti in forma associata

Società di persone – Il reddito definito da parte della società, ma non definito da parte dei soci, costituisce, “pro quota” il reddito del socio.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 251 del 17/05/2011

Il reddito definito dalla società di persone, ma non definito da parte dei soci, costituisce, comunque, il reddito da attribuire “pro quota” ai soci secondo il principio stabilito dall’art. 5, d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Irpef - Regimi speciali di tassazione

Diniego della maggior ritenuta sulla liquidazione del capitale relativo alla PIA – Art. 16, comma 1, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Fidolini)

Sentenza n. 16 del 07/04/2011

Il fondo PIA ha tipiche finalità previdenziali siccome alimentato prevalentemente dall’Ente datore di lavoro con l’evidente fine di una prestazione pensionistica integrativa quale emerge dagli stessi accordi aziendali, con la conseguenza per la quale il capitale erogato è soggetto a tassazione ex art. 16, comma 1, d.P.R. 22.12.1986, n. 917.

Irpef - Rimborsi e compensazioni

Trattamento pensionistico integrativo - Decorrenza del termine per la domanda di rimborso – Art. 21, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e nuovi orientamenti giurisprudenziali.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)

Sentenza n. 21 del 21/01/2011

In considerazione della funzione uniformatrice che la giurisprudenza della S.C. svolge nella regolamentazione dei rapporti giuridici, il mutamento di giurisprudenza avvenuto con le sentenze della stessa S.C. del 10.06.2005, n. 12356 e 17.06.2005, n. 13095, in merito alla tassabilità nella ridotta misura dell’87,5% del trattamento pensionistico integrativo, produce effetti equiparabili all’entrata in vigore di una nuova norma giuridica e determina il presupposto da cui decorre il termine per la domanda di restituzione ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Irpef - Sostituto d'imposta

Compensi erogati ai fantini del Palio – Contrada come sostituto di imposta - Violazione obbligo ritenuta d’acconto – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 48 del 01/02/2011

Quanto ai compensi erogati dalle Contrade ai fantini che corrono il Palio non sussiste l’obbligo del versamento della ritenuta d’acconto non essendo configurabile, per le Contrade, la funzione di sostituto di imposta (bensì quella “dell’incaricato di fare e non fare”) in quanto si versa in ipotesi di prestazione occasionale stante la singolarità del rapporto e non configurandosi alcun esercizio di attività professionale neppure quando il fantino partecipi per professione a corse di altro tipo.

Irpef - Sostituto d'imposta

Ritenute d’acconto – Mancato versamento da parte del sostituto – Solidarietà con il sostituito – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)

Sentenza n. 25 del 10/05/2011

Nel caso di ritenute d’acconto effettuate, ma eventualmente non versate dal sostituto d’imposta, non sussiste la solidarietà tra il sostituto ed il sostituito come, invece, è previsto

per le ritenute a titolo d'imposta dall'art. 35, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, che prevede che il sostituto è coobbligato in solido con il sostituito. Di conseguenza il lavoratore autonomo non può essere chiamato a rispondere dell'eventuale non effettuato versamento da parte del sostituito nei confronti del quale aveva fatto la prestazione, ma, se non ha ricevuto dal sostituito la certificazione di cui all'art. 4, d.P.R. 22.07.1998, n. 322, deve documentare che l'incasso del corrispettivo delle prestazione sia avvenuto al netto della ritenuta d'acconto.

Irpef - Sostituto d'imposta

Vincolo di solidarietà tra il sostituto d'imposta ed il sostituito – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Mauceri)
Sentenza n. 84 del 28/11/2011*

Tra il sostituto d'imposta ed il sostituito sussiste un vincolo di solidarietà in quanto il debitore principale dell'obbligazione tributaria è il soggetto sostituito. Pertanto l'Erario può rivolgersi direttamente al sostituito per ottenere le somme trattenute dal sostituto e dallo stesso non versate.

Irpef - Sostituto d'imposta

Ritenuta d'acconto non versata dal sostituto - Responsabilità solidale tra sostituto e sostituito - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)
Sentenza n. 128 del 01/12/2011*

La responsabilità solidale esistente tra sostituto e sostituito produce l'effetto che l'omesso versamento delle imposte trattenute alla fonte dal sostituto, impedisce di ritenere assolto l'obbligo tributario gravante sul sostituito per cui non lo libera dall'assolvere la propria obbligazione tributaria.

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Conferimenti d'azienda
Contenzioso
Crediti d'imposta
Determinazione dell'imposta
Determinazione dell'imposta – settori particolari
Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali
Dichiarazione dei redditi: società di capitale ed enti non commerciali
Dichiarazione dei redditi: società di persone ed equiparate
Doppia imposizione
Enti non commerciali
Operazioni straordinarie: fusioni di società
Operazioni straordinarie: scissioni di società
Operazioni straordinarie: trasformazione di società
Imposte sostitutive
Liquidazione coatta e fallimento
Liquidazione delle dichiarazioni
Liquidazione ordinaria
Paesi a fiscalità privilegiata
Periodo d'imposta
Presupposto dell'imposta
Regimi opzionali di tassazione
Rimborsi e compensazioni
Riscossione e versamento
Scritture contabili d'impresa: contabilità ordinaria
Scritture contabili d'impresa: contabilità semplificata
Società di comodo
Società ed enti non residenti
Soggetti passivi
Sostituto d'imposta
Trust
Violazioni e sanzioni

Ires – Base imponibile

Perdite su crediti – Accantonamento a fondo svalutazione – Assoggettamento del debitore a procedure concorsuali - Deducibilità - Condizioni.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Est. Pezzuti)
Sentenza n. 16 del 07/02/2011*

Le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d'impresa solo se basate su elementi certi e precisi mentre non sono deducibili gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti basati su mere previsioni di perdita. In ogni caso sono considerate perdite su crediti deducibili quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. In quest'ultimo caso la perdita è deducibile nell'esercizio in cui è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento o nel quale è stato emesso il provvedimento che dispone l'assoggettamento ad altre procedure concorsuali.

Ires – Base imponibile

Versamento in eccesso eseguito da Società Cooperativa - Deduzione delle somme attribuite ai soci in caso di avanzo di attività da costoro svolta e non venga ad essi destinato – Art. 1, comma 460, legge 30.12.2004, n. 311 – Circolare 09.04.2008, n. 35, Agenzia delle Entrate.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)
Sentenza n. 83 del 19/09/2011*

La deducibilità dei ristorni dal reddito della società deve ritenersi applicabile pur oltre la percentuale del 30% anche in ragione della condivisibile interpretazione della circolare 09.04.2008, n. 35 resa dalla Agenzia delle Entrate posto che il richiamato principio - esclusione dal reddito imponibile delle somme ripartite fra i soci e riferita dall'art. 12, legge 16.12.1977, n. 904 - opera in via prioritaria rispetto alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 460, legge 30.12.2004, n. 311, che invece prevede l'assoggettamento a tassazione di una percentuale minima di reddito netto.

Ires – Determinazione dell'imposta

Accantonamento dell'indennità di clientela – Indeducibilità - Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Sacchettini)
Sentenza n. 33 del 08/02/2011*

Non è deducibile dal reddito d'impresa l'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela in quanto, essendo incerto l'obbligo del preponente alla sua corresponsione, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale, che diviene certo, a determinate condizioni, solo alla cessazione del rapporto (S.C. Sentenza 16.05.2003, n. 7690).

Ires – Determinazione dell'imposta

Sanzione comminata da Autorità Garante Antitrust – Detraibilità fiscale – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Pellegrini)
Sentenza n. 23 del 04/03/2011*

Non sussiste la possibilità di detrazione fiscale della sanzione comminata da Autorità Garante Antitrust ove si assuma che l'esborso è intervenuto in relazione all'esecuzione dell'attività imprenditoriale. Infatti, se si addivenisse alla condivisione di tale impostazione, con la stessa logica si dovrebbe considerare deducibile ogni sanzione e la sua natura afflittiva, ove se ne affermasse la deducibilità fiscale, diverrebbe "un premio" per l'impresa che ha agito in violazione delle norme antitrust.

Ires - Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali

Rettifica della dichiarazione – Presentazione di dichiarazione integrativa - Art.2, comma 8 e comma 8 bis, d.P.R. 22.07.1998, n. 322 – Termine quadriennale – Sua natura a carattere generale - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. Mauceri)
Sentenza n. 8 del 18/01/2011*

Il termine quadriennale – art. 2, comma 8, d.P.R. 22.07.1998, n. 322 –, per la presentazione della dichiarazione integrativa a rettifica della dichiarazione, ha carattere generale ed è previsto sia in favore della A.F. che del contribuente. Infatti, dalla interpretazione letterale della norma in parola non discende alcuna interpretazione dicotomica intesa alla limitazione del termine in discussione non essendo, questa, sorretta da alcuna valida ragione giuridica atta a contrastare il termine di decadenza quadriennale che dunque opera in un contesto di disciplina generale, a differenza del più breve termine che invece opera nella speciale ipotesi di fruizione di un beneficio.

Ires - Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali

Credito di imposta – Errore nella compilazione della dichiarazione – Rimborso - Tardività della domanda – Art. 2, comma 8 bis, d.P.R. 22.07.1998, n. 322 – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 27 del 18/04/2011*

Se è condivisibile il principio per il quale la emendabilità della dichiarazione non trova altro limite se non quello derivante dall'esaurimento del rapporto tributario provocato dal trascorrere del tempo o dal sopravvenire delle previste scadenze, altrettanto vero e condivisibile è il principio per il quale siffatta possibilità emendativa sia seguita da pari tutela quanto al rimborso nel rispetto, però, dei termini di decadenza – istituto cui l'esigenza di certezza del diritto è assoluta, oltre che dei (e, nei) rapporti tributari anche per qualsiasi altro rapporto giuridico di generale interesse soggetto a decadenza - previsti dalle singole norme tributarie posto che a quel rispetto si riconnette l'estinzione del diritto soggettivo per inerzia del suo titolare, dovendosi escludere ogni considerazione in ordine alla sua situazione soggettiva.

Ires - Dichiarazione dei redditi: disposizioni generali

Emendabilità della dichiarazione con dichiarazione integrativa di rettifica per adeguarla all'accertamento in rettifica dell'Ufficio – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Cecchetti)
Sentenza n. 124 del 16/12/2011*

La dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria (S.C., Sentenza 28.02.2011, n. 4776). Pertanto è legittima la dichiarazione integrativa in rettifica di una precedente dichiarazione dei redditi per adeguarla alle variazioni apportate dall'Ufficio in sede di accertamento delle quali il contribuente ha riconosciuto la fondatezza. (Nel caso di specie, il contribuente aveva riconosciuto la fondatezza dell'avviso di accertamento con il quale erano stati rettificati i ricavi e, di conseguenza, il reddito di un esercizio per motivi di rispetto del principio e delle norme sulla competenza).

Ires (ex Irpeg) - Doppia imposizione

Ritenute alla fonte a titolo definitivo operate da operatore finanziario del Regno Unito sugli interessi provenienti da titoli obbligazionari corrisposti a banca italiana - Diritto di detrazione ex art 165, d.P.R. 22.12.1986 n. 917 - Divieto di doppia imposizione internazionale. Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Balli)
Sentenza n. 153 del 12/12/2011*

Per il divieto della doppia imposizione internazionale il fatto di esercitare il proprio legittimo diritto di detrarre dalle imposte del reddito di esercizio, le imposte assolte all'estero mediante ritenuta alla fonte su interessi derivanti da obbligazioni, ai sensi dell'art 165, d.P.R. 22.12.1986 n. 917, e art. 24, paragrafo 3, della convenzione con il Regno Unito, non costituisce abuso di diritto, neppure se il soggetto estero che ha operato la ritenuta, benefici di un credito d'imposta concesso unilateralmente dal Regno Unito d'importo pari alla ritenuta stessa.

Ires - Enti non commerciali

Aziende sanitarie locali, enti non commerciali ex art. 74, d.P.R. 22.12.1986, n. 917 – Assoggettamento a Ires dei redditi fondiari – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)
Sentenza n. 40 del 04/04/2011*

L'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali, non costituiscono, come recita l'art. 74, comma 2, lett. b), d.P.R. 22.12.1986, n. 917, esercizio dell'attività commerciale e, quindi, sono sottratte al prelievo Ires quanto all'inesistente reddito d'impresa. Sono, tuttavia, imponibili i redditi fondiari derivanti dagli immobili strumentali posseduti dalla aziende sanitarie locali per l'esercizio delle loro attività.

Ires - Enti non commerciali

Ente non Onlus di tipo associativo – Non può essere qualificato ente non commerciale se non prova di operare in misura prevalente nei confronti dei propri soci.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Nisi)
Sentenza n. 52 del 21/06/2011*

La mancanza di una regolare tenuta di contabilità e della relativa documentazione non consente ad una associazione di dimostrare che le sue attività sono state svolte in misura prevalente a beneficio dei propri soci e che i contributi volontari ricevuti per dette attività non costituiscono il corrispettivo dei servizi prestati e non permette, quindi, di ricomprenderle fra quelle che possono usufruire di trattamenti fiscali agevolati o addirittura esenti.

Ires – Operazioni straordinarie: fusioni di società

Fusione per incorporazione, prima del 30.04.2004, di società partecipata la cui quota di partecipazione era stata rivalutata nell'anno 2001 e con imputazione del disavanzo di fusione all'incremento di valore delle rimanenze – Intento elusivo – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)
Sentenza n. 23 del 24/05/2011*

La fusione per incorporazione, avvenuta prima del 30.04.2004, di una società partecipata la cui quota di partecipazione sia stata rivalutata nell'anno 2001 e l'imputazione del disavanzo di fusione portato ad incremento del valore delle rimanenze, considerate le circostanze e le modalità dell'operazione di fusione, non può costituire violazione del disposto di cui all'art. 10 della legge 21.11.2000, n. 342. D'altra parte, l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2004 delle

sostanziali modifiche al d.P.R. 22.12.1986, n. 917, con la introduzione della participation exemption che annullava il vantaggio fiscale della rivalutazione effettuata nel 2001 per una eventuale cessione della quota rivalutata nonché l'abrogazione del d.lgs. 8.10.1997, n. 358, che rendeva impossibile l'utilizzo della rivalutazione per l'affrancamento gratuito del disavanzo da annullamento, ha determinato anche l'introduzione di una disposizione transitoria (art. 4, lett. a), d.lgs. 12.12.2003, n. 344) che consente l'affrancamento gratuito dei disavanzi da annullamento per le operazioni di fusione e di scissione (di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 8.10.1997, n. 358, deliberate fino al 30.04.2004.

Ires - Regimi opzionali di tassazione

Consolidato nazionale - Utilizzo credito Ires in compensazione - Mancata compilazione del quadro CK della dichiarazione per cessione eccedenza credito infragruppo - Legittimità comunicazione trasferimento credito con modalità diversa dalla dichiarazione fiscale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. D'Amelio)
Sentenza n. 86 del 12/09/2011

Il secondo comma dell'art 43 ter, d.P.R. 29.09.1973 n. 602, ha individuato nella dichiarazione fiscale il mezzo per portare a conoscenza dell'erario il trasferimento del credito d'imposta, ma non è plausibile attribuire alla comunicazione di cui sopra il carattere d'infungibilità, disconoscendo tutte quelle situazioni in cui il medesimo risultato si raggiunge con diverse modalità, consentendo all'Amministrazione Finanziaria di aver piena cognizione del trasferimento del credito infragruppo. Infatti la "ratio legis" della norma deve rinvenirsi nella necessità che il soggetto titolare del credito non muti all'insaputa dell'Amministrazione finanziaria, ma sarebbe priva di giustificazione logica ove si intendesse assegnare la pretesa d'esclusività alla dichiarazione fiscale.

Ires - Regimi opzionali di tassazione

Svalutazione della partecipazione in società partecipata – Versamenti per ripianare le sue perdite - Detraibilità - Presupposti e condizioni – Art. 61, comma 5, d.P.R. 22.12.1986 n. 917 – Natura innovativa e non interpretativa – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 70 del 17/10/2011

In materia di reddito di impresa – richiamato il principio per il quale l'iscrizione di costi inesistenti in bilancio determina una plusvalenza tassabile per l'evidente incremento del patrimonio del contribuente – va, all'art. 61, comma 5, d.P.R. 22.12.1986 n. 917, riconosciuta natura innovativa e non interpretativa, limitandosi, la norma, unicamente a disciplinare il valore attribuibile ai "titoli" attraverso i quali si è manifestata la partecipazione della partecipante alla partecipata, con la conseguenza per la quale non può che essere negata la detraibilità dei versamenti effettuati per il ripianamento delle perdite per la parte eccedente il patrimonio netto risultante dopo la copertura. Si deve infatti ritenere che gli utili realizzati (per ripianare le perdite della partecipata) non cessino di essere tali e dunque non sottraibili al regime impositivo dei redditi del contribuente. Per altro verso, nell'ipotesi di costituzione di fondo di copertura perdite di società partecipate, la somma iscritta al fondo non è deducibile nell'esercizio di appostazione, essendo deducibile il solo versamento effettuato a copertura delle perdite nell'esercizio in cui questo è effettuato e per la sola parte eccedente il patrimonio netto evidenziato dalla emittente dopo la copertura.

Ires - Regimi opzionali di tassazione

Credito d'imposta utilizzato nell'ambito del consolidato – Necessità della compilazione del quadro CK della dichiarazione dei redditi per la cessione dell'eccedenza di Ires ad una società del gruppo – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Vezzosi)
Sentenza n. 167 del 08/11/2011*

L'art. 43 ter del d.P.R. 29.09.1973, n. 602, disciplina la cessione delle eccedenze di imposta nell'ambito del gruppo. Il decreto di attuazione delle norme di cui agli artt. 117 e 118 d.P.R. 22.12.1986, n.917, (d. m. 09.06.2004, art. 7) dispone che ciascuna società del gruppo, compresa la consolidante, presentino distinte dichiarazioni senza la liquidazione della relativa imposta e che la consolidante presenti anche la dichiarazione ai fini del consolidato. Inoltre lo stesso art. 7 chiarisce che le eccedenze di imposta non utilizzate nell'ambito del consolidato possono essere cedute alle società del gruppo e, ai sensi del sopra citato art. 43 ter del d.P.R. 29.09.1973, n. 602, dette cessioni sono efficaci a condizione che la cedente indichi nella dichiarazione i soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Qualora l'eccedenza d'imposta risulti dalla dichiarazione del consolidato e detta eccedenza venga utilizzata dalla stessa consolidante vanno rispettate le modalità di cui sopra, cioè, in pratica, la compilazione del quadro CK della dichiarazione, ma la violazione può essere considerata irregolarità formale.

Ires - Rimborsi e compensazioni

Termine per l'istanza di rimborso – Decorrenza dal versamento del saldo o dal versamento dell'acconto – Condizioni.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Mangano, Est. Bellè)
Sentenza n. 40 del 04/04/2011*

Il termine di decadenza per proporre l'istanza di rimborso, di cui all'art. 38, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, decorre dal versamento del saldo solo quando il diritto al rimborso deriva da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo complessivamente dovuto. Il termine decorre, invece, dal momento del versamento quando l'obbligazione tributaria sia stata totalmente o parzialmente inesistente (S.C., Sent. 20.12.2007, n. 26863).

Ires - Rimborsi e compensazioni

Credito di imposta – Cessione dell'eccedenza del credito – Art. 43, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Istanza di rimborso – Condizioni applicative.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Sottani)
Sentenza n. 129 del 14/06/2011*

In tema di imposte sui redditi, ove si intenda chiedere il rimborso di un credito indicato in dichiarazione, non è necessario alcun adempimento, dovendosi solo attendere l'esercizio da parte della A.F. del potere - dovere di controllare la dichiarazione secondo la procedura di liquidazione ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, ovvero, ricorrendone i presupposti, di rettificare la dichiarazione. Ove la A.F. non adotti la procedura di liquidazione e faccia decorrere i termini per operare una rettifica, il credito si consolida alla data di scadenza dei normali termini per l'accertamento.

Ires - Società di comodo

Società che risulta congrua e coerente ai fini degli studi di settore – Non può essere ritenuta “non operativa”.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Lenzi)
Sentenza n. 3 del 05/01/2011*

La norma, recata dall'art. 1, comma 128, della legge 24.12.2007, n. 244, con la quale viene aggiunto il n. 6 sexies al comma 1 dell'art. 30 della legge 23.12.1994, n. 724, che prevede la non applicazione delle norme sulle società di comodo alle società che risultano congrue e coerenti, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2008, ma, essendo una norma di natura procedimentale, va applicata negli accertamenti notificati dalla suddetta data.

Ires - Società di comodo

Necessità di prove oggettive per la disapplicazione della disciplina per le società non operative – Sussiste – Inclusione della vendita di un immobile tra i ricavi per superare il test di operatività – Legittimità – Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bellagamba, Est. Maurici)
Sentenza n. 155 del 07/12/2011*

Per la disapplicazione della disciplina per le società non operative devono essere date prove dell'esistenza di circostanze di carattere oggettivo, non dipendenti dalla volontà del contribuente, alle quali imputare il mancato conseguimento dei ricavi presunti e conseguentemente del reddito presunto con la normativa sulle società non operative. Né è possibile includere tra i ricavi la vendita di un immobile e, ai fini del reddito, la relativa plusvalenza realizzata, se si tratta di ricavi straordinari (nel senso che si tratta di operazione al di fuori della ordinaria attività dell'impresa). L'art. 30, comma 1, legge 23.12.1994, n. 724, infatti, esclude i proventi straordinari dalla somma dei ricavi previsti perché la società possa essere considerata operativa.

Ires - Società ed enti non residenti

Società estera - Legale rappresentante della società - Rappresentante di fatto - Presupposti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Scripelliti)
Sentenza n. 42 del 23/06/2011*

La gestione dell'impresa è ispirata al principio della effettività, che informa di sé tutto il diritto sostanziale, con la conseguenza che la stessa gestione e la presenza di un rapporto di rappresentanza vanno individuati non solo attraverso la qualificazione giuridico formale dei rapporti aziendali, ma anche e soprattutto nel gestore effettivo o nel rappresentante di fatto dell'imprenditore che agisca come "longa manus" del rappresentante legale dell'azienda, indipendentemente dal fatto che costui sia o meno conosciuto all'esterno.

Ires - Soggetti passivi

Persona residente che, in nome dell'impresa non residente, conclude contratti diversi da quelli di acquisto di beni - Costituisce stabile organizzazione dell'impresa estera nello Stato italiano – Tassabilità, a tutti gli effetti, degli atti economici compiuti nello Stato – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Cioni)
Sentenza n. 156 del 19/12/2011*

La persona nominata rappresentante fiscale di un'impresa non residente nel territorio dello Stato quando allo stesso siano stati attribuiti anche i poteri di concludere, nel territorio dello Stato, contratti in nome della casa madre costituisce una stabile organizzazione dell'impresa estera nello Stato italiano e, di conseguenza, gli atti economici compiuti in nome della casa madre sono soggetti alla normativa tributaria dello stesso Stato.

FINANZA LOCALE

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Imposta comunale sugli immobili

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tributi locali vari

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Pubblicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti

Pubblicità su espositori/dispenser contenenti giornali gratuiti di annunci commerciali - Assoggettabilità all'imposta - Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Bellè)

Sentenza n. 90 del 14/09/2011

La specifica modalità di utilizzazione del materiale giacente nei appositi espositori/dispenser che vede la portata pubblicitaria lasciata alla disponibilità dell'utente che può o meno prelevarli, porta ad escludere che tale forma di diffusione che si realizza senza ulteriori interventi umani che le condizionino la fruibilità, sia assimilabile alla distribuzione di volantini od altro materiale pubblicitario secondo le previsioni di cui all'art 15, d.lgs. 15.11.1993 n. 507 .Le pubblicazioni offerte tramite dispenser di cui è visibile la prima pagina rientrano nell'ipotesi d'esenzione della lett. d), dell'art 17, d.lgs. 15.11.1993 n. 507 concernenti i giornali o pubblicazioni periodiche se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi in cui si effettua la vendita.

Pubblicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti

Presupposti impositivi quanto all'installo di cartello di cantiere.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)

Sentenza n. 71 del 06/10/2011

Il presupposto della imponibilità quanto a cartello di cantiere (indicativo degli estremi dell'opera, del permesso di costruzione, della proprietà, del progettista e del D.L. e dell'impresa) va ricercato nella possibilità che il messaggio, in rapporto alla ubicazione della targa, possa avere un numero indeterminato di destinatari che divengono tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo ed ai quali è data la possibilità di conoscere attività e prodotti dell'azienda.

Pubblicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti

Box per fototessera con pubblicizzazione del prodotto offerto – Non è un esercizio commerciale – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova)

Sentenza n. 97 del 02/12/2011

Non può essere considerata insegna di un esercizio commerciale (insegna che, se di superficie inferiore a mq. 5, è esente da imposta) la pubblicità attraverso la quale viene offerto il servizio di fototessera in un box contenente l'apparecchio automatico per la produzione di una fototessera. Attraverso i box, ove può essere svolto il servizio di produzione automatica di fototessere, viene svolta l'attività commerciale dell'impresa proprietaria, ma gli stessi box non possono essere qualificati come sedi secondarie dell'azienda.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tassa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Tia (ex Tarsu) - Accertamento e controlli

Delega alla sottoscrizione conferita al Direttore Generale della società concessionaria - Esigenza di delega esplicita – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini)

Sentenza n. 1 dell'11/01/2011

La delega a sottoscrivere l'emissione di accertamenti Tia da parte del Direttore Generale della società concessionaria deve risultare esplicitamente, e mai implicitamente, nell'atto di delega, di modo che ove non espressamente ivi concessa conduce alla nullità dell'accertamento.

Tia (ex Tarsu) - Ambito di applicazione e presupposti

Artt. 62 e 66, d.lgs. 15.11.1993 n. 507 – Operatività automatica – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 417 del 03/11/2011

La tassa rifiuti è dovuta per il solo fatto di occupare o detenere locali od aree scoperte nel territorio comunale ed a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie alle abitazioni, ma le deroghe di cui all'art. 62, comma 2, d.lgs. 15.11.1993 n. 507, nonché le riduzioni di cui all'art. 66 d.lgs. citato non operano automaticamente, cioè in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto, ma debbono, i relativi presupposti, essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria od in quella di variazione ed accertati mediante procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione prodotta dal contribuente.

Tia (ex Tarsu) - Contenzioso

Disapplicazione del regolamento comunale – Inammissibilità del ricorso - Non sussiste - Rinvio alla CTP - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)

Sentenza n. 119 del 04/03/2011

L'esame della richiesta di disapplicazione di un regolamento comunale, esposta nel ricorso, è di competenza del Giudice tributario. Infatti il Giudice tributario, in presenza di una norma regolamentare che contenga disposizioni che ritiene illegittime perché in contrasto con normative di grado superiore, può disapplicare tale norma. La disapplicazione di una norma non significa l'annullamento del regolamento che è di competenza del Tribunale amministrativo. Pertanto, se il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso nel quale era stata chiesta la disapplicazione di un regolamento, per la sua incompetenza a giudicare nel merito, il Giudice di secondo grado deve rimettere la causa alla Commissione provinciale la quale, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha impedito lo svolgimento della prima fase del giudizio di merito.

Tia (ex Tarsu) – Contenzioso

Competenza del giudice tributario – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Coppola)

Sentenza n. 67 del 20/05/2011

Posta la natura tributaria della Tia e la sua non assoggettabilità ad Iva non può che aversi la competenza del giudice tributario per le controversie inerenti.

Tia (ex Tarsu) – Contenzioso

Emissione di fattura in acconto – Mancata impugnazione – Inammissibilità del ricorso – Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Moroni, Est. Evangelisti)
Sentenza n. 58 del 08/06/2011*

Non sussiste inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della fattura in acconto posto che, in via generale, solo con il ricevimento della fattura a saldo il contribuente ha conoscenza dell'ammontare del debito ripartito fra le due componenti ed è così in grado di decidere le proprie difese avendo esatta cognizione della pretesa creditoria.

Tia (ex Tarsu) – Contenzioso

Impugnabilità della fattura per la Tia – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)
Sentenza n. 122 del 20/12/2011*

La Corte costituzionale con la sentenza 16.07.2009, n. 238, ha affermato che le caratteristiche strutturali e funzionali della tariffa di igiene ambientale (Tia), disciplinata dall'art. 49, d.lgs. 05.02.1997, n. 22, rendono evidente che il relativo prelievo presenti tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto costituisca una mera variante della Tarsu, conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. La fattura, pur non espressamente indicata nell'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, è comunque un atto impugnabile contenendo una pretesa tributaria con richiesta di pagamento.

Tia (ex Tarsu) – Contenzioso

Fattura per il pagamento della Tia – Non è atto impugnabile davanti alla Commissione Tributaria.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Drigani)
Sentenza n. 80 del 21/12/2011*

La fattura emessa per la riscossione della Tia non è atto impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie perché non prevista nell'elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e perché non ha natura di atto amministrativo impositivo in quanto costituisce soltanto un semplice invito al pagamento con valenza puramente contabile e commerciale.

Tia (ex Tarsu) – Contenzioso

Bollette per richiesta del pagamento Tia - Costituiscono atto impositivo opponibile dal contribuente.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 141 del 27/12/2011*

Data la natura tributaria della Tia, semplici bollette Tia, previste da norme secondarie ed emesse in luogo delle fatture, purché contengano tutti gli elementi di cui all'art 21, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, costituiscono atti d'accertamento opponibili davanti alle Commissioni Tributarie, anche se sono formalmente diverse dagli atti previsti dall'art. 19, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 come impugnabili. In questo caso è infatti possibile un'interpretazione estensiva dell'art 19 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 perché dette bollette hanno la stessa funzione d'accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti indicati nell'elenco di cui all'art 19 citato.

Tia (ex Tarsu) - Determinazione della tassa

Tassazione aree di un campeggio - Aree scoperte e pertinenziali - Sottrazione

all'imponibilità solo se non possono produrre rifiuti per loro natura o per mancato utilizzo - Legittimità dell'accertamento determinato in percentuale - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)

Sentenza n. 148 del 21/12/2011

Il campeggio è un complesso funzionalmente unitario comprensivo per sua natura di aree scoperte e/o pertinenziali. La Tarsu è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere aree scoperte a qualsiasi uso adibite. Alla tassazione si sottraggono soltanto le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinate o perché in condizioni obiettive di non utilizzabilità. L'intassabilità non è automatica ma deve essere dedotta in denuncia e specificatamente accertata. E' legittimo l'accertamento in maniera percentuale ma la percentuale una volta determinata non può subire variazioni diverse o maggiori in assenza di prove cui è onerato il contribuente.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Ici - Accertamento e controlli

Preventiva notifica della delibera di adozione del regolamento urbanistico accertato – Art. 31, comma 20, legge 27.12.2002, n. 289 - Necessità – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. D'Amora, Est. Balli)

Sentenza n. 109 del 11/05/2011

In merito all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 31, comma 20, legge 27.12.2002, n. 289, è da ritenersi che la sua omissione da parte del Comune non faccia venir meno l'esistenza del presupposto impositivo di area edificabile soggetta ad Ici e pregiudicare così la attività accertativa; né tale omissione da parte del Comune comporta conseguenze in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente quali la presentazione della dichiarazione Ici ed il pagamento della relativa imposta, fermo restando che il tributo sull'area è dovuto ex art. 10, legge 30.12.1992, n. 504.

Ici – Accertamento e controlli

Servizio di riscossione affidato dal Comune a società concessionaria - Titolarità del potere impositivo in capo al Comune - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Turri)

Sentenza n. 89 del 03/10/2011

Quando il Comune impositore abbia ritenuto di affidare il servizio di riscossione ad un soggetto concessionario, pur non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, l'ente stesso, originario destinatario dell'impugnazione dell'atto di accertamento, non può essere considerato soggetto estraneo del rapporto controverso, essendo anzi il titolare del potere impositivo, sicché non può configurarsi un errore inescusabile nell'individuazione del soggetto legittimato a contraddire (S.C. Sentenza 09.04.2010, n. 8495).

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Esenzione per immobili rurali – Art. 9, d.l. 30.12.1993, n. 557 - Esigenza di formalmente evidenziare presso l'Agenzia del Territorio la pretesa imponibilità degli immobili – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 12 del 25/02/2011

Ove un immobile abbia acquisito le caratteristiche proprie della ruralità, o non le abbia mai perdute, il proprietario contribuente deve formalmente attivarsi presso la competente Agenzia del Territorio per la classificazione di quel bene come rurale per renderlo esente dal tributo Ici ex art. 9, d.l. 30.12.1993, n. 557, non esistendo, nel nostro ordinamento, la automatica esenzione dal tributo in questione sulla semplice dichiarazione del contribuente circa la ruralità del bene.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Agevolazioni ai coltivatori diretti - Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Bardi)

Sentenza n. 64 del 23/05/2011

Il coltivatore diretto può fruire delle agevolazioni ai fini dell'Ici, previste dal d.lgs. 30.12.1992, n.504, a condizione che espliciti la sua attività a titolo principale (anche se pensionato) sul terreno da lui posseduto e condotto e che sia iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963, n. 9, e soggetto al versamento del premio dell'assicurazione per l'invalidità e dei contributi previdenziali.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Immobile come Chiesa sconsacrata – Esenzione – Compete.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Lombardi)

Sentenza n. 81 del 26/05/2011

Ove non sia contestata la destinazione del fabbricato (qui Chiesa sconsacrata), classificato in cat. B\7, non sussistono dubbi circa la sua esenzione dal tributo Ici in forza della previsione per gli immobili destinati al culto. Infatti, gli artt. 8 e 19, Cost., non prevedono alcun limite all'esercizio del culto se non quello imposto dall'ordinamento giuridico italiano e del buon costume, non potendo dunque operarsi alcuna distinzione tra il suo esercizio privato o pubblico.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Riduzione dell'aliquota per locazione a studenti universitari fuori sede – Condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)

Sentenza n. 87 del 27/06/2011

Gli articoli 3, 5 e 7 del D.M. 30.12.2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliscono i contenuti e le modalità di stipula dei contratti di locazione per studenti universitari fuori sede e, negli allegati E ed F, vengono esposti i contratti tipo da adottare. Perché il locatore possa usufruire dell'aliquota ridotta, come da delibera della Giunta comunale, è necessario che il contratto di locazione di un immobile a studenti universitari fuori sede, contenga tutte le caratteristiche essenziali e sostanziali obbligatoriamente previste dalla sopra citata normativa, compreso l'obbligo, da parte del contribuente, di comunicazione del contratto se previsto dal Comune.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Esenzioni previste dal d. l. lgt. 28.9.1944, n. 359 – Non sono vigenti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. Federici)

Sentenza n. 78 del 29/06/2011

Tutte le agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria sono disciplinate dal d.P.R. 29.9.1973, n. 601, che, con l'art.42, ha abrogato ogni precedente disposizione agevolativa. Di conseguenza risulta abrogata anche la disposizione esentativa dalle imposte prevista dal d.l. lgt. 28.9.1944, n. 359 e l'Ente che godeva di tali agevolazioni, per gli immobili di sua proprietà, ma non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente stesso, deve corrispondere l'Ici al Comune ove sono situati detti immobili.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Esenzione per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta – Assimilabilità all'esenzione accordata all'abitazione principale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 434 del 22/11/2011

La assimilazione delle abitazioni occupate gratuitamente da parenti in linea retta a quella occupata dal proprietario comporta una perfetta corrispondenza dei due regimi e quindi l'esenzione accordata alla abitazione principale si estende ai fabbricati equiparati.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Vincoli pertinenziali – Criteri applicativi.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Pellegrini)

Sentenza n. 102 del 10/11/2011

Il vincolo pertinenziale non consiste in un rapporto di connessione materiale, bensì in un collegamento funzionale, che si configura nel suo aspetto logico giuridico di strumentalità o complementarietà della cosa accessoria rispetto a quella principale per il miglior godimento di quest'ultima. Pur tuttavia, nell'ipotesi di pertinenza distaccata deve sussistere la vicinanza necessaria a realizzare la funzione di utilità o di abbellimento della pertinenza.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Attività di natura non esclusivamente commerciale di cui alla lett. "i", comma 1, dell'art 7, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 - Art. 7, comma 2 bis, d.l. 30.09.2005 n. 203 - Natura di interpretazione autentica della norma - Retroattività – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)

Sentenza n. 79 del 17/11/2011

Il comma 2 bis dell'art 7, d.l. 30.09.2005 n.203 convertito nella legge 02.12.2005 n. 248 e modificato dall'art 39, comma 1, legge 04.08.2006 n. 248, non è interpretabile se non nel senso che l'esenzione si applica a tutte le attività indicate nella lettera "i" del 1° comma dell'art 7, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 che non abbiano natura esclusivamente commerciale. L'espressione "l'esenzione s'intende applicabile alle attività indicate" non può avere altro significato se non quello del chiarimento ufficiale del precedente contrasto giurisprudenziale. La norma citata, ha quindi natura d'interpretazione autentica ed è pertanto retroattiva.

Ici - Agevolazioni ed esenzioni

Riduzione imposta del 50% ex art 8 d.lgs. 30.12.1992 n. 504 per immobili inagibili - Accertamento d'inagibilità - Presentazione Dia - Inidoneità come strumento di prova - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 140 del 07/12/2011

La presentazione della Dia non è da sola elemento idoneo e sufficiente per dedurre inagibilità dell'edificio ex comma 1 dell'art 8 d.lgs. 30.12.1992 n. 504, sia perché al momento della presentazione il degrado dell'immobile poteva non essere tale da non consentirne l'utilizzabilità, sia perché la Dia ha una validità tale che non può escludersi che, nell'anno della sua presentazione, non siano neppure iniziati i lavori previsti dal progetto edilizio.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Area a destinazione edificatoria – Mancanza degli strumenti attuativi urbanistici – Non rileva ai fini del pagamento del tributo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 7 dell'11/01/2011

L'area a destinazione edificatoria, pur mancante degli strumenti urbanistici attuativi, non è esente dal pagamento del tributo Ici - che va determinato sulla base del valore edificatorio – posto che l'art. 36, comma 2, d.l. 04.07.2006, n. 223, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, con interpretazione autentica dell'art. 2 , lett. b), d.lgs. 30.12.1992, n. 504, ha definito come fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle reali possibilità di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Terreno compreso dal Piano Regolatore Generale tra le aree fabbricabili, ma non

utilizzabile dal privato proprietario ai propri fini edificatori perché vincolato ad un uso pubblicistico - Assoggettabilità all'imposta – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 4 del 17/01/2011*

Non è assoggettabile all'Ici un terreno che, seppure compreso dal Piano Regolatore Generale tra le aree fabbricabili, sia soggetto ad un vincolo di uso meramente pubblicistico e, pertanto, non possa essere utilizzato dal privato proprietario ai propri fini edificatori (S.C., sentenza 24.10.2008. n. 25672 e ordinanza 26.11.2010, n. 24098).

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricati ritenuti rurali, ma iscritti in catasto – Assoggettabilità all'imposta – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 5 (Pres. Est. Gargano)
Sentenza n. 62 del 10/02/2011*

L'Ici è un'imposta reale di natura patrimoniale il cui presupposto è il possesso di fabbricati indipendentemente dal loro utilizzo e la loro iscrizione nel catasto urbano, anche se utilizzati per attività agricole, li rende assoggettabili all'imposta. E' onere del contribuente dimostrare la ruralità dei fabbricati ai fini del riconoscimento di tale qualifica e la conseguente iscrizione al catasto terreni.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Versamento del tributo – Bene in comunione - Criteri applicativi.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)
Sentenza n. 15 del 11/04/2011*

Per il versamento Ici, se è vero che il tributo colpisce il possesso del bene immobile, anche in comunione, i contribuenti interessati non sono obbligati tutti per la medesima prestazione bensì ciascuno è obbligato per il proprio specifico titolo e dunque in virtù di presupposti autonomi ed indipendenti, anche considerato che l'imposta è commisurata proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protrato il possesso del bene.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Terreno ritenuto pertinenziale al fabbricato ma non denunciato come tale nella dichiarazione – Assoggettabilità all'imposta - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Monaco)
Sentenza n. 47 del 13/04/2011*

Un terreno edificabile, una parte del quale è stato utilizzato per la costruzione di un fabbricato e la rimanente parte è stata utilizzata come giardino, quest'ultimo ai fini Ici non può essere considerato quale pertinenza del fabbricato se non è stato espressamente dichiarato come tale in sede di dichiarazione Ici. La mancata dichiarazione della pertinenzialità del terreno rispetto al fabbricato fa, infatti, rientrare detta area nella lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricati rurali iscritti in catasto - Assoggettamento all'imposta - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Baldini)
Sentenza n. 91 del 22/09/2011*

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 2, legge 27.07.2000 n. 212 e dell'art 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 30.12.1992 n. 504, la norma di cui all'art 23, comma 1° bis, d.l. 30.12.2008 n.

207, convertito nella legge 27.02.2009 n. 14, appare chiaramente rivolta a escludere la valenza per i fabbricati rurali della iscrizione catastale e della loro classificazione ai fini dell'applicazione dell'Ici, assumendo valore assorbente la loro destinazione, sia funzionale che strutturale, alle attività agricole previste dall'art 2135 cod. civ..

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Fabbricato rurale iscritto in catasto - Assoggettamento all'imposta per il solo fatto di essere classificato C2 - Non sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. D'Amora, Est. Sottani)
Sentenza n. 171 del 28/09/2011*

La ruralità dei fabbricati non è condizionata da una determinata classificazione catastale con la eccezione, per espressa previsione normativa, dei fabbricati classificati A1 e A8, che mai possono essere considerati rurali, come, al contrario, devono sempre essere considerati rurali i fabbricati classificati D10. In tutti gli altri casi si deve tenere conto dei criteri di cui all'art 9 comma 3° del d.l. 30.12.1993 n. 557, convertito nella legge 26.02.1994 n. 133, per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati presupposto per la non assoggettabilità all'Ici.

Ici - Ambito di applicazione e presupposti

Terreno accorpato al fabbricato come resede dello stesso – Separato assoggettamento all'Ici – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Nicoli)
Sentenza n. 71 del 14/10/2011*

L'accorpamento di un terreno ad un fabbricato esistente in quanto divenuto resede del fabbricato stesso non può costituire oggetto di applicazione separata dell'Ici.

Ici - Base imponibile

Tardiva rettifica delle rendite catastali – Ambito applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Russo, Est. Nicoli)
Sentenza n. 12 del 18/03/2011*

In caso di rettifica delle rendite catastali, tardivamente approvate, le nuove rendite sono efficaci solo a far tempo dalla loro rettifica dovendosi limitare l'efficacia del classamento, tardivamente concluso, solo agli anni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, e tanto diversamente dal caso in cui l'Agenzia concluda il procedimento nel termine di mesi dodici stabilito dal d. m. 19.04.1994, n. 701.

Ici - Base imponibile

Atti attributivi o modificativi delle rendite catastali – Art. 74, comma 1, legge 21.11.2000, n. 342 – Ambito di applicazione – Conseguenze.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)
Sentenza n. 42 del 13/05/2011*

Quanto disposto dall'art. 74, comma 1, legge 21.11.2000, n. 342 – secondo il quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a far tempo dalla loro notifica – deve essere interpretato tenendo conto del senso letterale della norma e quindi del fatto per cui l'attitudine dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale è quella intesa a produrre effetti legati al suo compimento ovvero perfezionamento, con la conseguente nullità delle attribuzioni o delle rettifiche se non precedute da apposita notifica dell'atto di classamento che ne costituisce il presupposto.

Ici - Base imponibile

Determinazione del valore delle aree fabbricabili – E' il valore venale in comune commercio - Art. 5, comma 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 42 del 09/06/2011*

L'art. 5, comma 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 dispone che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Ici, il valore del terreno edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione e l'art. 59, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, prevede che i Comuni possono determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. E', quindi, illegittimo l'avviso di accertamento emesso per l'Ici se sia basato su valori determinati da delibera comunale che abbia determinato i valori delle aree fabbricabili con criteri diversi da quelli indicati dall'art. 5 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

Ici - Base imponibile

Valore catastale – Art. 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 – Atto di autotutela - Criteri applicativi.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Caldini)
Sentenza n. 107 del 24/11/2011*

Il valore catastale attribuito al primo di Gennaio dell'anno di imposizione è legittimo in quanto l'art. 5 d.lgs. 30.12.1992, n. 504 non si applica nel caso di variazione di rendita susseguente ad atto di autotutela dovuto a correzione di un pregresso errore e non per la modificazione dei parametri originari, con la conseguenza di efficacia retroattiva della variazione della rendita catastale.

Ici - Riscossione e versamento

Decadenza dal diritto di riscossione – Ambito applicativo.

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Est. Pedroni Menconi)
Sentenza n. 1 del 10/01/2011*

Premesso che l'istituto della decadenza prevede che il diritto si estingua per decorso del termine perentorio stabilito dalla legge per il compimento di determinati atti senza riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive delle quali sia inutilmente decorso il tempo, deve dunque ritenersi intervenuta decadenza del diritto alla riscossione del tributo Ici allorquando entro il termine indicato dalla legge - "entro il 5° anno successivo" - il contribuente riceva l'atto impositivo e non che entro tale termine l'atto medesimo sia notificato dall'ente impositore, costituendo, la avvenuta notifica, un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza da parte della Amministrazione, fermo comunque restando che la decadenza medesima non può essere rilevata ex officio dal Giudice.

Ici - Riscossione e versamento

Acconto Ici versato dal contribuente tramite banca - Accredito dell'imposta a comune diverso da quello indicato dal contribuente - Legittimità della sospensione da parte del Comune, in presenza dell'attestazione di pagamento esibita dal contribuente, del termine per proporre ricorso ex art. 21, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)
Sentenza n. 91 del 11/11/2011*

Non è inibito al Comune di emettere un provvedimento di sospensione del termine di ricorso di cui all'art 21 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, perché sospendere tale termine per il tempo

necessario ad appurare definitivamente un errore materiale di versamento, non significa alterare indebitamente il termine di cui al citato art 21, ma operare nell'interesse del contribuente e dello stesso Ente accertatore per risolvere una inutile nascente vertenza.

Ici - Riscossione e versamento

Fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) senza vendita dell'immobile e con ritorno in bonis dell'ex fallito – Imposta, sospesa nel periodo della procedura, dovuta dall'ex fallito.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Bardi)
Sentenza n. 129 del 20/12/2011*

L'art. 10, comma 6, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 dispone che “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrate nel periodo di durata del procedimento”. Lo stesso comma 6 dell'art. 10 detta le regole per il versamento dell'imposta (che per il periodo di durata della procedura era rimasta sospesa) con prelevamento sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile. Ne consegue che, qualora l'immobile compreso nel fallimento non sia stato venduto e la procedura fallimentare sia stata chiusa con il ritorno in bonis dell'ex fallito, l'Ici dovuta sull'immobile per il periodo della procedura è a carico dello stesso ex fallito, senza però che siano dovuti sanzioni e interessi in quanto l'imposta durante la procedura era rimasta sospesa (S.C., Sentenza 30.06.2010, n. 15478).

Ici - Soggetti passivi

Usufruttuario – Pagamento – Compete - Nudo proprietario – Non compete.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Castaldi)
Sentenza n. 96 del 24/05/2011*

Il possesso riferibile alla sola nuda proprietà non legittima il pagamento del tributo Ici, questo competendo al solo usufruttuario che ha fra l'altro l'onere di comprovare, occorrendo, la sussistenza dei motivi di esclusione dalla tassazione prevista dal vigente regolamento comunale.

Ici - Soggetti passivi

Concessionari di beni demaniali - Qualifica del diritto del concessionario su costruzioni realizzate su beni demaniali - Diritto di superficie imputabile ai fini Ici - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Drigani)
Sentenza n. 48 del 22/09/2011*

Per effetto della specifica previsione di cui all'art 58, d.lgs. 15/12/1997 n.446, sussisteva già prima dell'entrata in vigore con il 01/01/2001 della legge 23.12.2000 n. 388, l'obbligo di pagamento dell'Ici su fabbricati realizzati su aree demaniali date in concessione, in quanto oggetto di un autonomo diritto di superficie. Infatti la natura del bene dato in concessione demaniale non osta alla qualifica del diritto reale di superficie imputabile ai fini Ici, quando l'atto di concessione, nel suo concreto contenuto e regolamentazione, rappresenta il titolo costitutivo di un diritto reale e non di un diritto di natura obbligatoria.

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta
Dichiarazione
Presupposto dell'imposta
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

Irap - Base imponibile

Calcolo della contribuzione per la determinazione della base imponibile – Sussiste – Limiti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 148 del 01/04/2011*

A norma dell'art. 11, comma 3, d.l. 24.07.1997, n. 446, quale modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h, d.l. 30.12.1999, n. 506, tutti i contributi erogati a norma di legge, ancorché esclusi dalla base imponibile ai fini della imposizione diretta, concorrono a formare la determinazione della base imponibile Irap, salvo che si tratti di contributi per i quali l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta sia prevista dalle relative leggi istitutive ovvero da altre disposizioni a carattere speciale o rispetto ai quali la legge regionale istitutiva abbia espressamente previsto la specifica correlazione a determinate componenti negative non ammesse in deduzione ai fini Irap.

Irap - Base imponibile

Compensi agli amministratori fatturati dalle società - Tassabilità - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. Ciappei)
Sentenza n. 38 del 19/04/2011*

Non fanno parte della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive i compensi agli amministratori fatturati dalle società di cui sono dipendenti. Infatti, se si dovessero considerare detti compensi come redditi assimilati a lavoro dipendente, lo stesso presupposto andrebbe a far parte della base imponibile sia della società che emette la fattura sia della società che la riceve con la conseguenza di una doppia tassazione.

Irap - Presupposto dell'imposta

Attività professionale svolta come conduttore programmi televisivi - Presenza di autonoma organizzazione - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Est. Franco)
Sentenza n. 70 del 26/09/2011*

L'attività professionale di un presentatore della RAI superiore nella quantità alla media e che si avvalga, in modo non occasionale, di uno staff di professionisti costituito, oltre che da un legale ed un commercialista, da un manager che si occupi di procurare contratti commerciali e di organizzare il lavoro e gli impegni del presentatore, è soggetta all'Irap in quanto denota l'esistenza di un'apprezzabile organizzazione.

Irap - Soggetti passivi

Consulenti, sindaci revisori o amministratori che per la loro attività non si avvalgono di alcuna struttura esterna di supporto - Assoggettabilità all'imposta - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Calvori)
Sentenza n. 130 del 24/11/2011*

E' escluso dall'assoggettamento all'Irap il soggetto che in presenza di una attività svolta principalmente come consulente, sindaco revisore o amministratore se la produzione di reddito derivi esclusivamente dalle sue capacità personali e senza l'ausilio di alcuna struttura esterna di supporto e, quindi, senza autonoma organizzazione, della cui assenza è a carico del contribuente la dimostrazione (S.C., Ordinanza 19.07.2011, n. 15803).

TRIBUTI LOCALI VARI

VOCE

Addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e imposta sostitutiva sulle utenze esenti (ARISGAM)
Addizionale sull'energia elettrica
Canone per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque
Diritto annuale CCIAA
Imposta di scopo per realizzazione opere pubbliche
Imposta di soggiorno
Imposta provinciale di trascrizione (IPT)
Imposta regionale sulla benzina per autotrazione
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili
Imposta sulle concessioni statali
Sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati (SOCOF)
Tasse automobilistiche regionali
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tassa sulle concessioni regionali
Tributo provinciale per esercizio funzioni tutela, protezione, igiene ambiente
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Tributi locali vari – Contributi Consortili

Contributo a Consorzio di bonifica – Beneficio effettivo derivante dalle opere di bonifica e manutenzione – Necessità - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 5 (Pres. Cappelli, Est. Torchiani)

Sentenza n. 3 del 11/01/2011

Per la corresponsione del contributo richiesto dal Consorzio di bonifica per un immobile situato nel suo comprensorio non è sufficiente che l'immobile tragga un generico beneficio dall'essere compreso nel perimetro del territorio del Consorzio, ma è necessario un diretto e specifico vantaggio, in termini di incremento di valore, che l'immobile ha tratto dalle opere di bonifica e dalla loro manutenzione (S.C., sentenza 10.04.2009, n. 8770).

Tributi locali vari - Contributi consortili

Piano di classifica e piano di contribuzione approvati dalla Regione ai fini della determinazione e debenza del contributo - Ripartizione dell'onere della prova – Criteri.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 74 del 15/11/2011

In tema di ripartizione dell'onere della prova nel caso in cui la pretesa consortile sia richiamata in riferimento agli atti amministrativi costituiti piano di classifica ed al piano di contribuzione approvati dalla Regione, l'onere della prova non grava sul Consorzio per la sussistenza di un vantaggio diretto ed immediato per gli immobili ricompresi nelle opere di bonifica in quanto già asseverati, il piano di classifica ed il piano di contribuzione, nei correlati atti amministrativi. L'impugnativa da parte della parte privata degli atti in questione determina piuttosto una inversione dell'onere della prova che, giusta le normali regole, le compete sotto il profilo della presunzione "iuris tantum" quanto alla inapplicabilità di un regolamento ovvero di un atto amministrativo pretesamente ritenuti illegittimi per la determinazione e debenza del contributo.

PROCESSI

Riscossione

Accertamento imposte

Violazioni e sanzioni

Contenzioso

Condonò

Rapporti con l'amministrazione finanziaria

RISCOSSIONE

VOCE

Azioni cautelari e conservative
Cartella di pagamento
Contenzioso
Conto fiscale
Esazione internazionale
Notificazioni
Quote inesigibili
Rimborsi
Riscossione coattiva
Riscossione spontanea mediante ruoli
Ruoli
Soggetti incaricati della riscossione
Soggetti passivi
Sospensione della riscossione
Versamenti diretti
Violazioni e sanzioni

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Cartella esattoriale – Iscrizione di ipoteca per il mancato pagamento – Limiti di valore- Art. 76, comma 1, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Sussistono.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Benedetti, Est. Calvori)
Sentenza n. 38 del 07/03/2011*

L'ipoteca immobiliare, quale garanzia reale intesa al soddisfacimento del creditore, è atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e pertanto soggetta agli stessi limiti di valore previsti per l'instaurazione della procedura dall' art. 76, comma 1, d.P.R. 29.09.1973, n. 602.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Cartella esattoriale – Iscrizione di ipoteca su beni facenti parte di fondo patrimoniale – Estraneità per crediti diversi da quelli per bisogni familiari – Illegittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)
Sentenza n. 21 del 18/03/2011*

Premesso che gli artt. da 161 a 171 cod. civ. sanciscono il divieto di atti esecutivi su beni facenti parte di fondo patrimoniale a tutti i crediti estranei ai bisogni familiari e che l'iscrizione ipotecaria è strutturalmente funzionale al soddisfacimento del credito attraverso l'espropriazione, l'iscrizione ipotecaria sui ridetti beni non ha ragion d'essere per il credito recato dalla cartella esattoriale.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Mancato pagamento – Iscrizione ipotecaria effettuata oltre un anno dalla notifica della cartella senza la preventiva notifica dell'avviso con l'intimazione ad adempiere, di cui all'art. 50, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)
Sentenza n. 23 del 10/05/2011*

Ai fini della riscossione di crediti tributari, la notificazione di un avviso con l'intimazione ad adempiere di cui al comma 2 dell'art. 50, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 è prevista soltanto nel caso di espropriazione immobiliare di cui all'art. 76 dello stesso d.P.R. 602/1973, ma non per l'iscrizione di ipoteca su immobili del debitore prevista dall'art. 77 dello stesso decreto. Pertanto è legittima l'iscrizione di ipoteca su immobili del debitore iscritta dopo il decorso di un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza che sia stato preventivamente notificato un avviso di intimazione ad adempiere.

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Iscrizione di ipoteca senza la preventiva comunicazione – Illegittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 386 del 18/10/2011*

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria senza la preventiva comunicazione al debitore. Infatti l'iscrizione ipotecaria effettuata in forza dell'art. 77, d.P.R. 29.09.1973, n. 602, costituisce un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare e dunque costituisce un atto dell'esecuzione stessa (S.C., Sezioni Unite, Sentenza 22.02.2010, n. 4077).

Riscossione - Azioni cautelari e conservative

Iscrizione ipotecaria a garanzia del credito erariale – Immobile caduto in successione – Esigenza della prova quanto all'accettazione dell'eredità – Art. 476, cod. civ. - Sussiste –

Cancellazione dell'ipoteca – Sussiste – Insufficienza della presentazione della denuncia di successione e pagamento dell'imposta – Sussiste.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Lombardi)
Sentenza n. 171 del 27/10/2011*

Ove a garanzia del credito erariale venga iscritta ipoteca su immobile – o quota di esso – caduto in successione, ma manchi la prova, espressa o tacita, da rinvenirsi ex art. 476 cod. civ., quanto alla accettazione dell'eredità, dovrà provvedersi a dichiarare la illegittimità della ridetta iscrizione e disporsi la sua cancellazione. Né la prova potrà dirsi esausta con la presentazione della denuncia di successione né col pagamento della relativa imposta trattandosi di adempimenti a prevalente contenuto fiscale diretti ad evitare la applicazione di sanzioni e caratterizzati da scopi conservativi che ex se non denotano in maniera univoca la volontà di accettare l'eredità.

Riscossione - Cartella di pagamento

Fideiussione prestata da istituto bancario in favore del contribuente con la clausola “senza eccezione alcuna” – Carattere di accessorietà – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Est. Bertozzi)
Sentenza n. 31 del 22/03/2011*

Ove l'istituto bancario abbia prestato fideiussione con la clausola “senza eccezione alcuna” in favore del contribuente, viene a cadere ogni carattere di accessorietà rispetto al rapporto principale e preclude al garante di sottrarsi all'adempimento richiestogli dall'Erario.

Riscossione - Cartella di pagamento

Mancata indicazione del responsabile del procedimento – Annullabilità della cartella – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. D'Amelio)
Sentenza n. 49 del 10/06/2011*

L'indicazione nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento ha lo scopo di assicurare la trasparenza amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa (Corte Costituzionale, Ordinanza n. 377 del 9.11.2007). Alla mancanza di tale indicazione, che viola l'art. 7 della legge 27.07.2000, n. 212 ed il diritto del contribuente a conoscere il nominativo del funzionario responsabile, per le cartelle emesse anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31.12.2007, n. 248, consegue l'annullamento della cartella di pagamento stessa.

Riscossione - Cartella di pagamento

Provvedimento di fermo amministrativo - Mancanza di prova della notifica della cartella esattoriale - Limite di conservazione della documentazione per 5 anni - Sussiste solo per procedimenti esauriti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Di Rollo)
Sentenza n. 64 del 22/09/2011*

L'obbligo da parte del concessionario della riscossione di conservare la documentazione per 5 anni previsto dall'art 26, d.P.R. 29.09.1973 n. 602, deve essere interpretata nel senso che l'esattore è esonerato dall'obbligo della conservazione della documentazione oltre i cinque anni solo nell'ipotesi in cui i procedimenti da essi derivanti siano esauriti. Qualora invece dalla cartelle di pagamento scaturiscono conseguenze giuridiche come il fermo amministrativo deve essere data la prova, anche oltre il quinquennio, dell'avvenuta notifica delle cartelle esattoriali a dimostrazione della fondatezza del provvedimento.

Riscossione - Cartella di pagamento

Motivazione della cartella non preceduta da altro atto impositivo – Necessità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Cecchetti)

Sentenza n. 122 del 13/12/2011

Qualora la cartella di pagamento non segua uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, essa deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo e contenente quindi gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione (S.C., Sentenza 14.05.2010, n. 11722).

Riscossione - Contenzioso

Cartella di pagamento emessa in base a sentenza della Commissione Tributaria Regionale – Domanda in sede di appello per la disapplicazione delle sanzioni - Inaccogliibilità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Russo, Est. Lenzi)

Sentenza n. 23 del 28/01/2011

La disapplicazione delle sanzioni, espone nella cartella di pagamento emessa in base a sentenza della Commissione Tributaria Regionale, non può essere effettuata nell'appello contro la cartella di pagamento, essendo questa un atto della fase della riscossione, ma avrebbe dovuto essere richiesta nel procedimento instaurato con il ricorso contro l'avviso di accertamento.

Riscossione - Contenzioso

Opposizione all'iscrizione di ipoteca immobiliare – Deposito da parte del Concessionario dei titoli su cui è fondata l'iscrizione di ipoteca – Esigenza - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza n. 116 del 01/03/2011

Per poter accertare la correttezza della iscrizione di ipoteca sugli immobili del contribuente, è necessario che il Concessionario della riscossione depositi i titoli (le cartelle), sui quali è fondata l'iscrizione ipotecaria, con la dimostrazione della loro regolare notificazione, per consentire al Giudice tributario di verificare, attraverso tale documentazione, la correttezza dell'iscrizione ipotecaria. In mancanza deve essere annullata l'iscrizione ipotecaria non giustificata da validi titoli.

Riscossione - Notificazioni

Cartella esattoriale – Notifica – Inesistenza giuridica – Restrizione dei casi in favore della nullità – Ambito applicativo.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)

Sentenza n. 6 del 17/01/2011

Si configura l'inesistenza della notifica (qui del ruolo) quando questa sia eseguita in modo non previsto dalla legge a persona estranea al destinatario. Pur tuttavia è da ritenersi una restrizione dei casi di inesistenza di notifica degli atti processuali in favore della nullità attraverso una accezione del concetto di "collegamento", o di riferimento, tra il destinatario della notifica ed il luogo ed il soggetto presso il quale la notifica è eseguita. Infatti, la violazione delle norme in tema di notifica resta nell'ambito della nullità se ed in quanto i relativi vizi siano logicamente conciliabili col verificarsi della conoscenza, cioè allorquando questa sia ipotizzabile come potenziale sviluppo della attività irrualmente posta in essere.

Riscossione - Notificazioni

Cartella di Pagamento notificata, nei termini, alla società in accomandita semplice, ma non pagata – Successiva notifica della cartella al socio accomandatario oltre i termini per la notifica alla società – Notificazione tardiva – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Caldini)

Sentenza n. 36 del 14/04/2011

La notifica di una cartella di pagamento, effettuata nei termini di legge, ad una società in accomandita semplice che non ne ha provveduto al pagamento, legittima l'Ufficio finanziario a notificare al socio accomandatario, quale debitore solidale, la stessa cartella anche oltre il termine previsto per la notifica della cartella alla società. Infatti, ai sensi dell'art. 1310 cod. proc. civ., la notifica della cartella al debitore principale (la società) ha interrotto i termini di prescrizione contro il debitore in solido.

Riscossione - Notificazioni

Cartella di pagamento notificata alla socia accomandataria di una società in accomandita semplice – Violazione dell'art. 2304 cod. civ. per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)

Sentenza n. 58 del 17/06/2011

La notificazione della cartella di pagamento al socio accomandatario o al socio di una società in nome collettivo vale anche come notificazione del precetto ad adempiere, fermo restando che la fase esecutiva non è ancora iniziata. Il beneficio della preventiva escussione, di cui all'art. 2304 cod. civ., presidia il patrimonio del socio allorché il creditore procede "in executivis" imponendo a quest'ultimo, in quella fase, di procedere a carico del socio solamente dopo l'esperimento infruttuoso dell'esecuzione nei confronti della società. Pertanto la notificazione della cartella di pagamento non costituisce violazione della disposizione dell'art. 2304 cod. civ. sulla preventiva escussione del patrimonio sociale.

Riscossione - Ruoli

Art. 47, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 ed Art. 15, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 – Diversità - Sussiste – Conseguenze.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Monaco)

Sentenza n. 14 del 07/02/2011

Nella misura in cui vi è diversità tra la previsione dell'art. 47, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - che disciplina la riscossione vera e propria e quindi la possibilità per il giudice tributario di provvedere alla sospensione in presenza dei ritenuti presupposti - e l'art. 15, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 - che disciplina la iscrizione a ruolo ovvero la formazione del titolo per la riscossione -, deve per conseguenza ritenersi legittima la provvisoria iscrizione a ruolo ex art. 15, d.P.R. citato.

Riscossione - Ruoli

Iscrizione ipotecaria su bene personale dell'erede accettante con beneficio – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza n. 257 del 03/06/2011

E' illegittima l'iscrizione ipotecaria su un bene personale dell'erede accettante con beneficio d'inventario, correndo peraltro l'obbligo all'Ente esattore Equitalia di controllare la

legittimità formale e sostanziale del ruolo nonché l'obbligo di verifica circa la sussistenza del credito presupposto all'esecuzione, predisponendo, anche in autotutela, l'eventuale prescrizione o decadenza del titolo.

Riscossione - Ruoli

Iscrizione a titolo definitivo per tributo, interessi e sanzioni – Obbligo di formalizzazione della pretesa in pregressi provvedimenti – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Moroni, Est. Evangelisti)

Sentenza n. 70 del 26/07/2011

Ai fini di un corretto esercizio del potere impositivo, e' obbligo dell'Erario provvedere, in pregressi formali provvedimenti, a significare al contribuente le ragioni della pretesa poi rinvenuta nella iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Riscossione - Soggetti passivi

Debiti tributari del “de cuius” – Ricorso contro la cartella di pagamento proposto da un erede al quale era stato notificato l'avviso di accertamento – Accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione – Debito tributario dell'erede anche se l'eredità era stata accettata con beneficio di inventario – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Meocci)

Sentenza n. 54 del 29/04/2011

L'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario determina la limitazione della responsabilità patrimoniale dell'erede per i debiti, anche tributari, del “de cuius” entro il valore dei beni ereditati e la limitazione della propria obbligazione deve essere fatta valere in sede di accertamento del debito. Tuttavia, quando l'avviso di accertamento, notificato all'erede, è divenuto definitivo per la sua mancata impugnazione, l'iscrizione a ruolo e la relativa emissione della cartella di pagamento fa carico all'erede stesso e le sanzioni applicate non attengono alle violazioni contestate al “de cuius”, ma costituiscono debito proprio dell'erede per omesso adempimento nei termini di una propria obbligazione.

Riscossione - Soggetti passivi

Annullamento nei confronti di uno dei coobbligati - Conseguenze nei confronti degli altri coobbligati non impugnanti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 484 del 16/12/2011

Un elementare principio di coerenza impone di non considerare esecutivo nei confronti degli altri coobbligati, ancorché non impugnanti, un avviso di accertamento annullato nei confronti di uno dei coobbligati.

ACCERTAMENTO IMPOSTE

VOCE

Accertamento analitico
Accertamento d'ufficio
Accertamento induttivo
Accertamento sintetico
Accertamento sulla base di studi di settore
Accertamento con adesione
Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Attività istruttoria
Autotutela
Avviso di accertamento
Competenze e poteri degli uffici
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Controllo formale delle dichiarazioni
Evasione ed elusione
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Notificazioni
Società di comodo
Violazioni e sanzioni

Accertamento imposte - Accertamento analitico

Determinazione del reddito in base a dati e notizie comunque raccolti – Accertamento analitico-induttivo anche in presenza di congruità e coerenza in rapporto allo studio di settore – Ricorso a presunzioni semplici – Prove contrarie non offerte dal contribuente – Legittimità dell'accertamento – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 19 del 14/02/2011

Anche in presenza di una dichiarazione dei redditi congrua e coerente per quanto risulta dallo specifico studio di settore, l'Amministrazione finanziaria che sia venuta in possesso di dati e notizie che fanno presumere un reddito maggiore di quello dichiarato può, legittimamente, effettuare un accertamento analitico-induttivo che risulta non censurabile se il contribuente non offre prove contrarie per vincere la presunzione di maggior reddito.

Accertamento imposte - Accertamento analitico

Regolarità apparente delle scritture contabili – Esigenza di verificare la rispondenza alla realtà sostanziale – Art. 2729, cod. civ. – Presupposti - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Mariotti, Est. Paggetti)

Sentenza n. 11 del 04/03/2011

In tema di redditi di impresa, la regolarità apparente delle scritture contabili non impedisce alla A.F. di verificare la rispondenza alla realtà sostanziale sulla base di presunzioni dotate dei requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.. Infatti, il requisito della gravità è ravvisabile nel grado di convincimento che è idoneo a produrre a fronte di fatto ignoto la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza; il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico non siano vaghi, ma ben determinati nella loro realtà storica ed il requisito unificante della concordanza richiede che il fatto ignoto sia, di regola, desunto da fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza.

Accertamento imposte - Accertamento analitico

Presunzione di maggiori ricavi sulla base della movimentazione bancaria – Necessità della dimostrazione documentale giustificativa dei movimenti bancari – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)

Sentenza n. 120 del 07/03/2011

Nel processo tributario, l'attore è sempre l'Amministrazione finanziaria che, di massima, ha l'obbligo di motivare e provare, anche con presunzioni, il proprio operato; spetta al contribuente dimostrare l'erroneità, l'illegittimità e la mancanza di fondamento della pretesa dell'Ufficio. In particolare, quando con l'accertamento vengano presunti maggiori ricavi sulla base dei movimenti bancari effettuati dal contribuente, questi deve dare una giustificazione documentale dell'estraneità di quei movimenti bancari all'attività economica dell'impresa.

Accertamento imposte - Accertamento analitico

Somme versate al momento della stipula del preliminare di acquisto – Caparra confirmatoria – Sussiste – Acconto – Non sussiste – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Quattrocchi, Est. Ciacci)

Sentenza n. 63 del 05/09/2011

Le somme versate al momento della stipula del preliminare di acquisto sono da considerarsi caparre confirmatorie e non acconti ove riconducibili ad una serie concatenata di presunzioni che infrangono il divieto di presumere fatti veri da fatti presunti, anche considerato come la

fatturazione ben possa essere regolarizzata al momento del rogito computando l'importo in questione al prezzo complessivo (Contra: C.T.R. Toscana, Sez.25, Sent. n. 70\25\11 del 17\10\11).

Accertamento imposte - Accertamento con adesione

Istanza di accertamento con adesione - Sospensione dei termini - Ambito di applicazione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Pedone, Est. Muntoni)

Sentenza n. 61 del 29/04/2011

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 19.06.1997, n. 218, sotto il profilo processuale ha come effetto la sospensione di novanta giorni dei termini per la proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento di maggiori imposte dall'Ufficio ritenute dovute. Ma, se le relative sanzioni sono state irrogate con separato avviso, la sospensione dei termini per la presentata istanza di accertamento con adesione vale soltanto in relazione all'avviso di accertamento relativo alle maggiori imposte. Pertanto il ricorso relativo alle sanzioni non proposto entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di irrogazione sanzioni, risulta inammissibile, con la conseguenza della cristallizzazione della pretesa dell'Ufficio come riportata nello stesso avviso di irrogazione sanzioni.

Accertamento imposte - Accertamento con adesione

Omessa convocazione del contribuente – Nullità del procedimento accertativo – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)

Sentenza n. 34 del 05/05/2011

In tema di accertamento con adesione la convocazione del contribuente non costituisce un obbligo per l'Ufficio, ma una facoltà da esercitare solo in funzione di una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e della opportunità di evitare il contenzioso in sede giudiziale, di modo che la mancata convocazione del contribuente non comporta nullità del procedimento accertativo non essendo tale sanzione comminata dalla legge.

Accertamento imposte - Accertamento con adesione

Mancata partecipazione del socio di società personale al tentativo di concordato – Rilevanza per gli atti successivi in caso di insuccesso – Non sussiste – Condizioni.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Est. Moroni)

Sentenza n. 61 del 08/06/2011

Non ha rilievo, per gli atti successivi al suo insuccesso, la mancata partecipazione del socio di società di persone all'indetto tentativo di concordato per adesione ove costui sia stato formalmente e preventivamente notiziato dell'instaurata procedura, tenuto anche conto del suo non obbligo a comparire né tantomeno ad aderire alle proposte di concordato, tanto più ove queste non abbiano sortito effetto alcuno ai fini dell'adesione.

Accertamento imposte - Accertamento con adesione

Obbligo di convocazione del contribuente da parte dell'Ufficio – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Mauceri)

Sentenza n. 51 del 10/06/2011

All'istanza di accertamento con adesione proposta dal contribuente non consegue l'obbligo, a carico dell'Ufficio, della convocazione del contribuente stesso. La convocazione, infatti, è una facoltà dell'Ufficio che la esercita in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e della opportunità di evitare la contestazione giudiziaria (S.C., Sentenza 30.12.2009, n. 28051).

Accertamento imposte - Accertamento induttivo

Impedimento per forza maggiore alla produzione documentale – Accertamento induttivo – Illegittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini)
Sentenza n. 35 del 04/04/2011*

E' illegittimo l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio ove sia basato unicamente sul rifiuto alla produzione documentale inibita dalla forza maggiore.

(In specie, si discute del rifiuto della Curatela fallimentare ad esibire l'originale di fatture d'acquisto per non essere state queste reperite).

Accertamento imposte - Accertamento induttivo

Esaustività della stima UTE - Non sussiste - Onere della prova a carico dell'Ufficio sulla diversa valutazione.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana LI, Sez. 14 (Pres. Melilli, Est. Buonomo)
Sentenza n. 70 del 14/04/2011*

Le valutazioni effettuate dall'UTE non possono ex se essere esaustive a giustificare la rettifica erariale in contrasto con le resultanze contabili. Permane, quindi, onere dell'Ufficio dimostrare in concreto la illegittimità della divergenza tra il prezzo effettivamente riscosso e quello enunciato nel rogito notarile di vendita.

Accertamento imposte - Accertamento induttivo

Rettifica dei ricavi – Art. 39, comma 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Illegittimità – Sussiste – Accertamento analitico induttivo – Art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana LI, Sez. 23 (Pres. Est. De Pasquale)
Sentenza n. 48 del 19/05/2011*

E' illegittimo l'accertamento induttivo previsto dall'art. 39, comma 2, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, ove l'Ufficio, a rettifica dei ricavi assunta da presunte irregolarità nella tenuta delle scritture contabili nonché da valutazioni di altri elementi sempre di natura presuntiva, abbia disatteso il diverso e legittimo procedimento accertativo con metodo analitico induttivo previsto dall'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. citato.

Accertamento imposte - Accertamento sintetico

Atti di compravendite immobiliari incongrui risultati poi inficiati da simulazione assoluta - Validità dell'accertamento basato su presupposti simulati - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)
Sentenza n. 94 del 21/12/2011*

Il ricorso dell'Ufficio al procedimento sintetico basato su atti di compravendita ritenuti dall'Ufficio incoerenti col reddito dichiarato dal contribuente, si manifesta inapplicabile allorquando i contribuenti dimostrino che gli atti su cui l'Ufficio basa l'accertamento sintetico sono inficiati da simulazione assoluta. L'inefficacia degli atti posti in essere in modo

simulato, si manifesta sia tra le parti che nei rapporti col fisco invalidando i presupposti impositivi dell'accertamento sintetico.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Legittimità – Scostamento - Onere probatorio a carico del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 10 Livorno (Pres. De Carlo, Est. Ciardi)

Sentenza 14/02/2011

L'accertamento basato sugli Studi di Settore deve ritenersi legittimo ove il contribuente non compri in concreto le ragioni che escludono la applicabilità di siffatto strumento di determinazione del reddito. Pertanto, ove il contribuente rimanga inerte o non sia in grado di vanificare le presunzioni insite negli Studi in questione attribuisce all'Ufficio il legittimo potere di motivare l'accertamento sulla sola base della applicazione degli standards.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Accertamento di maggiori redditi anche in presenza di normale redditività – Dimostrazione della sussistenza di elementi certi e precisi idonei a supportare l'accertamento - Necessita.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)

Sentenza n. 17 del 18/03/2011

In presenza di una normale redditività dichiarata dal contribuente in base agli studi di settore l'Ufficio che intenda accertare maggiori redditi realizzati dal contribuente stesso, deve dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi a supporto dell'accertamento.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Contraddittorio – Necessità, da parte dell'Ufficio, di indicare nell'avviso di accertamento i motivi del non accoglimento delle argomentazioni del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Boni)

Sentenza n. 10 del 24/03/2011

Nel procedimento di accertamento sulla base degli studi di settore, prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, è essenziale l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente e, se l'Ufficio ritiene di disattendere le argomentazioni del contribuente, le motivazioni dell'atto di accertamento non possono esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri e dalle risultanze degli studi di settore, ma devono essere integrate con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio (S.C., SS.UU., Sentenza 18.12.2009, n. 26636).

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore

Presupposti e condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Magnesa)

Sentenza n. 37 del 27/04/2011

Gli elementi di gravità, precisione e concordanza sui quali si basa la presunzione semplice costituita dallo specifico studio di settore, possono scaturire solo dal contraddittorio con il contribuente, il quale ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dall'applicazione dello studio di settore. D'altra parte l'atto di accertamento deve essere motivato non solo dallo scostamento risultante dallo studio di settore, ma anche dalla dimostrazione della sua applicabilità al caso di specie e dalle ragioni per le quali non è stato

accettato quanto esposto dal contribuente in sede di contraddittorio (S.C. SS.UU., Sentenza del 18.12.2009, n. 26635).

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore
Scostamento dagli studi di settore – Procedura standardizzata pre-accertamento - Ambito applicativo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 51 del 20/06/2011

Se è corretto affermare che la procedura di accertamento standardizzato nasce, procedimentalmente, dal contraddittorio pre-accertamento, va pur tuttavia considerato che la motivazione del susseguente provvedimento accertativo promanato agli esiti negativi del contraddittorio non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dagli studi di settore, ma non può che essere integrato con la applicabilità, in concreto, dello standard prescelto, con evidenziazione delle motivazioni per le quali sono state disattese le argomentazioni a contestazione sollevate dal contribuente.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore
Condizioni di applicabilità – Necessità, da parte dell’Ufficio, di motivare e fornire elementi di prova – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)
Sentenza n. 38 del 08/07/2011

Gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice. E’ illegittimo, quindi, l’accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore senza che l’Ufficio abbia motivato e fornito elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore
Contraddittorio – Necessità, da parte dell’Ufficio, di motivare il mancato accoglimento degli argomenti del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Monaco)
Sentenza n. 134 del 02/11/2011

E’ nullo per difetto di motivazione l’atto di accertamento emesso sulla base dello studio di settore qualora l’Ufficio non motivi le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazione addotte dal contribuente in sede di contraddittorio.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore
Applicabilità con effetto retroattivo degli Studi di Settore più evoluti – Condizioni.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Maurici)
Sentenza n. 147 del 23/11/2011

E’ in facoltà degli Uffici periferici accogliere la eventuale richiesta di applicabilità, con effetto retroattivo, degli Studi di Settore più evoluti che meglio rispecchino la reale situazione del contribuente: ove l’Ufficio nulla contesti è possibile per il contribuente chiedere tale adeguamento anche in fase contenziosa.

Accertamento imposte - Accertamento sulla base di studi di settore
Portata accertativa dello studio di settore – Costituisce una presunzione semplice, ma nel contraddittorio l’onere della prova rimane a carico del contribuente.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Giubilaro, Est. Calvori)

Sentenza n. 118 del 13/12/2011

La portata accertativa dello studio di settore ha natura di presunzione semplice, come, peraltro, ha riconosciuto anche l'Amministrazione finanziaria (Circolare Ministeriale 23.01.2008, n. 5/E). Tuttavia nel contraddittorio l'onere della prova, sostanzialmente, rimane a carico del contribuente il quale deve portare la dimostrazione che lo scostamento (grave) dei ricavi dichiarati rispetto a quelli risultanti dallo studio di settore è causato da elementi oggettivi. Qualora l'Ufficio, eventualmente non ne riconosca la validità, nell'avviso di accertamento dovrà esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere infondate le argomentazioni del contribuente ed il Giudice di merito dovrà analizzare gli elementi che hanno determinato l'accertamento nonché valutare le eccezioni sollevate dal contribuente e le sue motivazioni per giustificare la non congruità dei ricavi o compensi.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Verifica fiscale sui c/c bancari dei congiunti – Legittimità – Sussiste – Presupposti.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Maurici)

Sentenza n. 89 del 22/06/2011

Le indagini sui c/c bancari dei congiunti sono legittime essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva contraria prova, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate, a tanto dovendosi aggiungere che la legittimità della ridette indagini trova maggiore giustificazione allorquando la A.F. abbia motivo di ritenere, sulla base di elementi indiziari raccolti e ritenuti congrui dal giudice tributario, che tali conti siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali o per costituire una vera e propria gestione extracontabile a scopo evasivo.

Accertamento imposte - Attività istruttoria

Preventivo invito a comparire ex art. 10, comma 3 bis, legge 08.05.1998 n. 146 – Notifica per compiuta giacenza – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 69 de 17/10/2011

La notifica dell'invito a comparire (art. 10, comma 3 bis, legge 08.05.1998 n. 146) – premessa la illegittimità costituzionale dell'art. 140, cod.proc.civ. resa con sentenza della Corte Cost. 14.01.2010 n. 3 – si perfeziona, per il destinatario, o col ricevimento della raccomandata informativa della giacenza, se anteriore al suo maturarsi, ovvero, in caso contrario, col decorso del termine di dieci giorni dalla sua spedizione, di modo che la compiuta giacenza non può aver supplenza del mancato ricevimento, ma deve, invece, considerarsi circostanza in positivo ai fini della regolare notifica nelle ridette ipotesi.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Allegazione della documentazione – Artt. 7, legge 27.07.2000, n. 212, ed 1, d.lgs. 26.01.2001, n. 32 – Obbligatorietà – Sussiste – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Caldini)

Sentenza n. 9 del 20/01/2011

Le modifiche introdotte dagli artt. 7, legge 27.07.2000, n. 212, ed 1, d.lgs. 26.01.2001, n. 32, introducono l'obbligo di allegazione della documentazione posta a fondamento degli atti richiamati in accertamento o comunque la riproduzione del loro contenuto, salvo il caso in cui il contribuente sia a conoscenza degli atti richiamati.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Richiesta di annullamento in autotutela – Diniego - Interesse pubblico alla eliminazione di provvedimenti amministrativi manifestamente incongrui od adottati su presupposti errati – Legge 30.11.1994, n. 656 – Ambito applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Lenzi)
Sentenza n. 31 del 14/02/2011*

La possibilità per la A.F. di procedere in autotutela è regolata dalla Legge che, seppure non in via tassativa, detta i confini per l'esercizio del potere discrezionale: spetterà quindi al giudice tributario, in caso di diniego di autotutela, valutare l'esistenza o meno dell'obbligazione tributaria e se la P.A. abbia correttamente o meno esercitato il suo potere discrezionale (e quindi, in definitiva, se il diniego sia stato o meno legittimo), mentre il giudice non potrà sostituirsi nella attività amministrativa.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Avviso di accertamento non preceduto da Processo Verbale di Constatazione conseguente ad accessi di funzionari dell'Ufficio presso il contribuente – Nullità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)
Sentenza n. 40 del 04/07/2011*

Costituisce violazione dell'art. 12 della legge 27.07.2000, n. 212 nonché degli artt. 52 e segg., d.P.R. 26.10.1972, n. 633, per lesione del diritto di contraddittorio, l'emissione di un avviso di accertamento non preceduto, al termine di una ispezione di carattere generale dalla redazione e notifica del Processo Verbale di Constatazione.

Accertamento imposte - Avviso di accertamento

Criteri quanto alla prova recata.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 478 del 13/12/2011*

L'accertamento tributario non richiede una prova al di là di ogni ragionevole dubbio bensì un alto tasso di probabilità delle indicazioni fiscali.

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici

Autorizzazione del D.G. delle Entrate a svolgere indagini bancarie – Art. 32, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Mancata allegazione – Illegittimità – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Tony, Est. Di Rollo)
Sentenza n. 20 del 28/03/2011*

La mancata allegazione all'accertamento dell'atto autorizzativo del D.G. delle Entrate ad esperire indagini bancarie ex art. 32, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, non integra presupposti della sua illegittimità. Infatti, la allegazione della ridetta autorizzazione è atto endoprocedimentale rispetto al procedimento tributario e pertanto suscettivo di impugnazione unitamente all'atto finale del procedimento.

Accertamento imposte - Competenze e poteri uffici

Verifica della G. di F. – Esigenza di sua competenza territoriale – Sussiste – Nullità dell'atto impositivo – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Benedetti, Est. Calvori)
Sentenza n. 36 del 17/06/2011*

Ove l'atto di accertamento richiami la verifica della G. di F., ma resulti che la verifica in questione sia stata resa da organo verificatore che abbia operato al di fuori della propria competenza territoriale, il provvedimento accertativo discendente deve dichiararsi affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio tributario.

Accertamento imposte - Controllo formale delle dichiarazioni

Fondamento per relationem su verbali estesi dalla G. di F. quanto ai rapporti del contribuente con società estera – Art. 37, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Esigenza della prova quanto ai maggiori redditi accertati – Sussiste - Insufficienza dei rapporti compilati dalla A.F. di altro Stato – Esigenza di oggettivo riscontro - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Moroni, Est. Fidolini)

Sentenza n. 80 del 19/09/2011

È necessario, pena la censura di difetto di motivazione degli accertamenti ascrittivi di maggior reddito del contribuente per rapporti intrattenuti con società estere, che vengano indicate le modalità attraverso cui queste siano state acquisite da parte della G. di F. e, per relationem, poste poi base e fondamento dei provvedimenti rettificativi. Né ad esse modalità possono supplire le compilazioni di prospetti redatti dalla Amministrazione Finanziaria di Stato estero non avendo queste ex se valore probatorio alla stregua di eguali prospetti, se del pari sprovveduti di prova e riscontro, redatti dalla Amministrazione dello Stato italiano.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Elusione fiscale – Art.37 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Criteri ed ambito applicativi .

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Pedroni Menconi, Est. Rieppi Nieri)

Sentenza n. 6 del 17/01/2011

Richiamato l'art. 37 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, che configura i presupposti di operazione elusiva, in materia tributaria trova comunque applicazione il principio per il quale il comportamento abusivo dell'operazione economica che, tenuto conto della volontà delle parti interessate che del contesto fattuale e giuridico, ponga, quale elemento predominante, lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza per cui il divieto di comportamenti ritenuti abusivi non trova fondamento ove quell'operazione non possa diversamente spiegarsi se non con il mero conseguimento del risparmio di imposta.

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Fusione - Elusione – Presupposti.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Balli)

Sentenza n. 55 del 08/03/2011

Perché una operazione possa considerarsi elusiva è necessario che si configuri e rientri in una delle ipotesi di cui all'art.37 bis, comma 3 , d.P.R. 29.09.1972, n. 600, di modo che in tale contesto possono rientrare anche le operazioni di fusione quando queste, fra l'altro, siano finalizzate al trasferimento di perdite fiscali da soggetto in costante perdita ad altro che le possa utilizzare, dando così luogo al fenomeno c.d. delle "bare fiscali".

Accertamento imposte - Evasione ed elusione

Atti collegati tra loro – Accertamento ex art. 37 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 – Ambito di applicazione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)

Sentenza n. 52 del 05/05/2011

La costituzione di una società di capitali con il conferimento di un immobile sul quale sia stato acceso un mutuo ipotecario che ha ridotto il valore dell'immobile stesso e la successiva cessione delle quote della società, va considerata come una serie di atti collegati tra di loro, privi di valide ragioni economiche se non quelle di conseguire un illecito risparmio di imposte e pertanto accertabile dall'Amministrazione finanziaria ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 bis del d.P.R. 29.9.1973, n. 600.

Accertamento imposte - Notificazioni

Notifica oltre i termini perentori di cui all'art. 43, comma 1, d.P.R. 29.09.1973, n. 600 - Applicabilità della norma sul raddoppio dei termini quando la notizia criminis resulti inoltrata dopo la scadenza degli stessi – Natura ed ambito applicativo .

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. I (Pres. Pulvirenti, Est. Fugacci)
Sentenza n. 74 del 17/02/2011*

Dal tenore letterale di cui all'art. 37, commi 24 e 26, d.l. 04.07.2006, n. 223, si evince come queste disposizioni non facciano riferimento alla necessità per la quale, per poter usufruire del raddoppio dei termini, sia inoltrata denuncia penale all'A.G. prima dello spirare del termine ordinario per l'accertamento. Infatti, il legislatore non pone (per il raddoppio), in presenza di violazione riconducibile all'art. 331, C.P.P., l'obbligo per il quale la denuncia sia presentata prima della scadenza del termine ordinario di decadenza e che i termini in questione siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 04.07.2006, n. 223, e tanto perché non si versa in ipotesi di prorogatio del termine ordinario, ma in presenza di due termini distinti: l'uno, minore, ordinariamente applicabile, l'altro, doppio, applicabile solo in presenza di casi in cui si ravvisa la commissione di fatto penalmente perseguibile.

Accertamento imposte - Notificazioni

Notificazioni a mezzo posta – Mancato ritiro di avviso di accertamento per assenza o impossibilità del notificatario – Ricorso proposto oltre i sessanta giorni – Rimessione in termini – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)
Sentenza n. 13 del 07/02/2011*

Nella notificazione a mezzo posta, il mancato ritiro, del plico contenente l'atto impositivo entro i dieci giorni del deposito presso l'ufficio postale, per l'assenza o l'impossibilità al ritiro da parte del notificatario, può costituire presupposto per la cosiddetta "decadenza incolpevole" e, di conseguenza, la remissione in termini del ricorso proposto oltre i sessanta giorni dalla notificazione.

Accertamento imposte - Notificazioni

Notificazione di avviso di accertamento al rappresentante legale della società senza l'indicazione della società destinataria dell'atto impositivo – Nullità della notifica – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 31 del 07/03/2011*

La notifica di un avviso di accertamento può essere eseguita presso la residenza del rappresentante legale, ma per produrre gli effetti giuridici previsti dalla legge, la notifica deve essere effettuata alla società. Ne consegue che la mancata individuazione di quest'ultima nell'atto di notifica, comporta, necessariamente, erronea individuazione del destinatario e, di conseguenza, la nullità assoluta della notifica medesima.

Accertamento imposte - Notificazioni

Proroga di due anni per la notifica di avvisi di accertamento prevista dall'art. 11, comma 1 bis, legge 27.12.2002, n. 289 – Opera anche per la revoca delle agevolazioni tributarie.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Baldini)
Sentenza n. 118 del 14/11/2011*

La proroga di due anni per la notifica di avvisi di accertamento prevista dall'art. 11, comma 1bis, della legge 27.12.2002, n. 289 opera sia per la definizione agevolata delle imposte di cui al comma 1 dello stesso art. 11 della citata legge 27.12.2002, n. 289 che per la definizione agevolata delle violazioni di cui al comma 1 bis, tra cui quelle consistenti nell'aver usufruito di una agevolazione non spettante.

VIOLAZIONI E SANZIONI

VOCE

Atti di contestazione e di irrogazione immediata di sanzioni
Rapporti tra sistema sanzionatorio, amministrativo e penale
Sanzioni amministrative (principi generali)
Sanzioni penali
Violazioni (principi generali)

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali)

Mancato invio telematico, da parte dell'intermediario, di un file di dichiarazioni dei redditi – Sanzioni – Applicabilità della definizione in via breve ex art. 16, comma 3, d.lgs. 18.12.1997, n. 472 – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Ramazzotti)
Sentenza n. 211 del 09/05/2011*

In ossequio ai principi generali del diritto sanzionatorio, in particolare quello del “favor rei”, il mancato invio, da parte di un intermediario, di un file contenente un certo numero di dichiarazioni annuali dei redditi, va considerato come singola omissione, cui segue la violazione, in un unico momento e ripetutamente, della stessa disposizione con la conseguente applicazione del cumulo giuridico e della definizione in via breve della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 18.12.1997 n. 472.

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali)

Violazione dell'art. 35, comma 22.1, d.l. 04.07.2006, n. 223 – Obbligo di indicazione dei corrispettivi degli atti di cessione immobiliare e del mediatore – Presupposti.

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 19 (Pres. Pezzuti, Est. Del Re)
Sentenza n. 61 del 23/05/2011*

L'art. 35, comma 22.1, d.l. 04.07.2006, n. 223, ha il fine di rendere evidente sia il reale valore degli immobili compravenduti sia la attività di intermediazione ed il suo “peso” nella contrattazione con il definitivo scopo di rendere correttamente applicabile delle norme fiscali e di far emergere l'attività di mediazione con fini anti evasivi. Sennonché, quanto alla indicazione del mediatore, va tenuto conto della natura del negozi (qui, divisione di comunione) e della posizione delle parti (qui, fratelli) di modo che l'omessa indicazione possa trovare obiettivo e legittimo riscontro nella realtà fattuale, peraltro prevedendo, la norma, che il mediatore debba essere indicato ove le parti se ne siano avvalse, rendendo evidente che l'omessa indicazione lascia presumere la circostanza negativa in relazione alle circostanze ut supra.

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali)

Omesso o ritardato pagamento tributi – Irrogazione sanzioni non preceduta dalla relativa contestazione – Legittimità – Sussiste - Pagamento con leggero ritardo per errore scusabile sul termine – Condizioni di non punibilità – Sussistono.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Trovato, Est. Nicolai)
Sentenza n. 56 del 24/05/2011*

L'irrogazione immediata delle sanzioni non preceduta dalla relativa contestazione in caso di omesso o ritardato pagamento di tributi corrisponde a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, d.lgs. 18.12.1997, n. 472. Tuttavia, quando il pagamento sia stato effettuato con ritardo dovuto ad un errore scusabile sul termine di pagamento, sussistono le condizioni di non punibilità di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 18.12.1997, n. 472.

Violazioni e sanzioni - Sanzioni amministrative (principi generali)

Oneri non deducibili dedotti nella dichiarazione dei redditi con visto di conformità - Sanzioni a carico del professionista – Sono dovute.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Benedetti, Est. Pellegrini)
Sentenza n. 67 del 16/06/2011*

Il professionista che appone il visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi dallo stesso redatta e nella quale sono stati dedotti oneri non deducibili è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39, d.lgs. 09.07.1997, n. 241.

Violazioni e sanzioni - Violazioni (principi generali)

Violazioni relative al contenuto delle dichiarazioni – Dichiarazione integrativa presentata successivamente all'accesso per controlli fiscali ai fini della mitigazione delle sanzioni – Illegittimità - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Betti)

Sentenza n. 383 del 10/10/2011

La presentazione della dichiarazione integrativa solo successivamente all'avvio dei controlli fiscali è inammissibile in quanto trasforma il rimedio accordato dal legislatore per ovviare ad un errore del contribuente in un mezzo elusivo delle sanzioni predisposte per l'inosservanza delle disposizioni relative alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi (Corte Costituzionale, ordinanza n. 392 del 23 luglio 2002).

CONTENZIOSO

VOCE

Atti, notificazioni e comunicazioni
Commissioni tributarie
Conciliazione giudiziale e extragiudiziale
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
Esecuzione
Giudice tributario
Impugnazioni
Istruzione probatoria
Misure cautelari
Parti
Rapporto tra processo tributario e altri processi
Ricorso e introduzione
Sospensione, interruzione ed estinzione
Trattazione e decisione

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni

Notificazione dell'atto di appello a domicilio diverso da quello del procuratore costituito in giudizio – Inammissibilità dell'appello – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)
Sentenza n. 4 del 10/01/2011*

E' inammissibile l'appello notificato ad un domicilio diverso da quello del procuratore. Il notificante, infatti, ha l'onere di verificare l'assenza di mutamenti (dell'indirizzo) del procuratore costituito in giudizio e domiciliatario della parte (S.C., SS.UU., sentenza 18.02.2009, n. 3818).

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni

Notificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un invito a comparire – Mancata notificazione per riconosciuta negligenza dell'Agente Postale – Conseguenze.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)
Sentenza n. 21 del 13/05/2011*

L'invito a comparire emesso dall'Agenzia delle Entrate, ma non notificato al contribuente per la mancata diligenza dell'Agente postale, non essendo atto processuale non può essere sanato, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., con la proposizione del ricorso. Infatti un atto, anche preparatorio del processo, ma in esso non inserito a pieno titolo, in quanto il giudizio viene instaurato con il deposito del ricorso, non può essere sanata ex art. 156 cod. proc. civ. che riguarda la sanabilità degli atti processuali in senso proprio.

Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni

Comunicazione, ex art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, di irregolarità risultanti da controlli automatici inviata all'intermediario anziché al contribuente – Invalidità della comunicazione – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Turchi)
Sentenza n. 60 del 23/05/2011*

L'art. 36 bis, d.P.R. 29.09.1973, n. 600, prevede che quando dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti emerga un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione debba essere comunicato al contribuente. Di conseguenza la comunicazione inviata all'intermediario anziché al contribuente non può essere considerata valida e, ai sensi dell'art. 6, comma 5, legge 27.07.2000, n. 212, i successivi provvedimenti emessi dall'Amministrazione finanziaria sono nulli.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Individuazione del giudice tributario competente per territorio – Criterio applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Manzione, Est. Scripelliti)
Sentenza n. 46 del 01/02/2011*

La competenza del giudice tributario competente per territorio va individuata in ragione dell'atto formalmente impugnato – e quindi ex art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – a poco rilevando che negli intendimenti del ricorrente vengano avanzati vizi di illegittimità attinenti, più che alla cartella esattoriale, a precedenti atti di imposizione tributaria (in specie si discuteva dell'invito al pagamento promanato dall'Ufficio Riscossione Crediti Erariali presso la Corte d'Appello di Milano e quindi impugnabile presso quella C.T.P., mentre la cartella esattoriale, che ad avviso della parte privata costituiva la prima manifestazione della

imposizione tributaria, non poteva che essere impugnata se non presso la sede legale del concessionario della riscossione).

Contenzioso - Commissioni tributarie

Difetto di giurisdizione sugli atti di esecuzione forzata tributaria – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Muntoni)

Sentenza n. 23 del 02/02/2011

Le Commissioni tributarie non sono competenti a giudicare su un ricorso contro l'intimazione di pagamento dopo che il processo di esecuzione è già iniziato. Infatti l'art. 2, comma 1, secondo periodo, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, esclude "dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento....".

Contenzioso - Commissioni tributarie

Difetto di giurisdizione sugli aiuti erogati dalla Regione alle imprese situate in aree depresse – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 11 (Pres. Ognibene, Est. Calussi)

Sentenza n. 42 del 25/02/2011

Le somme erogate dalla Regione Toscana quali aiuti alle imprese situate in aree depresse, anche se servono al beneficiario per il pagamento delle imposte, non hanno natura tributaria e, di conseguenza, la controversia sorta su tali aiuti non appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, ma al giudice ordinario.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Cosap - Giurisdizione del giudice tributario – Sussiste – Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manziona, Est. Ciacci)

Sentenza n. 82 del 22/09/2011

Appartiene alla giurisdizione del giudice tributario il ricorso, quanto al tributo Cosap, avverso la cartella esattoriale (e non avverso gli avvisi presupposti) e quindi contro provvedimento definitivo che non involge la pretesa sostanziale. Per altro verso, la previsione di cui all'art. 37 cod. proc. civ., è temperata dall'esigenza di economia processuale e di ragionevole durata del processo, con la conseguente assimilazione fra questioni relative alla competenza e quelle afferenti la giurisdizione, dovendosi così ammettere che si possa, in subiecta materia, formarsi un giudicato implicito. Conseguenza che il contribuente, che abbia individuato la competenza del giudice tributario, ha adottato una scelta definitiva, non più revocabile e discutibile.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Sanzioni per mancata corresponsione del contributo unificato per una causa civile del tribunale - Competenza delle Commissioni Tributarie - Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Lombardi)

Sentenza n. 174 del 27/10/2011

Si ravvede la competenza della giurisdizione tributaria nel contenzioso attinente le sanzioni comminate dall'ufficio recupero crediti civili del tribunale per la mancata corresponsione del contributo unificato. Gli atti impugnabili rientrano infatti nella tipologia di cui all'art 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 alla luce delle interpretazione data dalla Cassazione in relazione all'allargamento della giurisdizione tributaria operata con legge 28.12.2001, n. 448.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale – Conservazione degli effetti sostanziali e processuali – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)
Sentenza n. 96 del 02/12/2011*

Se il Giudice ordinario, davanti al quale era stata radicata una causa nei termini di legge, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e la competenza della Commissione Tributaria Provinciale, gli effetti sostanziali e processuali della domanda vengono perfettamente conservati. Ciò alla luce del principio sancito dalla Corte costituzionale con la sentenza 12.03.2007, n. 77, con la quale veniva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.30 della legge 6.12.1971, n. 1034, nella parte in cui non prevedeva che gli effetti sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione si conservassero, a seguito di declinata giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.

Contenzioso - Commissioni tributarie

Controversie che riguardano il contributo di cui alla legge regionale toscana 03.11.1998 n. 78 - Impugnazione davanti alle Commissioni Tributarie - Difetto di giurisdizione - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)
Sentenza n. 113 del 13/12/2011*

Il contributo di cui alla Legge Regionale Toscana n.78 del 03.11.1998 destinato a sopperire alle spese che i comuni devono sostenere per interventi infrastrutturali e di tutela ambientale correlati alle attività estrattive e per gli adempimenti relativi alla autorizzazione e controllo dell'attività di cava, ha una specifica natura indennitaria del pregiudizio subito dalla collettività per la gestione delle cave. Tale contributo non ha la funzione contributiva al bilancio del comune e neppure commutativa di un servizio generale aspetti che caratterizzano i tributi, ma è esclusivamente un contributo parametrato alla quantità e qualità dei materiali estratti e al loro valore per cui l'attribuzione della materia alla competenza della giurisdizione tributaria è illegittima.

Contenzioso - Conciliazione giudiziale ed extragiudiziale

Verbale di conciliazione quale titolo per la riscossione delle somme dovute - Mancato adempimento della conciliazione da parte del contribuente - Revoca del decreto d'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione - Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lilla)
Sentenza n. 52 del 22/09/2011*

La conciliazione giudiziale, prevista dall'art 48, d.lgs. 31.12.1992 n. 546, sia nel testo originario, sia in quello risultante dalla modifica apportata dal comma 419 dell'art 1 della legge 30.12.2004 n. 311, ha carattere novativo della precedente opposta posizione soggettiva e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, ma unilaterale e contestata, con una certa e concordata, tanto è vero che il processo verbale costituisce titolo esecutivo per la riscossione delle somme dovute. Nella conciliazione giudiziale quindi le parti sostituiscono l'obbligazione originaria con una nuova obbligazione concordata che ha natura di titolo esecutivo e comporta che l'estinzione del giudizio, pronunciata nella procedura di conciliazione giudiziaria, non venga meno neanche in ipotesi d'inadempimento da parte del contribuente del pagamento dell'importo conciliato.

Contenzioso - Conciliazione giudiziale ed extragiudiziale

Art. 48, d.lgs.31.12.1992, n. 546 – Mancato perfezionamento della conciliazione qualora non sia stata prestata idonea garanzia già dal versamento della prima rata – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova)

Sentenza n. 95 del 02/12/2011

La mancata prestazione dell'idonea garanzia per il pagamento delle rate successive alla prima non consente il perfezionamento della conciliazione con la cessazione dei suoi effetti estintivi nei riguardi del rapporto giuridico tributario sostanziale nonché nei riguardi del rapporto giuridico processuale.

Contenzioso - Esecuzione

Giudizio di ottemperanza - Nomina commissario ad acta - Fissazione compenso - Limiti e condizioni.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. De Simone)

Sentenza n. 107 del 12/10/2011

La misura del compenso spettante al commissario ad acta, ai sensi dell'art 70, comma 7, d.lgs. 31.12.1992, n.546, va stabilita sulla base delle disposizioni della legge 08.07.1980, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni. La suddetta legge, non contemplando espressamente la figura del commissario ad acta, non comporta che il compenso venga solo determinato sia in misura fissa o variabile, sia a tempo, secondo una precisa tariffa professionale contemplata nelle tabelle. In considerazione del fatto che l'attività del commissario ad acta differisce da quella del perito e/o del consulente, essendo il compito del commissario quello di organo straordinario dell'Amministrazione sostituita e poiché la fonte del suo potere è quella giudiziale per cui agisce come la "longa manus" del giudice, il compenso può anche venire determinato, tenendo solo conto del tempo che si presume occorra per l'espletamento dell'incarico.

Contenzioso - Impugnazioni

Configurabilità di giudicato esterno – Presupposti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Spaziani, Est. Ricci)

Sentenza n. 2 del 14/01/2011

Ove non sussistano identità di fatto e di diritto tra situazioni oggetto di due giudizi non può configurarsi l'esistenza di un giudicato esterno.

Contenzioso - Impugnazioni

Deposito dell'atto di appello presso la Commissione Tributaria Provinciale – Equivalenza alla notifica dell'atto alla parte appellata – Non è tale – Inammissibilità dell'appello – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Ferraris)

Sentenza n. 1 del 14/01/2011

La notifica dell'appello alla controparte è disciplinato dall'art. 20 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546 mentre il deposito dell'atto presso la Commissione Tributaria Provinciale è disposto dall'art. 22 dello stesso d.lgs. 31.12.1992, n. 546. La disciplina dei due adempimenti è regolata da due separati articoli che ne evidenziano la diversa "ratio". Pertanto, il solo deposito dell'appello presso la Commissione Tributaria Provinciale, non essendo equivalente alla notifica dell'appello alla controparte, rende inammissibile l'appello.

Contenzioso - Impugnazioni

Ricorso per revocazione – Errore di fatto non determinante ai fini della pronuncia –

Irrelevanza.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. D'Amelio)
Sentenza n. 16 del 23/02/2011*

L'errore di fatto idoneo a sostenere la revocazione è quello per cui si è supposta l'esistenza di un fatto che non esiste, oppure è stato considerato inesistente un fatto che risulta, invece, positivamente accertato. Comunque, tale errore, per integrare i requisiti del vizio revocatorio, deve essere determinante sulla pronuncia.

Contenzioso - Impugnazioni

Ricorso in appello – Sottoscrizione del ricorso – Inammissibilità dell'atto di appello per mancata firma sull'originale – Non sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Cicala, Est. Pichi)
Sentenza n. 116 del 01/03/2011*

In ipotesi di notificazione diretta, solo la copia dell'atto di appello viene allegata al fascicolo d'ufficio, con la conseguenza che questo è l'unico documento sul quale il Giudice può fare il controllo di validità dell'atto. Pertanto è ammissibile il ricorso in appello se l'atto depositato in Segreteria, che è copia dell'originale, risulta regolarmente firmato.

Contenzioso - Impugnazioni

Istanza di revocazione – Art. 395, comma 2, cod. proc. civ. – Mancata valida comunicazione della data della decisione della controversia – Inammissibilità – Sussiste – Deduzioni riservate al ricorso per Cassazione per la proponibilità di un “ricorso tardivo” – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 150 del 01/04/2011*

L'eventuale mancata valida comunicazione della decisione non impedisce il decorso del termine “lungo” di decadenza dal diritto di impugnare allorquando la parte sia a conoscenza della pendenza del giudizio e comunque ogni deduzione in materia è riservata al ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione in cui vengano preliminarmente dedotte le ragioni che eventualmente consentano un “ricorso tardivo”.

Contenzioso - Impugnazioni

Questioni non riproposte avanti la Suprema Corte di Cassazione – Effetto preclusivo in sede di rinvio – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Mauceri)
Sentenza n. 32 del 05/05/2011*

Le questioni – qui inammissibilità del gravame per tardività – avanzate nei giudizi di primo e secondo grado, ma non riproposte avanti la Suprema Corte di Cassazione, ma riprese in sede di rinvio, determinano un effetto preclusivo al loro riesame da parte del relativo giudice.

Contenzioso - Impugnazioni

Ricorso per revocazione – Ricorso, da parte di due soci di una società di persone per la revocazione di sentenza ritenuta in contrasto con una precedente pronuncia che aveva deciso sul reddito della stessa società di persone – Inaccogliibilità della domanda - Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)
Sentenza n. 245 del 17/05/2011*

Non può essere accolta un'istanza di revocazione della sentenza con la quale è stato deciso sul reddito di partecipazione di due soci di una società in nome collettivo per contrasto con una precedente sentenza con la quale era stato determinato il reddito della stessa società in quanto le due sentenze riguardano centri di imputazione giuridica diversi.

Contenzioso - Impugnazioni

Appello – Decadenza – Inosservanza del c.d. “termine lungo” - Ambito di applicazione.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana LI, Sez. 23 (Pres. Est. De Pasquale)

Sentenza n. 50 del 19/05/2011

La questione relativa alla decadenza dell'appello per inosservanza del c.d. “termine lungo”, rilevabile anche d'ufficio, va valutata, ove ne ricorrano i presupposti di fatto, non in ragione della nuova formulazione dell'art.327 cod.proc.civ. (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza) introdotta dalla legge 18.06.2009, n. 69, in quanto questa è applicabile solo ai ricorsi proposti dopo il 04.07.2009, ma ai sensi della precedente normativa applicabile *ratione temporis* per i ricorsi antecedentemente proposti.

Contenzioso - Impugnazioni

Incertezza sul requisito degli estremi della sentenza impugnata come indicati nell'atto di impugnazione – Art. 53, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Ambito applicativo.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 70 del 22/06/2011

L'eventuale discordanza tra gli estremi della sentenza impugnata come indicata nell'atto di impugnazione ed i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autenticata dall'appellante escludono l'incertezza sul provvedimento impugnato ex art. 53, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 quando vi sia corrispondenza tra il contenuto della sentenza appellata ed i correlati motivi di impugnazione.

Contenzioso - Impugnazioni

Art. 117 e segg., d.P.R. 22.12.1986, n.917 - Consolidati fiscali – Ipotesi del diverso livello – Inammissibilità dei ricorsi per assunta definitività del consolidato del primo livello – Non sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 2 (Pres. Maradei, Est. Sacchetti)

Sentenza n. 61 del 23/06/2011

A fronte di accertamenti promanati ex art. 117 e segg., d.P.R. 22.12.1986, n. 917, non possono essere dichiarati inammissibili i ricorsi per assunta definitività del consolidato fiscale di primo livello e la conseguente pretesa impossibilità di impugnare validamente il consolidato fiscale del secondo livello, al riguardo non sussistendo nesso di consequenzialità fra i due consolidati. La inammissibilità, per di più, oltre a non essere prevista dalla normativa vigente - tanto che lo *jus superveniens* ha disposto la unicità dei due provvedimenti accertativi - sarebbe gravemente lesiva del diritto di difesa (art. 24 Cost.) giacché non spetta al consolidante il potere di impugnazione del consolidato di primo livello e quindi costui si troverebbe carente di tutela giurisdizionale in riferimento all'imposizione fiscale discendente dal consolidato di secondo livello per definitività del primo.

Contenzioso - Impugnazioni

Appello cumulativo – Unicità del gravame avverso sentenze emesse fra le stesse parti in procedimenti distinti - Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Ciacci)

Sentenza n. 80 del 22/09/2011

E' inammissibile l'appello cumulativo, cioè a dire l'unicità del gravame avverso sentenze in procedimenti formalmente e sostanzialmente diversi (qui avverso l'accertamento e la correlata cartella esattoriale) pur pendenti fra le stesse parti, dovendosi aver riferimento alla tassatività e specificità dei mezzi di impugnazione anche quanto alla tipicità dei provvedimenti impugnabili.

Contenzioso - Impugnazioni

Unica richiesta in sede di appello di conformità della decisione della Commissione a quella della Commissione Centrale su identica questione – Inammissibilità per mancanza di motivi – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Dova, Est. Nicoli)

Sentenza n. 77 del 14/10/2011

L'unica richiesta, in un atto di appello, che la decisione della Commissione adita fosse successiva e dipendente da quella che avrebbe assunto la Commissione centrale su identica questione, senza che fossero esposti altri motivi dell'appello, rende l'appello stesso inammissibile per carenza assoluta di motivi. Si tratta, infatti, di una richiesta istruttoria e non di un atto di appello.

Contenzioso - Impugnazioni

Notifica a mezzo posta – Omesso deposito della ricevuta postale di ritorno da parte dell'appellante – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 429 del 07/11/2011

Ove l'appellante ometta il deposito della ricevuta postale di ritorno relativa alla notifica del gravame a mezzo posta, l'appello dovrà ritenersi inammissibile non sussistendo i presupposti per i quali, nel processo tributario, il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 22, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 per la costituzione del ricorrente o l'appellante e per il deposito del ricorso od appello notificato, decorre, in caso di notifica a mezzo posta, dalla data in cui questo è stato ricevuto e non dalla data in cui è stato spedito.

Contenzioso - Impugnazioni

Motivazioni espresse in modo generico senza indicazione dei vizi propri della sentenza di primo grado - Inammissibilità dell'appello - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Magnesa, Est. Guiducci)

Sentenza n. 78 del 17/11/2011

Per l'ammissibilità dell'appello non è sufficiente precisare l'oggetto o l'ambito della domanda, ma è necessario esporre i motivi per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata perché questi costituiscono un requisito essenziale dell'atto di appello, essendo la funzione propria del gravame quella di consentire non solo d'individuare l'oggetto e l'ambito del riesame, ma altresì quella di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e di identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.

Contenzioso - Istruzione probatoria

Collaboratrice domestica – Elementi indiziari – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 1 (Pres. Est. Pedroni Menconi)

Sentenza n. 3 del 05/01/2011

Ove, a fronte di notificato accertamento, non vengano offerte prove della effettiva retribuzione percepita - qui da collaboratrice domestica -, il giudice tributario, cui è precluso l'utilizzo della prova testimoniale ex art. 7, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ben può avvalersi di elementi indiziari confermati dal datore di lavoro e raccolti in sede di giudizio avanti il competente Giudice onde formare il proprio convincimento sulla base di elementi che integrino indizi gravi precisi e concordanti.

Contenzioso - Istruzione probatoria

Esibizione delle prove – Mancata produzione di scritture contabili in sede di accertamento – Produzione in sede di giudizio – Ammissibilità se non viene provato il dolo nella mancata presentazione in sede di accertamento.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Est. Mangano)

Sentenza n. 99 del 07/11/2011

La mancata produzione di documenti, e scritture contabili da parte del contribuente in sede di accertamento non preclude allo stesso la possibilità di produrre tale documentazione in sede giudiziaria. La suddetta preclusione opera esclusivamente quando l'Ufficio fornisca la prova che la mancata produzione sia frutto di un comportamento doloso del contribuente (S.C. Sezioni Unite, sentenza 25.02.2000, n. 45).

Contenzioso - Istruzione probatoria

Divieto di prova per testimoni nel processo tributario – Art. 7 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 - Dichiarazioni di terzi – Prova per presunzioni – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 486 del 16/12/2011

Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario previsto dall'art. 7 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 non esclude che dichiarazioni raccolte dalla P.A. nella fase procedimentale abbiano valore probatorio ex art. 2729 cod. civ. ove gravi, precise e concordanti.

Contenzioso – Parti

Reddito da partecipazione del socio e reddito della società a carattere personale – Litisconsorzio necessario – Sussiste – Esigenza di riunione dei ricorsi – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Est. Pedroni Menconi)

Sentenza n. 4 del 10/01/2011

L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei singoli soci, comporta la processuale configurabilità del litisconsorzio necessario nel caso in cui oggetto del giudizio sia il reddito sociale di modo che, nel rispetto del contraddittorio ed in applicazione degli artt. 101 e 102 cod.proc.civ., deve disporsi la riunione del ricorso del socio e di quello della società.

Contenzioso – Parti

Cartella di pagamento – Mancata notifica dell'atto presupposto – Impugnazione nei confronti del Concessionario - Mancata chiamata in causa dell'ente creditore – Responsabilità del Concessionario delle conseguenze della lite – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)

Sentenza n. 10 del 15/02/2011

Quando non sia stato notificato l'atto impositivo, presupposto per l'emissione e la notificazione della cartella di pagamento, il contribuente può impugnare la cartella di

pagamento e contestare anche nel merito la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. L'impugnazione può essere svolta dal contribuente indifferentemente contro l'ente creditore o contro il concessionario. Questo, se evocato in giudizio, ai sensi dell'art. 39, d.lgs. 13.04.1999, n. 112, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato, altrimenti risponde delle conseguenze della lite (S.C., SS.UU., Sentenza 25.07.2007, n. 16412).

Contenzioso – Parti

Rettifica nei confronti della società di persone – Dispiego anche nei confronti della posizione reddituale dei soci – Litisconsorzio necessario – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Meocci)
Sentenza n. 63 del 02/05/2011*

L'accertamento condotto in rettifica nei confronti di società di persone dispiega i suoi effetti anche nei confronti della posizione reddituale dei singoli soci, tanto implicando che quando si controverta in subiecta materia si debba ravvisare sussistenza di presupposto processuale di litisconsorzio necessario.

Contenzioso – Parti

Spese del giudizio – Nella liquidazione delle spese di giudizio va tenuto conto delle tariffe professionali.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)
Sentenza n. 24 del 10/05/2011*

Nella liquidazione delle spese di giudizio va tenuto conto delle tariffe professionali come documentate dalla parte e l'eventuale scostamento dalla documentazione depositata va sorretto da adeguata motivazione.

Contenzioso – Parti

Litisconsorzio facoltativo improprio ex art. 103 cod. proc. civ. – Inammissibilità - Presupposti.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Drigani)
Sentenza n. 20 del 19/05/2011*

Il litisconsorzio facoltativo previsto dall'art. 103 cod. proc. civ. può trovare ingresso anche nel processo tributario in forza del rinvio di cui all'art. 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, solo se le questioni sono comuni ai contribuenti e se l'assoggettamento all'imposta dei singoli contribuenti derivi da un identico fatto storico che ha generato in concreto la stessa situazione di diritto per ogni litisconsorte.

Contenzioso – Parti

Litisconsorzio comprendente il curatore del fallimento ed il precedente amministratore e legale rappresentante della società fallita – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Est. Ghelli)
Sentenza n. 23 del 19/05/2011*

L'avviso di accertamento notificato al curatore di una società fallita e notificato "per conoscenza" anche al precedente amministratore della società, il quale è chiamato a rispondere delle eventuali sanzioni determina un litisconsorzio necessario originario, per l'unicità dell'atto di accertamento e la consequenzialità degli effetti per i due soggetti. La mancata unificazione dei ricorsi nel giudizio di primo grado genera una lesione del diritto di difesa per l'irregolare costituzione del contraddittorio con la conseguente nullità della

sentenza di primo grado e conseguente rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Provinciale.

Contenzioso – Parti

Assistenza tecnica – Mandato difensivo rilasciato solo per il primo grado di giudizio – Inammissibilità dell'appello non sottoscritto dal difensore privo del potere di rappresentanza – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 32 del 27/05/2011

E' inammissibile l'atto di impugnazione di una sentenza di primo grado che sia privo della sottoscrizione del difensore al quale era stato conferito il mandato alla difesa per il primo grado di giudizio, ma non quello per l'eventuale ricorso in appello.

Contenzioso – Parti

Atto di riassunzione - Criteri di ammissibilità quanto al conferimento del mandato.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 254 del 03/06/2011

L'atto di riassunzione è ammissibile ancorché sottoscritto da uno solo dei difensori in quanto il mandato a ricorrere per Cassazione, se conferito a due difensori con facoltà per essi di provvedere sia congiuntamente che disgiuntamente, è dimostrativo dell'intento del contribuente di attribuire la potestas ad entrambi i difensori, senza che sia necessario il concorso di entrambi.

Contenzioso - Parti

Ricorsi avverso accertamenti nei confronti di società di persone e dei singoli soci - Litisconsorzio necessario originario - Necessità di riunione dei processi davanti al medesimo giudice anche in deroga alla competenza territoriale - Nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio - Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Lilla)

Sentenza n. 50 del 22/09/2011

I ricorsi avverso gli accertamenti nei confronti di una società di persone e dei singoli soci sono in rapporto di reciproca implicazione tale da costituire un litisconsorzio necessario originario tra i soci e la società. In caso di proposizione di autonomi ricorsi davanti alla stessa Commissione il giudice deve disporre la riunione ex art 29, d.lgs. 31.12.1992 n. 546, altrimenti la riunione va disposta dinanzi al giudice preventivamente adito anche in deroga alla competenza territoriale (art 14, d.lgs. 31.12.1992 n. 546). Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo anche d'ufficio.

Contenzioso - Rapporto tra processo tributario e altri processi

Indipendenza da sentenze rese in altri giudizi – Sussiste – Discrezionalità del giudice tributario – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. D'Amelio, Est. Gerardi)

Sentenza n. 59 del 19/05/2011

Il processo tributario è del tutto autonomo ed indipendente da sentenze rese in altre sedi di giudizio siano esse penali che del lavoro, ma non va disatteso che nelle controversie di natura fiscale il giudice non possa tener conto di quanto emerso in altri giudizi di diversa natura ed utile per la formazione del proprio convincimento.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Natura e regole – Ambito applicativo.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)
Sentenza n. 8 del 17/01/2011*

Se è vero che la comune ratio dell'art. 112, cod. proc. civ., deve rinvenirsi nel considerare che il Giudice deve pronunciarsi esclusivamente sulla domanda, nel processo tributario deve inoltre essere presa in considerazione l'ulteriore regola - considerato che il processo medesimo è atteggiato dal legislatore come processo di impugnazione di un atto amministrativo - per la quale le pretese della A.F. possono essere paralizzate, per quanto fondate ai sensi di legge, anche se l'atto in cui sono espresse e contenute non sia valido, seppure per ragioni formali. Tanto comporta che il ricorso al giudice tributario possa essere articolato in base a veri e propri motivi di legittimità che attengono alla possibile invalidità, anche soltanto formale, dell'atto della Amministrazione.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Pagamento da parte del debitore solidale – Estinzione del giudizio – Art. 28, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Legittimità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Mariotti, Est. Gerardi)
Sentenza n. 11 del 20/01/2011*

E' legittima l'ordinanza presidenziale di estinzione del giudizio resa ex art. 28 d. lgs. 546/92 ove l'Ufficio abbia comunicato l'avvenuto pagamento dell'Imposta di Registro da parte del debitore solidale ex art. 57, d.P.R. 26.04.1986, n. 131. Peraltro, l'azione risarcitoria promossa dal debitore principale, oltre che a competere al giudice ordinario, non ha fondamento considerato che il ricorso avanti il giudice tributario non può essere introdotto e proposto ove si voglia attivato un processo con finalità di mero accertamento.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Impugnazione del silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria alla pronuncia sull'istanza di autotutela – Inammissibilità – Sussiste.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Giubilaro, Est. Pellegrini)
Sentenza n. 17 del 23/02/2011*

E' inammissibile il ricorso contro il silenzio-rifiuto alla pronuncia su un'istanza di autotutela promossa dal contribuente e volta ad ottenere l'annullamento di un atto impositivo divenuto definitivo (S.C., SS.UU., Sentenze: 06.02.2009 n. 2870; 16.02.2009 n. 3698; 23.04.2009 n. 9669).

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Omessa dichiarazione di conformità della copia all'originale del gravame notificato - Irrilevanza – Sussiste – Art. 2719, cod. civ.

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)
Sentenza n. 23 del 14/03/2011*

Ove sia omessa la mancata attestazione di conformità all'originale della copia gravame notificato, ma non resulti contestazione, quanto ai contenuti, tra copia ed originale ed ove ancora la copia non resulti disconosciuta ex art. 2719, cod. civ., la relativa eccezione deve ritenersi incapiente ed irrilevante, anche considerando che l'eventuale disconoscimento della conformità della copia non reca gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsti dall'art. 215, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., rilevato che anche l'eventuale

contestazione ex art. 2719, cod. civ., non vincola né impedisce al giudice di apprezzarne la efficacia rappresentativa.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Diniego di condono – Iscrizione a ruolo delle somme dovute e sanzioni – Ricorso contro la cartella di pagamento – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)

Sentenza n. 15 del 25/03/2011

E' inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento emessa in seguito alla notificazione di un provvedimento di diniego di condono. L'impugnazione, infatti, avrebbe dovuto essere rivolta contro detto provvedimento essendo questo l'atto presupposto per l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Atto impugnabile – Criteri applicativi.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Benedetti, Est. Bardi)

Sentenza n. 43 del 06/04/2011

Un atto emanato dall'Erario è impugnabile ex art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, in ragione del contenuto da questo recato e non per il "nome" utilizzato dall'Ufficio che lo ha emesso.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Inammissibilità di ricorso cumulativo – Non sussiste – Art. 29, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 - Presupposti e finalità.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)

Sentenza n. 43 del 06/04/2011

Ove parte contribuente abbia introdotto un ricorso cumulativo per ritenuta connessione oggettiva e soggettiva in senso proprio, questo non può essere dichiarato inammissibile. Infatti, se è vero che l'art. 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, conferisce al Presidente della Sezione il potere di disporre, con proprio decreto, la riunione dei ricorsi assegnati alla Sezione da lui presieduta ed al Presidente della Commissione il potere di assegnare ad una sola Sezione i processi pendenti avanti Sezioni diverse, ciò non comporta né significa necessariamente che il ricorso cumulativo col quale il contribuente "provvede" alla riunione dei ricorsi connessi sia inammissibile in quanto il ricorso medesimo è volto a realizzare la stessa finalità di economia processuale cui è diretto il potere di riunione.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Copia e sottoscrizione del ricorso - Difetto di sottoscrizione dell'originale e della copia - Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Guiducci)

Sentenza n. 27 del 15/04/2011

Il ricorso presentato all'Ufficio non sottoscritto, nell'originale e nella copia destinata alla controparte, dal difensore, delegato dal contribuente, è inammissibile ai sensi dell'art. 18, comma 4, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, questo richiedendo la sottoscrizione sia dell'originale che della copia, sottoscrizione da considerarsi elemento essenziale per la formazione dell'atto stesso.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Art. 21, comma 1, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Criteri di computo in presenza di sospensione per presentazione di istanza per adesione e per la infracadente sospensione dei termini feriali – Artt. 6, d.lgs. 19.06.1997, n. 218 e 155, comma 1, cod. proc. civ..

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 28 del 18/04/2011

La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso che impugna il notificato accertamento (qui derivante dalla presentazione di istanza per adesione), pur frazionata dalla infracadente sospensione dei termini per il periodo feriale, non esime dal considerare che questa vada applicata all'intero procedimento inteso nel suo complesso, con la conseguenza per la quale il termine processuale per la presentazione del ricorso è e rimane unico. Conseguenza che la fruizione della esclusione dal computo del giorno iniziale prevista dall'art. 155, comma 1, cod. proc. civ. si è esaurita al momento dell'originario decorrere dei sessanta giorni utili per la presentazione del ricorso e non è reiterabile con l'esclusione dal computo dell'iniziale giorno di presentazione dell'istanza di adesione e quindi della sospensione prevista dall'art. 6, d.lgs. 19.06.1997, n. 218.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Cumulabilità della sospensione dei termini per la presentazione del ricorso in caso di istanza di accertamento con adesione e della sospensione feriale – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Est. Torriti)

Sentenza n. 27 del 13/05/2011

Alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, da parte di un contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento, consegue, ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 19.06.1997, n. 218, la sospensione, per un periodo di novanta giorni, del termine per la presentazione del ricorso. Nel caso che, per la sospensione di novanta giorni del termine per la presentazione del ricorso, il termine stesso vada a scadere nel corso del periodo di sospensione feriale, il periodo di sospensione feriale dei termini processuali va ad accumularsi a quello di novanta giorni previsto in conseguenza della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. Infatti non è previsto da alcuna legge il divieto di cumulabilità delle due sospensioni stante la diversa "ratio" su cui si fonda ognuna delle due sospensioni.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Istanza di rimborso della "tassa sui marmi" – La decadenza nel diritto tributario – Criteri applicativi.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 255 del 03/06/2011

La decadenza non si ricollega ormai più al mero decorso del tempo e non costituisce più, nel diritto tributario, un mero strumento di difesa acritica delle pretese erariali. La decadenza va invece a configurarsi come una sanzione dell'inerzia colpevole del contribuente e di vantaggio per la Amministrazione, a condizione però che il ritardo non sia stato indotto dalla stessa Autorità. Per conseguenza il giudice tributario dovrà negare rilevanza ai ritardi che siano frutto di forza maggiore o di errore incolpevole, tanto più quando questo errore sia stato indotto da organismi pubblici.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Ricorso depositato presso la Segreteria della Commissione privo della sottoscrizione del ricorrente – Inammissibilità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. D'Amelio)

Sentenza n. 50 del 10/06/2011

La mancata sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio o di quello in appello, nella copia depositata per la costituzione in giudizio, ne determina l'inammissibilità per la violazione di norme che prevedono i requisiti di forma indispensabili per l'attivazione del giudizio, requisiti di forma che rispondono ad interessi anche pubblicistici e che, avendo carattere imperativo, si sottraggono alla disponibilità dei contendenti (S.C., Sentenza 18.06.2009, n. 14117)

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Preavviso di fermo amministrativo privo delle indicazioni previste dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 – Illegittimità dell'atto – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Caldini)

Sentenza n. 61 del 14/06/2011

L'atto di preavviso di fermo amministrativo è un atto autonomamente impugnabile. Pertanto, è illegittimo l'atto di fermo amministrativo che non contiene le indicazioni previste dall'art. 19, comma 2, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Effetto sospensivo dell'istanza di accertamento per adesione anche nei confronti dei coobbligati - Art. 12, d.lgs. 19.06.1997, n. 218 – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Nicolai)

Sentenza n. 85 del 19/09/2011

La tardività del gravame, e quindi la sua inammissibilità, non può essere sostenuta in presenza degli effetti sospensivi della presentata istanza di accertamento per adesione quanto ai termini per l'impugnazione anche, indistintamente, nei confronti di tutti i coobbligati.

Contenzioso - Ricorso e introduzione

Emissione di duplicato della cartella di pagamento già definitiva per mancata opposizione – E' atto non impugnabile.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Vezzosi)

Sentenza n. 166 del 08/11/2011

Nessuna norma prevede l'emissione di un duplicato della cartella già notificata e definitiva per mancata opposizione. Il ricorso contro il duplicato di tale cartella è inammissibile in quanto detto duplicato di cartella non è atto impugnabile ai sensi dell'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, ma può costituire soltanto un atto interruttivo della prescrizione ordinaria decennale.

Contenzioso - Sospensione, interruzione ed estinzione

Ruolo – Suo annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio – Spese di lite – Loro debenza alla ricorrente parte privata - Non sussiste - Art. 46, commi 1 e 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)

Sentenza n. 41 del 25/01/2011

L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato da parte della Agenzia delle Entrate non integra la sua rinuncia al processo, ma, diversamente, costituisce la specifica situazione del venir meno del contrasto tra le parti e quindi del loro interesse giuridico alla pronuncia del

giudice. Tale situazione sostanzia la fattispecie di cessazione della materia del contendere, con la conseguenza del venir meno della sentenza emessa nel primo grado di giudizio, a differenza della rinuncia al giudizio che determina il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado. Tanto rende applicabile la speciale statuizione di cui all'art. 46, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, secondo cui le spese del giudizio estinto, a norma del comma 1°, restano a carico della parte che le ha anticipate.

Contenzioso - Sospensione, interruzione ed estinzione

Estinzione del giudizio di rinvio per inerzia delle parti – Riassunzione erariale - Difetto di interesse – Sussiste - Definitività dell'atto impositivo – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 373 del 28/09/2011

Il difetto di interesse della parte erariale riassunte per estinzione del giudizio di rinvio, dovuto all'inerzia delle parti, determina la definitività dell'atto impositivo.

Contenzioso - Sospensione, interruzione ed estinzione

Riassunzione del processo e sua estinzione per mancanza di interesse della parte che lo aveva riassunto.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 306 del 19/07/2011

Il ricorso per riassunzione del processo proposto dalla parte priva di interesse, comporta, con l'inammissibilità del ricorso stesso, l'estinzione del giudizio e, di conseguenza, dell'intero processo con il travolgimento delle sentenze di merito e la definitività dell'avviso di accertamento che è un atto amministrativo e non un atto processuale.

Contenzioso - Sospensione, interruzione ed estinzione

Estinzione per inattività delle parti – Mancata riassunzione del giudizio – Estinzione dell'intero processo – Conseguenze.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Castaldi)

Sentenza n. 160 del 08/11/2011

In caso di mancata riassunzione del giudizio nei termini previsti dall'art. 63 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, dopo la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale con rinvio ad altra Sezione della stessa Commissione, l'intero processo si estingue con la conseguenza che restano travolte tutte le precedenti pronunce e che, divenendo definitivo l'avviso di accertamento, rimane confermata la pretesa erariale ivi esposta.

Contenzioso - Trattazione e decisione

Istanza di trattazione in pubblica udienza – Mancata discussione orale avanti la C.T.P. – Lesione del diritto di difesa e nullità della sentenza impugnata – Non sussiste - Ambito di applicazione e limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Est. Mariotti)

Sentenza n. 10 del 21/01/2011

La discussione orale non rappresenta, nel processo tributario, la regola, ma l'eccezione, tanto da esserne normativamente allo scopo prevista la presentazione di apposita istanza. Non può dunque invocarsi, in caso di mancata discussione orale, una lesione del diritto di difesa ovvero la nullità della sentenza impugnata posto che l'art. 360, comma 4, cod.proc.civ., non tutela la astratta regolarità della attività giudiziaria, ma unicamente garantisce la eliminazione dell'eventuale pregiudizio subito dal diritto di difesa secondo il principio dell'"error in

procedendo”, da tanto deducendosi che la prospettazione orale ha funzione meramente illustrativa delle argomentazioni assunte e non è sostitutiva delle difese scritte. Non è infatti bastevole quanto genericamente affermare che la mancata discussione abbia impedito la trattazione delle proprie assunte argomentazioni, ma – per la assunta lesione del diritto alla difesa ovvero per la pretesa nullità della decisione impugnata - è invece necessario indicare quali fossero gli aspetti specifici che la trattazione orale avrebbe consentito di evidenziare od approfondire colmando lacune ed integrando argomentazioni e rilievi già contenuti nelle difese scritte.

Contenzioso - Trattazione e decisione

Istanza di rimborso – Pagamento in itinere, ma non ancora eseguito – Richiesta di condanna alle spese per la soccombenza – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Manzione, Est. Ciacci)

Sentenza n. 77 del 22/09/2011

Allorquando, cioè al momento della proposizione del ricorso a seguito del silenzio rifiuto reso dalla A.F. a fronte della richiesta di rimborso (qui per eccedenze indebitamente versate a titolo di imposta ipotecaria e catastale), questo, pur riconosciuto legittimo, non sia stato ancora effettuato, debbono applicarsi, quanto alle spese di giudizio, i principi sulla soccombenza ancorché in relazione all'ipotesi di cessata materia del contendere così ponendosi l'onere in questione a carico dell'Ufficio.

CONDONO

VOCE

Accertamento ricorsi
Assicurazioni
Bollo
Concessioni governative
Contratti di borsa
Cosap
Ici
Imposta erariale di trascrizione
Intrattenimenti
Invim
Ipotecarie e catastali
Irap, Ilor
Ires
Irpef
Iva
Pubblicità e pubbliche affissioni
Pubblico insegnamento
Radiodiffusioni
Registro
Successioni e donazioni
Tarsu
Tasse automobilistiche
Tosap

Condono - Accertamento

Richiesta di condono ex art. 9 bis, legge 27.12.2002, n. 289 - Pagamento della sola prima rata – Annullamento del condono – Non sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Poggi, Est. Pichi)
Sentenza n. 118 del 04/03/2011

Alla mancanza dell'integrale versamento di tutte le rate dovute in seguito alla richiesta di condono ex art. 9 bis, legge 27.12.2002, n. 289, non consegue l'annullamento del condono, ma soltanto l'applicazione dell'art. 14, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 con la sanzione del 30% sulle somme versate in ritardo.

(Di contrario avviso la S.C. con la Sentenza 31.08.2007, n. 18353 e con l'Ordinanza 11.10.2010, n. 20966).

Condono - Accertamento

Condono ex art. 9 bis, legge 27.12.2002, n. 289 – Pagamento della sola prima rata – Diniego di condono – Legittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)
Sentenza n. 15 del 25/03/2011

E' legittimo il provvedimento di diniego del condono, richiesto ex art. 9 bis, legge 27.12.2002, n. 289, per il quale sia stata pagata soltanto la prima rata, in quanto, nulla essendo espressamente previsto per tale speciale forma di condono, il mancato pagamento integrale e puntuale di tutte le rate impedisce il perfezionamento dell'iter e costituisce causa di decadenza del beneficio fiscale (S.C., Sentenza 31.08.2007, n. 28353 e Ordinanza 11.10.2010, n. 20966).

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

VOCE

Agenzie fiscali – Direzioni regionali e uffici locali
Agenzie fiscali e AAMS – Direzioni centrali
Anagrafe tributaria
Analisi fiscali
Attivazione uffici
Autotutela
Centri di assistenza fiscale
Codice fiscale
Competenze e poteri uffici
Consulenza giuridica
Domicilio fiscale
Garanzia e diritti del contribuente
Informatizzazione
Informazioni ai contribuenti
Interpello CFC
Interpello e istanza antielusiva
Interpello internazionale
Interpello ordinario
Mancato o irregolare funzionamento uffici
MEF
Prescrizione e decadenza dei diritti
Rappresentanza ed assistenza davanti agli uffici
Scambio di informazioni tra l'Anagrafe Tributaria e altri enti
Segreto d'ufficio
Soppressione uffici
Trasparenza e semplificazione
Tutela delle persone e dei dati personali

Rapporti con l'AF - Autotutela

Sindacato giurisdizionale del rifiuto di autotutela – E' limitato all'esame della legittimità del rifiuto.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)

Sentenza n. 80 del 08/06/2011

L'esercizio dell'autotutela tributaria ha natura discrezionale ed il sindacato giurisdizionale non può che limitarsi ai vizi propri dell'atto di diniego di autotutela. Il ricorso contro il rifiuto di autotutela non può, quindi, costituire un mezzo di tutela del contribuente sostitutivo dei rimedi giurisdizionali che non sono stati esperiti né può comportare la sostituzione del giudice tributario all'Amministrazione finanziaria in valutazioni discrezionali né, tantomeno, comportare l'adozione dell'atto di autotutela da parte del giudice tributario (S.C., Sentenze: 30.06.2010, n. 15451 e 29.12.2010, n. 26313).

DOGANE

VOCE

Ambito di applicazione
Ammissione temporanea
Armi, materiali di armamento e prodotti ad alta tecnologia
Cabotaggio e circolazione
Circolazione bagagli
Classificazione doganale delle merci
Controlli doganali finalizzati
Decisioni sull'applicazione della normativa doganale
Deposito doganale
Dichiarazione in dogana – Procedura normale – Visita della merce
Diritto di ricorso
Disciplina valutaria
Esportazione delle merci
Franchigie, agevolazioni conseguenti all'applicazione di trattati, accordi e convenzioni internazionali, altre agevolazioni
Immissione in libera pratica
Impugnazione e revisione dell'accertamento
Informazioni sulla normativa doganale e informazioni tariffarie vincolanti
Introduzione delle merci nel territorio doganale
Iva negli scambi comunitari ed extracomunitari
Lotta alle frodi e ai traffici illeciti
Misure a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, sanitarie, veterinarie e fito-sanitarie
Misure ed imposizioni istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici
Misure relative alla protezione del patrimonio artistico, ambientale, della fauna e della flora
Mutua assistenza amministrativa
Obbligazione doganale, diritti doganali, contabilità doganale
Organizzazione delle dogane
Origine delle merci
Perfezionamento attivo
Perfezionamento passivo
Procedure semplificate
Provviste e dotazioni di bordo
Rappresentanza in dogana
Regime comune delle importazioni e delle esportazioni-
Sanzioni economiche
Regimi doganali economici
Reintroduzione di merci
Restituzione all'esportazioni ed alla produzione dei prodotti agricoli
Restituzioni o abbuoni all'esportazione di prodotti diversi da quelli agricoli

Riesportazione, distruzione e abbandono delle merci
Rimborso e sgravio dei dazi
Risorse proprie
Scritture doganali
Servizi informatici
Spedizione di merci da una dogana all'altra – Transito
Tariffa doganale
Territorio doganale – Convenzioni ed accordi con altri Stati
Titoli d'importazione e di esportazione relativi ai prodotti agricoli – Tassi di conversione agricoli
Transito comunitario, transito comune e regimi doganali di trasporto internazionale
Trasformazione sotto controllo doganale
Uscita delle merci dal territorio doganale
Valore in dogana delle merci
Vigilanza, controlli e poteri degli organi doganali
Violazioni e controversie doganali
Zone franche, depositi franchi, territori extradoganali e depositi speciali

Dogane - Agevolazioni

Benefici fiscali – Spettanza – Onere della prova a carico del contribuente – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Lami, Est. Evangelisti)

Sentenza n. 95 del 13/10/2011

In materia di benefici fiscali, in coerenza al generale principio reso dell'ordinamento, spetta al contribuente onerarsi della prova quanto alla sussistenza di tutte le condizioni di applicabilità della correlata richiesta.

Dogane - Iva negli scambi comunitari ed extracomunitari

Mancata introduzione materiale delle merci nel deposito – Pagamento dell'Iva all'importazione - Debenza.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Balli)

Sentenza n. 48 del 17/02/2011

Per ottenere il beneficio dell'immissione in libera pratica di merci importate senza il pagamento dell'Iva all'importazione, di cui all'art. 50 bis D.L. 30.08.1993, n. 331, è necessario che la merce sia introdotta fisicamente nel deposito, non essendo ammesso un mero utilizzo virtuale del deposito. Alla omissione dell'effettiva introduzione fisica nel deposito della merce consegue l'obbligo del pagamento dell'Iva all'importazione in quanto è stata realizzata una vera e propria importazione definitiva con il necessario pagamento dell'Iva dovuta in Dogana. Pertanto, la mancata effettiva introduzione della merce nel deposito rende inefficace ed inutile l'adempimento delle disposizioni prescritte per l'estrazione dal deposito della merce (che, in effetti, non vi era stata introdotta) come l'emissione dell'autofattura e delle relative registrazioni.

Dogane – Iva negli scambi comunitari ed extracomunitari

Artt. 98\110, Codice Doganale - Deposito virtuale – Illegittimità – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Mannini)

Sentenza n. 21 del 10/03/2011

E' ex lege censurata la previsione di deposito fittizio e virtuale di modo che la gestione dei depositi Iva, disciplinata dagli artt. 98\110 del codice doganale comunitario, non può prescindere dalla materiale introduzione delle merci nei depositi.

Dogane - Rappresentanza in dogana

Illecita immissione al consumo di merci extra UE – Responsabilità solidale fra fornitore del servizio di spedizioni internazionali ed il soggetto abilitato a svolgere le operazioni doganali – Sussiste.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 25 (Pres. Mariotti, Est. Viciani)

Sentenza n. 72 del 03/11/2011

Sussiste responsabilità solidale tra il fornitore del servizio di spedizioni internazionali ed il soggetto abilitato a svolgere le operazioni doganali ove il primo, nel caso in cui si debbano affidare a terzi le operazioni sussidiarie al trasporto ed alla spedizione, compresi gli incombeni doganali, non abbia vigilato su tutte le operazioni fino alla loro regolare consegna.

TERRITORIO

Catasto

CATASTO

VOCE

Accertamenti tecnici
Accertamento e liquidazione
Agevolazioni ed esenzioni
Commissioni censuarie
Condono edilizio
Contenzioso
Convenzioni
Decentramento
Denuncia di variazioni: catasto terreni
Denuncia di variazioni: catasto urbano
Dichiarazione di nuova costruzione
Disposizioni generali
Domande di voltura
Estimi catastali e classamento: catasto terreni
Estimi catastali e classamento: catasto urbano
Estimi catastali e classamento: disposizioni generali
Fabbricati rurali
Intestazione dei beni
Libri fondiari
Mappe catastali
Particella catastale
Pubblicazione degli atti
Punti fiduciari
Reddito agrario e dominicale
Rendita catastale
Rilevamento catastale
Rimborsi
Servizi informatici
Territori montani
Tipo di frazionamento
Tipo mappale
Tipo particellare
Tributi speciali catastali
Violazioni e sanzioni
Visure e certificazioni

Catasto - Estimi catastali e classamento: catasto urbano

Categoria catastale A/7, abitazioni in villini e categoria catastale A/8, abitazioni in ville – Differenze.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 15 del 20/01/2011

Un immobile va considerato, catastalmente, “villa” se, oltre alle dimensioni ed alla situazione in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni, è caratterizzato da attrezzature, finiture esterne ed interne, infissi e ornamenti di particolare pregio e comunque superiori all’ordinario, con un parco e/o giardino, che non può consistere solo in una qualunque area verde, ma un’area con alberi destinata e adattata al godimento degli abitanti. Un fabbricato va considerato, catastalmente, “villino” se le sue caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture sono quelle di un fabbricato di tipo civile o economico oltre ad essere dotato di aree coltivate o no a giardino. Per la classazione nell’una o nell’altra delle due categorie catastali si dovrà tenere conto degli elementi che le contraddistinguono, come sopra configurati.

ACCISE

Accise armonizzate – Prodotti energetici ed elettricità

Accise armonizzate – Prodotti energetici ed elettricità

VOCE

Accertamento e liquidazione
Additivazione e miscelazione
Adempimenti amministrativo-contabili
Agevolazioni ed esenzioni
Aliquote
Ambito di applicazione
Base imponibile
Cauzioni
Circolazione dei prodotti
Esigibilità e pagamento
Impianti di fabbricazione, lavorazione e deposito
Licenze fiscali
Momento impositivo
Perdite e cali
Regime di concessione
Rimborsi e abbuoni
Soggetti passivi
Vigilanza
Violazioni e sanzioni - contenzioso

Accise armonizzate - Prodotti energetici ed elettricità - Rimborsi e abbuoni

Art. 8, comma 10, lett. c), legge 23.12.1948, n. 448 – Termine decadenziale biennale – Sussiste.

Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. Pezzuti, Est. Balli)

Sentenza n. 152 del 14/06/2011

Il rimborso della accise indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento dovendosi assicurare certezza al rapporto giuridico tributario privando di ogni rilievo le eventuali cause sopravvenute di determinazione dell'indebito.

ECONOMIA PUBBLICA

Finanza pubblica

FINANZA PUBBLICA

VOCE

Contabilità nazionale e degli enti pubblici
Decentramento fiscale
Debito pubblico
Finanze comunitarie: gestione
Finanze comunitarie: risorse
Finanziamenti comunitari
Finanziamenti nazionali
Organi della finanza pubblica
Sviluppo, programmazione economica e innovazione

Finanza pubblica - Finanziamenti nazionali

Ingiunzione di pagamento - Società a prevalente partecipazione pubblica – Esenzione dai tributi sui redditi - Decisione CEE 2003\193\CE e leggi attuative 18.04.2005 n. 62 e 15.02.2007 n.46 – Qualificazione di aiuti di Stato – Sussiste – Debenza degli interessi – Sussiste – Regolamento 794\2004\CEE e d.l. 15.02.2007 n.10 - Limiti.

Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)

Sentenza n. 456 del 05/12/2011

Ferma la disciplina di cui alla legge 18.04.2005 n. 62, attuativa della direttiva CEE 2003\193\CE, nonché le modifiche apportate dalla legge 15.02.2007 n. 46 quanto ai contributi qualificabili come “aiuti di Stato”, va osservato come, per il Regolamento 794\2004\CE, gli interessi, mancando qualsivoglia indicazione in favore della retroattività, vanno applicati solo per i periodi di morosità successivi alla entrata in vigore del d.l. 15.02.2007 n.10, mentre per i periodi anteriori si applicano le precedenti disposizioni.